

Rapporto

numero 6329 R 6329A R	data 1° marzo 2011	Dipartimento TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione speciale per la pianificazione del territorio
sui messaggi 10 marzo 2010 e 15 giugno 2010 concernenti la procedura
d'approvazione del Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20
maggio 2009 (art. 18 LALPT)**

INDICE

1.	INTRODUZIONE	5
1.1	Premesse procedurali.....	5
1.2	Lavoro della Commissione	7
1.3	Potere decisionale del Gran Consiglio	7
2.	RUOLO DEL PIANO DIRETTORE	8
2.1	Quadro di riferimento federale	8
2.2	Quadro di riferimento cantonale.....	8
2.3	Disegno di legge sullo sviluppo territoriale	9
3.	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
3.1	Temi principali sollevati dai ricorsi.....	10
3.2	Obiettivi pianificatori cantonali	10
3.3	Poli di sviluppo economico e grandi generatori di traffico.....	10
3.4	Laghi e rive lacustri.....	12
3.5	Rapporto tra Piano direttore e piani regolatori	12
4.	PROGETTI DI PAESAGGIO COMPENSORIALE (SCHEDA P2)	13
4.1	Oggetto del ricorso	13
4.2	Politica del paesaggio.....	13
4.3	Disegno di legge sullo sviluppo territoriale	14
4.4	Progetto di paesaggio comprensoriale.....	15
4.5	Opzioni di sviluppo del paesaggio e coordinamento delle politiche settoriali.....	17
4.6	Considerazioni particolari della commissione	19
5.	COMPONENTI NATURALI (SCHEDA P4)	20
5.1	Oggetti dei ricorsi.....	20

5.2	Sistema cantonale delle aree protette.....	20
5.3	Individuazione e protezione dei biotopi	21
5.4	Inventario dei paesaggi d'interesse cantonale	23
5.5	Considerazioni particolari della commissione	23
6.	LAGHI E RIVE LACUSTRI (SCHEDA P7)	23
6.1	Oggetti dei ricorsi.....	23
6.2	Molteplicità d'usi e funzioni dei laghi	24
6.3	Pubblica fruizione delle rive	25
6.4	Porti regionali	28
6.5	Aree per attività tecniche di interesse pubblico a lago	29
6.6	Finanziamento delle opere portuali e lacustri.....	30
6.7	Considerazioni particolari della commissione	31
7.	TERRITORIO AGRICOLO (SCHEDA P8)	33
7.1	Oggetto del ricorso	33
7.2	Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC)	33
7.3	SAC sul Delta della Maggia	34
7.4	SAC all'aeroporto di Locarno-Magadino	35
7.5	Considerazioni particolari della commissione	36
8.	BOSCO (SCHEDA P9)	37
8.1	Oggetto del ricorso	37
8.2	Piano forestale cantonale	37
8.3	Considerazioni particolari della commissione	37
9.	CONCETTO DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'AGGLOMERATO DEL LOCARNESE (SCHEDA R2).....	37
9.1	Oggetto del ricorso	37
9.2	Politica degli agglomerati.....	38
9.3	Considerazioni particolari della commissione	39
10.	SVILUPPO E CONTENIBILITÀ DEL PR (SCHEDA R6)	39
10.1	Oggetti dei ricorsi.....	39
10.2	Uso parsimonioso e sostenibile del territorio.....	40
10.3	Linee di forza del paesaggio e dimensionamento delle zone edificabili.....	40
10.4	Considerazioni particolari della commissione	41
11.	POLI DI SVILUPPO ECONOMICO (SCHEDA R7)	42
11.1	Oggetti dei ricorsi.....	42
11.2	Selezione, consolidamento e progettazione di PSE.....	42
11.3	Strumenti della promozione economica	43
11.4	Interrogativi sul funzionamento dei PSE	44

11.5	Richieste di inserimento nell'elenco dei PSE	46
11.6	Considerazioni particolari della commissione	48
12.	GRANDI GENERATORI DI TRAFFICO (SCHEDA R8)	50
12.1	Oggetti dei ricorsi.....	50
12.2	Definizione di GGT e ubicazioni potenzialmente idonee	51
12.3	Proposta di nuovo comparto per GGT	52
12.4	Centri dei poli urbani.....	52
12.5	Superficie di vendita indicativa.....	54
12.6	Criteri per la definizione di GGT.....	55
12.7	Disegno di legge sullo sviluppo territoriale	56
12.8	Considerazioni particolari della commissione	57
13.	PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI DEL LUGANESE (SCHEDA M3).....	62
13.1	Oggetto del ricorso	62
13.2	Rete tram del Luganese	62
13.3	Tracciato FLP da Bioggio alla stazione FFS di Lugano.....	63
13.4	Considerazioni particolari della commissione	63
14.	SUOLO (SCHEDA V2)	63
14.1	Oggetto del ricorso	63
14.2	Catasto dei suoli pregiati	64
14.3	Considerazioni particolari della commissione	64
15.	ENERGIA (SCHEDA V3).....	64
15.1	Oggetto del ricorso	64
15.2	Impianti di pompaggio-turbinaggio.....	65
15.3	Considerazioni particolari della commissione	66
16.	RUMORI (SCHEDA V4)	66
16.1	Oggetti dei ricorsi.....	66
16.2	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento fonico	67
16.3	Misure pianificatorie per zone già inquinate e risanamento fonico	68
16.4	Strade nazionali.....	68
16.5	Considerazioni particolari della commissione	69
17.	PERICOLI NATURALI (SCHEDA V5).....	70
17.1	Oggetti dei ricorsi.....	70
17.2	Piano delle zone di pericolo.....	70
17.3	Alluvionamento e inondazione (o esondazione).....	71
17.4	Compensori esposti a pericoli di grado residuo	72
17.5	Considerazioni particolari della commissione	73

18.	CARTA DI BASE	73
18.1	Oggetto del ricorso	73
18.2	Considerazioni particolari della commissione	73
19.	RIASSUNTO DEI RICORSI E DELLE PROPOSTE DI DECISIONE	74
19.1	Ricorso del Comune di Ascona.....	74
19.2	Ricorso della Città di Bellinzona	74
19.3	Ricorso del Comune di Bissone	74
19.4	Ricorso del Comune di Chiasso.....	74
19.5	Ricorso del Comune di Lavizzara	75
19.6	Ricorso della Città di Locarno	75
19.7	Ricorso del Comune di Losone.....	76
19.8	Ricorso della Città di Lugano e dei Comuni di Canobbio e Porza	76
19.9	Ricorso della Città di Lugano e del Comune di Massagno	77
19.10	Ricorso del Comune di Minusio	77
19.11	Ricorso del Comune di Muzzano	77
19.12	Ricorso del Comune di Tenero Contra.....	78
19.13	Ricorso del Patriziato di Ascona	78
19.14	Ricorso dell'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca.....	78
19.15	Osservazioni del Comune di Claro.....	79
19.16	Ricorso dell'Aero Club Locarno	79
19.17	Ricorso dell'Associazione Amica Castione	79
20.	RIASSUNTO DELLE MODIFICHE DI SCHEDE E DELLA CARTA DI BASE	80
20.1	Modifiche d'ufficio di schede e della carta di base	80
20.2	Rinvio al Consiglio di Stato per verifica del grado di consolidamento dei poli di sviluppo economico	81
20.3	Invito al Consiglio di Stato ad adattare il capitolo <i>Compiti</i> della scheda V4	81
21.	CONCLUSIONI.....	82

1. INTRODUZIONE

1.1 Premesse procedurali

Il 26 giugno 2007 il Gran Consiglio ha approvato i 29 obiettivi pianificatori cantonali. Dall'11 febbraio al 15 giugno 2008 il Consiglio di Stato ha messo in consultazione 27 nuove schede e le rappresentazioni grafiche del Piano direttore¹.

Schede di categoria dato acquisito e rappresentazioni grafiche soggette alla procedura d'adozione (art. 18 LALPT)

Il 20 maggio 2009 il Consiglio di Stato ha adottato le seguenti schede di categoria dato acquisito e le rappresentazioni grafiche del Piano direttore:

P1	Paesaggio
P2	Progetti di paesaggio comprensoriale (PPC)
P4	Componenti naturali
P5	Parchi naturali
P7	Laghi e rive lacustri
P8	Territorio agricolo
P9	Bosco
P10	Beni culturali
R1	Modello territoriale
R2	Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato locarnese
R6	Sviluppo e contenibilità del piano regolatore
R7	Poli di sviluppo economico (PSE)
R8	Grandi generatori di traffico (GGT)
R9	Svago di prossimità
R10	Spazi pubblici e qualità dello spazio costruito
M1	Piano cantonale dei trasporti
M3	Piano regionale dei trasporti del Luganese
M5	Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e del Basso Ceresio
M7	Sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO)
M9	Infrastruttura aeronautica
V1	Politica ambientale
V2	Suolo
V3	Energia
V4	Rumori
V5	Pericoli naturali

Carta di base 1:50'000 (5 fogli)

Esse sono state pubblicate dal 24 agosto al 22 settembre 2009 conformemente all'art. 18 LALPT. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, i seguenti Comuni ed enti pubblici hanno presentato ricorso:

1. Comune di Ascona
2. Città di Bellinzona
3. Comune di Bissone
4. Comune di Chiasso
5. Comune di Lavizzara
6. Città di Locarno
7. Comune di Losone

¹ Il risultato della consultazione è riassunto nel Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT, Dipartimento del territorio, maggio 2009.

8. Città di Lugano e Comuni di Canobbio e Porza
9. Città di Lugano e Comune di Massagno
10. Comune di Minusio
11. Comune di Muzzano
12. Comune di Tenero-Contra
13. Patriziato di Ascona
14. Ente turistico Tenero e Valle Verzasca

Il 10 marzo 2010 il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio con le osservazioni ai ricorsi, indicando che – in considerazione di alcuni approfondimenti in corso – avrebbe presentato un messaggio aggiuntivo in merito al ricorso del Comune di Muzzano contro la scheda M3 Piano regionale dei trasporti del Luganese. Il 15 giugno 2010 il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio aggiuntivo.

L'Aero Club Locarno e l'Associazione Amica Castione hanno presentato ricorso pur non essendo degli enti pubblici. Altri Comuni ed enti pubblici hanno presentato delle osservazioni; il Consiglio di Stato ha considerato le osservazioni del Comune di Claro² come ricorso ed ha risposto alle altre osservazioni nella tabella allegata al messaggio³.

Altre schede

Il Consiglio di Stato ha proceduto anche alla pubblicazione delle seguenti schede adottate il 20 maggio 2009:

- a) Schede di categoria risultato intermedio soggette alla procedura d'adozione (art. 19 LALPT)
 - P6 Acqua
 - R4 Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato bellinzonese
 - R12 San Gottardo, progetto di sviluppo territoriale e regionale
 - V6 Approvvigionamento in materiali inerti

- b) Schede soggette alla procedura di consultazione (art. 15 LALPT)
 - M10 Mobilità lenta (dato acquisito)
 - V8 Cave (informazione preliminare)
 - V11 Attività militari (dato acquisito)
 - V12 Infrastrutture per lo svago e il turismo (risultato intermedio)

- c) Schede riprese dal PD '90 non soggette a procedura
 - P3 Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione
 - P11 Piano comprensoriale della Val Verzasca
 - P12 Piano comprensoriale del fondo Vallemaggia
 - R3 Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese
 - R5 Concetto di organizzazione territoriale del Mendrisiotto e del Basso Ceresio
 - R11 Piano comprensoriale del Piano di Magadino
 - M2 Piano regionale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia
 - M4 Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese
 - M6 AlpTransit
 - M8 Collegamenti ferroviari transfrontalieri con l'Italia dal Mendrisiotto
 - V7 Discariche

² Il 21 ottobre 2009 il Comune di Claro ha presentato delle osservazioni al Consiglio di Stato in merito al rapporto sulla consultazione che accompagna il piano direttore. In particolare esprime il suo dissenso sulle risposte date alle sue osservazioni del 24 giugno 2008 sulle schede R6 Sviluppo e contenibilità del piano regolatore e R9 Svago di prossimità.

³ Si tratta delle osservazioni dei Comuni di Giornico (schede P4, R7), Giubiasco (P2, P4), Manno (R8), Riva San Vitale (P4, P7, P9, R7), dell'Ente turistico del Mendrisiotto e del Basso Ceresio (P2, P4, P7, P8, P9, R7) e della Fondazione Monte San Giorgio (P4).

- V9 Stazioni di trasbordo per rifiuti solidi urbani e assimilabili
 V10 Poligoni di tiro

Le osservazioni e le proposte pianificatorie presentate su queste schede saranno, se del caso, considerate dal Consiglio di Stato nel seguito delle procedure o negli aggiornamenti delle schede⁴.

1.2 Lavoro della Commissione

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha nominato una sottocommissione – composta da Luigi Canepa, Giacomo Garzoli, Marco Marcozzi e Angelo Paparelli – che ha proceduto all'istruzione dei ricorsi. La sottocommissione ha sentito tutti i ricorrenti (compreso il Comune di Claro⁵) e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni scritte sul messaggio e sul verbale dell'audizione. La tabella seguente riassume la situazione:

Tabella 1 – Elenco dei ricorsi

Ricorso [n.]	Ricorrente [Comune, ente]	Ricorso [data]	Audizione [data]	Osservazioni scritte [data]
1	Ascona	20.10.2009	15.4.2010	9.6.2010
2	Bellinzona	21.10.2009	1.4.2010	1.4.2010
3	Bissone	21.10.2009	22.4.2010	
4	Chiasso	20.10.2009	22.4.2010	15.6.2010
5	Lavizzara	14.10.2009	10.6.2010	
6	Locarno	21.10.2009	29.4.2010	14.4.2010
7	Losone	21.10.2009	15.4.2010	18.6.2010
8	Lugano, Canobbio e Porza	21.10.2009	22.4.2010	
9	Lugano e Massagno	21.10.2009	22.4.2010	
10	Minusio	19.10.2009	29.4.2010	7.7.2010
11	Muzzano	21.10.2009	24.6.2010	27.7.2010
12	Tenero-Contra	21.10.2009	29.4.2010	7.7.2010
13	Patriziato di Ascona	22.10.2009	15.4.2010	
14	Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca	20.10.2009	29.4.2010	
15	Claro	21.10.2009	1.6.2010	

Il 15 giugno 2010 – unitamente alla sottocommissione che si occupa del messaggio 6309, concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale – la sottocommissione ha sentito il Dipartimento del territorio in merito alla scheda R8 Grandi generatori di traffico; il 24 giugno 2010 ha sentito il Dipartimento del territorio e il Dipartimento delle finanze e dell'economia in merito alla scheda R7 Poli di sviluppo economico. Il 19 agosto 2010 Eros Mellini è entrato nella sottocommissione che esamina i ricorsi.

Il 20 gennaio 2011 la sottocommissione ha sentito il Dipartimento del territorio in merito alla conformità tecnica e giuridica di alcune proposte di decisione (schede P2, R7, R8 e V4).

1.3 Potere decisionale del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio nell'ambito dei ricorsi contro l'approvazione di schede e rappresentazioni grafiche del piano direttore può⁶:

⁴ Per le schede soggette a procedura di consultazione, l'art. 15 cpv. 4 LALPT prevede che le osservazioni e le proposte pianificatorie sono esaminate dal Consiglio di Stato e che se non sono recepite nel seguito della procedura vi è data risposta, globale o singola, in un rapporto scritto.

⁵ Come già indicato, il Comune di Claro ha presentato delle osservazioni al Consiglio di Stato sul rapporto sulla consultazione (art. 13 cpv. 2 LALPT). Prudenzialmente il Consiglio di Stato le ha considerate come ricorso e le ha trattate nel messaggio al punto 3.7 concernente la scheda R6. La legge indica esplicitamente che il ricorso può essere presentato contro le schede e le rappresentazioni grafiche di categoria dato acquisito (art. 18 cpv. 1 e 3 LALPT).

⁶ Cfr. RDAT II-1997, N. 51, pag. 181.

1. Respingere un ricorso (la decisione impugnata è confermata).
2. Accogliere un ricorso e ...
 - a) ... riformare la decisione impugnata (l'autorità di ricorso sostituisce la decisione impugnata con una propria decisione);
 - b) ... annullare (cassare) la decisione impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione ai sensi dei considerandi esposti nella decisione sul ricorso.

Il Gran Consiglio è vincolato dalle domande delle parti e non può scostarsene a loro vantaggio o pregiudizio.

2. RUOLO DEL PIANO DIRETTORE

2.1 Quadro di riferimento federale

La legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979, obbliga la Confederazione, i Cantoni e i Comuni ad elaborare e a coordinare le pianificazioni necessarie alla realizzazione dei rispettivi compiti d'incidenza territoriale (art. 2 LALPT). Essi sono tenuti a perseguire gli obiettivi fissati dalla legge (art. 1 LPT) e ad osservare i principi che costituiscono il fondamento della pianificazione del territorio (art. 3 LPT). La popolazione deve essere informata ed avere parte attiva al processo di elaborazione dei piani (art. 4 LPT).

Contenuto del Piano direttore

Le disposizioni relative ai Piani direttori cantonali sono contenute negli art. 6-12 LPT e negli art. 4-13 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) del 28 giugno 2000. La legge federale stabilisce il contenuto minimo del Piano direttore, vale a dire (art. 8 LPT):

- a) le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo auspicabile;
- b) i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione di questi compiti.

L'ordinanza precisa che esso deve contenere i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione con la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi nonché definire l'indirizzo della pianificazione e ulteriori collaborazioni.

In particolare, il Piano direttore deve indicare (art. 5 cpv. 2 OPT):

- a) come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti);
- b) quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi);
- c) quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari).

2.2 Quadro di riferimento cantonale

La legge sulla pianificazione cantonale (LPC), del 10 dicembre 1980, ha inserito il Piano direttore nel contesto più ampio della pianificazione politica. Quale strumento della politica di organizzazione del territorio, il Piano direttore trae riferimento dagli indirizzi di sviluppo socio-economico e di politica finanziaria del Cantone e completa gli strumenti della pianificazione politica cantonale affiancandosi al Rapporto sugli indirizzi, alle Linee

direttive e al Piano finanziario quadriennali con i quali è coordinato. Il Rapporto sugli indirizzi, sul quale si fonda la revisione del Piano direttore, è stato adottato dal Consiglio di Stato il 3 dicembre 2003 e discusso dal Gran Consiglio il 10 aprile 2006.

Gli art. 12-23 LALPT contengono le disposizioni relative al Piano direttore.

Il Piano direttore assicura una pianificazione coerente e continua del territorio cantonale ed è inteso in particolare a (art. 12 cpv. 1 LALPT):

- a) determinare le grandi linee dell'organizzazione territoriale e dell'uso del suolo per un armonioso sviluppo socioeconomico ed il rispetto delle esigenze ambientali;
- b) garantire il necessario coordinamento delle pianificazioni cantonali, di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni regionali e comunali tra loro.

2.3 Disegno di legge sullo sviluppo territoriale

Il 9 dicembre 2009 il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio 6309 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale (Lst).

Per quanto riguarda il Piano direttore (art. 8-17 Lst), il progetto propone in particolare tre novità procedurali:

- una nuova procedura di adozione delle schede di dato acquisito;
- la semplificazione delle schede di informazione preliminare e risultato intermedio;
- la sistematizzazione dei casi di modifica.

Il disegno di legge sullo sviluppo territoriale propone anche di conferire un quadro legislativo proprio a due temi emergenti oggetti di ricorsi: i grandi generatori di traffico (art. 71-74 Lst) e il paesaggio (art. 94-102 Lst).

Nuova procedura per le schede di categoria di dato acquisito

Nel messaggio 6309 il Consiglio di Stato ricorda che, già all'atto dell'adozione del primo piano direttore, emersero visioni discordanti riguardo alle competenze sulla procedura di adozione delle schede. Il Consiglio di Stato ha sempre sostenuto che le schede sono uno strumento operativo e gestionale, la cui adozione e tenuta a giorno spetta all'Esecutivo. Il Gran Consiglio considera invece che le schede integrino opzioni fondamentali di politica pianificatoria, sulle quali esige in ogni caso di esprimersi. Il modello in vigore risale al 1995; nel 2000 il Gran Consiglio ha respinto una proposta volta a eliminare il ricorso e a conferire la competenza integrale sulle schede al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato afferma che in questi anni di pratica anche il parlamento è giunto a riconoscere con l'esecutivo che il diritto di ricorso genera procedure complesse e tempi lunghi cui consegue una almeno parziale inefficacia del piano. Pertanto propone di eliminare il ricorso e di assegnare al Gran Consiglio la competenza di adozione delle schede⁷. Questo modello riprende gli elementi di un'iniziativa parlamentare generica del 2000⁸.

Questa proposta era già stata anticipata nel Rapporto esplicativo 2006. Nel rapporto 5843R del 2007 sull'adozione degli obiettivi pianificatori cantonali, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio aveva indicato che una valutazione concreta della proposta di nuova procedura d'adozione delle schede di dato acquisito sarebbe stata

⁷ L'art. 13 del disegno di legge sullo sviluppo territoriale concernente la procedura d'approvazione di schede e piani di dato acquisito propone quanto segue:

¹ Il Consiglio di Stato elabora le schede di dato acquisito ed i piani.

² Il Gran Consiglio li adotta con decisione definitiva.

³ Se si impongono emendamenti sostanziali, il Gran Consiglio li rinvia al Consiglio di Stato per la rielaborazione.

⁸ Iniziativa parlamentare generica presentata il 6 novembre 2000 da Thomas Arn e confirmatari per una nuova procedura di approvazione delle schede di categoria dato acquisito del Piano direttore cantonale.

possibile solo sulla base del progetto completo di revisione della LALPT, precisando anche che l'iniziativa parlamentare aveva una motivazione diversa da quella del Consiglio di Stato⁹.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio si esprimerà sulla proposta nell'ambito del relativo rapporto.

3. CONSIDERAZIONI GENERALI

3.1 Temi principali sollevati dai ricorsi

I ricorsi possono essere suddivisi per temi in quattro gruppi distinti:

- A. Poli di sviluppo economico e grandi generatori di traffico
Ricorsi di Bellinzona, Canobbio, Chiasso, Locarno, Losone, Lugano, Massagno e Porza.
- B. Laghi e rive lacustri
Ricorsi di Ascona, Bissone, Minusio, Muzzano, Tenero-Contra, Patriziato di Ascona, Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca.
- C. Rapporto tra Piano direttore e piani regolatori
Ricorsi di Ascona e Locarno contro le schede concernenti: progetti di paesaggio comprensoriale, componenti naturali, territorio agricolo, sviluppo e contenibilità del PR, suolo, rumori, pericoli naturali.
- D. Temi particolari
Ricorsi di Locarno contro la scheda concernente il bosco, Ascona contro il concetto d'organizzazione territoriale dell'agglomerato locarnese, Muzzano contro la rete tram del Luganese e Lavizzara contro la scheda concernente l'energia.

3.2 Obiettivi pianificatori cantonali

Il 29 marzo 2007, nel rapporto sul messaggio 5843 concernente l'adozione degli obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio aveva espresso una serie di considerazioni particolari, da intendere come spunti o raccomandazioni per l'elaborazione della parte operativa del Piano direttore.

Per garantire una certa coerenza delle proposte della commissione e delle decisioni del Gran Consiglio – ma, se del caso, anche per aggiornare o correggere valutazioni superate – si ritiene opportuno ricordare alcune di queste considerazioni. In particolare quelle che riguardano temi toccati dai ricorsi come i poli di sviluppo economico (PSE), i grandi generatori di traffico (GGT), i laghi e le rive lacustri e il rapporto con i piani regolatori comunali.

3.3 Poli di sviluppo economico e grandi generatori di traffico

Al momento della consultazione sugli obiettivi pianificatori cantonali, nel 2005, la maggior critica rivolta al Piano direttore del 1990 è stata la seguente: perché non è riuscito a indirizzare diversamente lo sviluppo del Pian Scairolo e della Piana di San Martino?

⁹ L'iniziativa parlamentare era intesa anche come mezzo di pressione per far partire la revisione del Piano direttore (cfr. verbale della commissione del 27 settembre 2000).

Nel rapporto sulla consultazione¹⁰, il Consiglio di Stato rispondeva che le politiche settoriali sugli insediamenti, sulle zone d'attività industriali e artigianali, sui trasporti e le vie di comunicazione contenevano una serie di obiettivi che, di principio, avrebbero dovuto evitare l'insorgere di situazioni come quelle indicate. Il fenomeno dei centri commerciali, che negli ultimi 15 anni ha peraltro conosciuto uno sviluppo notevole e difficilmente prevedibile, ha mostrato i limiti degli strumenti a disposizione. L'applicazione delle disposizioni pianificatorie si è rivelata complessa e il coordinamento con la legislazione ambientale (aria e rumori) non sempre facile.

Strategia d'intervento

La strategia d'intervento per correggere gli effetti indesiderati dello sviluppo delle zone indicate e per evitare l'espansione di questi problemi anche in altre zone del Cantone si basa principalmente su due politiche, i poli di sviluppo economico (PSE) e i grandi generatori di traffico (GGT):

- la politica dei poli di sviluppo economico è impostata come una politica attiva, di promozione di attività possibilmente di elevato valore aggiunto, soprattutto produttive;
- la politica dei grandi generatori di traffico è invece volutamente una politica più difensiva, di contenimento degli effetti negativi (forti flussi di traffico, inquinamento atmosferico, inquinamento fonico, ...) in particolare delle attività legate agli acquisti e al tempo libero.

In cinque comparti del territorio cantonale queste due politiche si sovrappongono. I comparti di Castione, Riazzino (Locarno e Lavertezzo), Veduggio (Agnò, Bioggio e Manno), Pian Scairolo (Collina d'Oro, Grancia e Lugano), San Martino (Mendrisio) sono, in effetti, inclusi sia nell'elenco dei PSE (scheda R7) sia nell'elenco delle ubicazioni potenzialmente idonee per GGT (scheda R8).

Considerazioni particolari della commissione nel rapporto sugli obiettivi pianificatori

Nel rapporto del 2007 sugli obiettivi pianificatori la Commissione speciale per la pianificazione aveva già approfondito i temi dello sviluppo economico e dei centri commerciali, sia in relazione al ruolo del Piano direttore sia in relazione all'ambito Rete urbana. In particolare aveva espresso delle considerazioni sulla necessità di un miglior coordinamento delle politiche settoriali, sull'importanza di assicurare la compatibilità con gli strumenti della politica regionale e sulla politica degli agglomerati.

La commissione si soffermava inoltre sugli aiuti diretti¹¹ e indiretti¹² previsti dalla legge cantonale sull'innovazione economica del 25 giugno 1997, sull'analisi urbanistica ed economica delle dinamiche insediative che si sono verificate nel settore produttivo cantonale negli ultimi vent'anni e sull'esempio del Canton Berna.

Nel frattempo nel 2008 il Cantone ha stipulato con la Confederazione la Convenzione sulla promozione del programma di attuazione della politica regionale per gli anni 2008-2011. Attualmente è in corso l'elaborazione dei programmi d'agglomerato del Bellinzonese e del Locarnese e la rielaborazione dei programmi d'agglomerato del Luganese e del Mendrisiotto. D'altro canto, nel 2008 il Canton Berna ha allestito un nuovo rapporto sul suo programma di poli di sviluppo economico.

¹⁰ Un progetto per il Ticino, Rapporto sulla consultazione, maggio 2006, punto B.1.1.

¹¹ Contributi a fondo perso per investimenti, agevolazioni fiscali.

¹² Promozione delle zone industriali d'interesse cantonale, zone industriali d'interesse locale, promozione della piazza economica ticinese, aiuti per la formazione professionale e l'autoimprenditorialità.

3.4 Laghi e rive lacustri

Nel rapporto del 2007 sugli obiettivi pianificatori la Commissione speciale per la pianificazione ricordava che, il 22 aprile 2002, il Gran Consiglio aveva accolto parzialmente la mozione Arigoni che chiedeva di allestire un catasto sulla situazione delle rive dei principali laghi e fiumi e di predisporre un piano d'intervento che determini la casistica, le modalità, le tappe e i crediti per il rientro in possesso delle rive dei laghi e dei fiumi entro 10 anni¹³. Contrariamente al Consiglio di Stato, che riteneva che l'attuazione di un tale programma dipendesse dai Comuni, il Gran Consiglio aveva indicato che il problema del recupero delle rive dei laghi sarebbe dovuto essere affrontato a livello cantonale. La scheda P7 Laghi e rive lacustri si basa sullo *Studio generale relativo al recupero delle rive e dei laghi*¹⁴, allestito per rispondere alla richiesta del Gran Consiglio.

3.5 Rapporto tra Piano direttore e piani regolatori

Nel rapporto del 2007 sugli obiettivi pianificatori la Commissione speciale per la pianificazione indicava che si deve cercare di trovare la combinazione ottimale tra un Piano direttore «snello», che non si perde nei dettagli, e un Piano direttore «forte», che costituisce un punto di riferimento preciso in tutte le fasi della pianificazione locale. La conciliazione tra il rispetto dei principi pianificatori, da una parte, e il rispetto dell'autonomia comunale, dall'altra, dovrà forzatamente passare da un miglior uso del territorio¹⁵. Inoltre, in relazione al modello territoriale e ai quattro ambiti tematici la commissione si esprimeva, ad esempio, anche sull'opportunità di un approccio il più possibile operativo.

Difficoltà di comprensione e di approccio tra Cantone e Comuni

Il nuovo Piano direttore è stato contestato da un numero tutto sommato ridotto di ricorsi. Al di là del quadro tecnico e giuridico dello strumento, la sottocommissione che ha proceduto alle audizioni dei ricorrenti ha comunque rilevato una grossa difficoltà di comprensione e di approccio tra Cantone e Comuni. Questa difficoltà è la radice di molti problemi. Concetti generali come la distinzione tra suburbano e periurbano, una politica integrata del paesaggio, un uso più sostenibile del suolo, la prevenzione, la compensazione di effetti ambientali negativi in un'altra area o in un altro settore – enunciati in modo pomposo al momento della definizione degli obiettivi pianificatori cantonali – sovente non passano. Molti amministratori comunali hanno l'impressione di essere soffocati dal Cantone o – quasi all'opposto – di non essere considerati.

Certamente non si può affermare che ci sia un'intenzione da parte del Cantone né di soffocare né di ignorare i Comuni. C'è, però, una quantità di leggi per le quali sono state create delle unità amministrative che devono valutare piani e progetti. Ogni singolo ufficio

¹³ Cfr. rapporto 5001R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 2.5.2000 concernente la mozione 8.11.1999 presentata da Giuseppe (Bill) Arigoni relativa alla richiesta di allestimento di un piano d'intervento per il recupero delle rive entro 10 anni. La mozione era stata accolta nei seguenti termini:

1. *Il Cantone allestisce un nuovo rilievo della situazione, in particolare con una documentazione fotografica aggiornata che possa servire anche da base per l'esame di atti pianificatori, domande di costruzione, concessioni, ... Affinché questo lavoro possa essere effettuato in modo razionale e mirato è necessario che i servizi cantonali interessati indichino preventivamente tutta la documentazione esistente e i progetti e i conflitti già conosciuti.*
2. *Nell'ambito del Piano direttore il Cantone promuove uno studio per agevolare il pubblico percorso delle rive dei laghi conformemente al principio stabilito dalla legge federale sulla pianificazione del territorio:*
 - *da una parte, definendo le funzioni principali delle singole rive e analizzando i conflitti (in particolare tra uso pubblico e uso privato) e le possibili soluzioni;*
 - *dall'altra, verificando la fattibilità dei progetti esistenti e elaborando delle proposte, anche innovative, per raggiungere lo scopo indicato;*
 - *prevedendo inoltre un piano di investimenti con scadenze precise (per es. sul modello delle piste ciclabili);*
 - *vista la larga disponibilità di dati si fissa un termine per l'elaborazione di questo studio di 1 anno.**In questo lavoro devono essere coinvolti anche i Comuni.*

¹⁴ Dipartimento del territorio, *Studio generale relativo al recupero delle rive dei laghi, elementi per la pianificazione* (a cura di DIONE SA, Locarno), 2006.

¹⁵ Cfr. 5843R, punto. 2.4 Ruolo del Piano direttore, Considerazioni particolari.

fa la sua analisi, a dipendenza del suo punto di vista. Chi si trova a dirigere queste unità deve evidentemente rispettare la sua legge, ma spesso lo fa – volutamente o costretto dalle circostanze – in modo parziale.

La commissione era già entrata nel merito di questo problema nel rapporto sugli obiettivi pianificatori, sottolineando la necessità di sviluppare una cultura professionale interdisciplinare. Inoltre aveva anche indicato che nella pianificazione locale la ponderazione degli interessi deve avvenire in modo più trasparente, ad esempio adottando coerentemente la suddivisione in quattro ambiti tematici degli obiettivi pianificatori (Patrimonio, Rete urbana, Mobilità, Vivibilità).

4. PROGETTI DI PAESAGGIO COMPrensORIALE (SCHEDA P2)

4.1 Oggetto del ricorso

La Città di Locarno chiede di stralciare la scheda P2 Progetti di paesaggio comprensoriale (PPC). La richiesta è motivata con la mancanza di una base legale, la ridondanza con i compiti già attribuiti al Cantone, la limitazione dell'autonomia per le pianificazioni locali e l'estrema difficoltà di una concreta applicazione.

Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, spiegando che il PPC è un metodo di lavoro e che il suo scopo è di dare maggiore concretezza alla politica del paesaggio delineata con la scheda P1 Paesaggio.

Il 14 aprile 2010 la Città di Locarno ha ribadito la sua posizione. Dal profilo giuridico, il messaggio fa riferimento ad indicazioni contenute nel disegno di legge sullo sviluppo territoriale, quindi si configura un effetto anticipato della stessa nei confronti degli strumenti del Piano direttore, ciò che concretamente non è ammissibile. Quanto alla natura della scheda, rileva come le linee guida fornite conducono all'elaborazione di piani concreti, da considerarsi a tutti gli effetti degli strumenti e non solamente un metodo di lavoro.

Fermo restando la carenza di base legale, viste la ridondanza con i compiti già attribuiti al Cantone e le difficoltà operative, vi è il rischio che con l'approvazione di questa scheda – ed in assenza di iniziativa a livello locale per l'elaborazione di un PPC – a doverne subire le conseguenze saranno inevitabilmente proprio i processi pianificatori locali, sia per quanto attiene alla definizione dei contenuti ed estensione delle varie zone, sia nell'elaborazione dei piani del paesaggio dei singoli piani regolatori.

4.2 Politica del paesaggio

L'obiettivo pianificatorio n. 1, approvato dal Gran Consiglio nel 2007, indica:

Tutelare e valorizzare il paesaggio attraverso progetti comprensoriali che integrino le componenti naturali, i laghi e i corsi d'acqua, il territorio agricolo e forestale, nonché gli insediamenti tradizionali e moderni.

Il termine paesaggio è inteso come una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, conformemente alla Convenzione europea del paesaggio, ratificata dalla Svizzera nel 2000.

La scheda P1 Paesaggio definisce gli otto indirizzi della politica del paesaggio [2.1-8].

Tabella 2 – Indirizzi della politica del paesaggio

Indirizzi della politica del paesaggio	Obiettivi principali
1. Leggere e interpretare il paesaggio	Verificare e valutare gli elementi che, nel loro insieme, determinano la specificità e l'originalità di un sito.
2. Rispettare la morfologia del paesaggio	Rispettare le forme del territorio nei suoi tratti essenziali e caratteristici, non stravolgere gli aspetti visibili e fondamentali dell'orografia.
3. Qualità degli insediamenti e dello spazio costruito	Incentivare la qualità degli insediamenti, in particolare attraverso un'attenzione verso la progettazione degli spazi pubblici.
4. Paesaggi ordinari, paesaggi esemplari e caratteristici	Non alterare i valori da tutti riconosciuti dei paesaggi esemplari e caratteristici, recuperare il ruolo sociale e della qualità di vita dei paesaggi ordinari dove si svolge la vita della maggior parte delle persone.
5. Alternanza tra territorio edificato e spazi liberi nel fondovalle	Conservare gli spazi liberi nel fondovalle attraverso il contenimento delle zone edificabili per evitare un'ulteriore banalizzazione del territorio.
6. Conservazione degli spazi aperti nel territorio montano e alpino	Sostenere l'agricoltura di montagna, definire zone prioritarie di mantenimento degli spazi aperti, gestire attivamente il territorio correlato ai rustici.
7. Patrimonio naturalistico e storico culturale	Salvaguardare i monumenti e le strutture del paesaggio che testimoniano del nostro passato, salvaguardare le componenti naturali e le loro interazioni con le attività antropiche.
8. Valorizzazione delle acque	Tutelare e valorizzare le acque nelle sue svariate forme che caratterizzano in modo marcato e originale il paesaggio.

Concretizzazione della politica del paesaggio

La scheda P1 indica che politica del paesaggio si concretizza attraverso la sommatoria delle singole misure e dei progetti legati ai quattro ambiti del Piano direttore e in particolare a quello del Patrimonio. Inoltre, gli otto indirizzi della politica del paesaggio sono da perseguire attraverso le seguenti misure specifiche:

- i progetti di paesaggio su scala comprensoriale o locale;
- i paesaggi esemplari e caratteristici, concretizzando gli obiettivi di valorizzazione degli oggetti dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale, elaborando l'inventario dei paesaggi d'interesse cantonale e definendo, tramite i piani regolatori, i paesaggi caratteristici d'importanza locale;
- le linee di forza del paesaggio;
- la revisione della modalità di integrare il tema del paesaggio nei piani regolatori;
- l'accompagnamento paesaggistico dei grandi progetti.

4.3 Disegno di legge sullo sviluppo territoriale

Il titolo V del disegno di legge sullo sviluppo territoriale contiene il quadro normativo della politica cantonale del paesaggio. Il primo capitolo (art. 94-96) indica obiettivi e principi e rimanda agli indirizzi di tutela e valorizzazione del paesaggio del Piano direttore.

Il secondo capitolo indica misure e organizzazione. Le misure di tutela sono costituite dai paesaggi con contenuti e valori importanti (art. 97-98 Lst); le misure di valorizzazione dal

progetto di paesaggio (art. 99-100 Lst)¹⁶. L'organizzazione è costituita dalla Commissione del paesaggio, l'organo consultivo del Consiglio di Stato che ha il compito di esprimere un giudizio di qualità paesaggistica sugli strumenti della pianificazione territoriale, sui progetti di paesaggio e su progetti di grande rilevanza territoriale (art. 101-102 Lst).

4.4 Progetto di paesaggio comprensoriale

La scheda P2 suddivide il territorio cantonale in 22 comprensori di progettazione paesaggistica, specifica le due fasi di elaborazione dei progetti di paesaggio comprensoriale (lettura e analisi di ogni singolo comprensorio da parte del Cantone, formulazione di obiettivi e misure di valorizzazione paesaggistica da parte degli enti e degli attori locali) e indica che il Cantone formula delle direttive di metodo per l'allestimento dei progetti di paesaggio comprensoriale. Inoltre precisa i compiti della Sezione dello sviluppo territoriale, degli altri servizi cantonali interessati, della Commissione del paesaggio, della Commissione dei beni culturali e dei Comuni.

Comprensori paesaggistici

I 22 comprensori paesaggistici indicati nell'allegato I della scheda P2 coincidono con i 22 comprensori del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione, approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010.

Il territorio della Città di Locarno è suddiviso in due comprensori:

- Locarnese
Comprende i Comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Ascona, Brissago, Ronco s. Ascona, Losone, Gambarogno, Tegna, Verscio, Cavigliano, Tenero-Contra, Minusio, Brione s. Minusio.
- Bellinzonese e Piano di Magadino
Comprende i Comuni di Locarno, Gordola, Lavertezzo, Cugnasco-Gerra, Bellinzona, Arbedo-Castione, Lumino, Monte Carasso, Gudo, Sementina, Gorduno, Giubiasco, Pianezzo, Camorino, Sant'Antonino, Cadenazzo.

Parco del Piano di Magadino e programmi d'agglomerato

Attualmente questi due comprensori sono interessati da altre procedure in corso, che toccano anche l'aspetto del paesaggio: il Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino¹⁷ e i Programmi d'agglomerato del Locarnese¹⁸ e del Bellinzonese.

Il PUC del Parco del Piano di Magadino considera il paesaggio in una visione d'insieme, come risultato della reciproca valorizzazione di agricoltura, natura e svago. Uno studio di base ha osservato e qualificato tutti i comparti del Piano tramite criteri oggettivi, tenendo in considerazione anche le importanti relazioni tra il Parco e i versanti montani. I Programmi

¹⁶ L'art. 99 del disegno di Lst indica i contenuti del piano del paesaggio:

¹Il progetto di paesaggio programma interventi mirati di valorizzazione del paesaggio.

²Esso è di tipo comprensoriale o locale.

³Il Consiglio di Stato definisce le modalità di elaborazione ed attuazione del progetto.

L'art. 100 del disegno di Lst indica la ripartizione dei compiti:

¹I Comuni, che possono costituirsi in associazione aperta ad altri enti pubblici, persone giuridiche o privati, o i Patriziati per il progetto di paesaggio locale, fungono di regola da promotori.

²Essi coinvolgono la popolazione locale nell'elaborazione del progetto.

³Il Cantone fornisce consulenza ai promotori, coordina i progetti di paesaggio comprensoriali e verifica la conformità dei progetti di paesaggio locali; eccezionalmente può fungere da promotore.

¹⁷ Il PUC del Parco del Piano di Magadino interessa direttamente i Comuni di Locarno, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Giubiasco, Gordola, Gudo, Sant'Antonino, Sementina.

¹⁸ Il Programma d'agglomerato del Locarnese interessa i Comuni di Locarno, Ascona, Avegno-Gordevio, Brione s. Minusio, Brissago, Cavigliano, Centovalli, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Losone, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco s. Ascona, Tegna, Tenero-Contra, Verscio.

d'agglomerato considerano invece il paesaggio dal punto di vista dello sviluppo degli insediamenti (riduzione della dispersione insediativa, miglioramento della qualità degli spazi pubblici) e del consumo di risorse (riduzione del consumo di superficie, valorizzazione dei paesaggi e degli spazi naturali).

Il Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione interessa anche i comprensori del Locarnese e del Bellinzonese e Piano di Magadino (comprensori n. 11 e 12). Sul territorio della Città di Locarno non sono comunque stati delimitati dei paesaggi con edifici e impianti protetti.

Va inoltre aggiunto che – nell'ambito del campo d'attività *Territorio, cultura e paesaggio* – anche la politica regionale persegue un aumento della competitività territoriale a livello nazionale e internazionale, attraverso iniziative e progetti a carattere innovativo e a forte valore aggiunto in grado di valorizzare i beni paesaggistici e culturali del territorio.

Esigenze della Città di Locarno

Le esigenze della Città di Locarno nell'ambito dei processi pianificatori locali sono legati alla conclusione della revisione del piano regolatore del Settore 4 – in particolare alla zona dei Saleggi e del Delta della Maggia – e all'elaborazione del piano del paesaggio su tutto il territorio comunale. Nell'audizione del 29 aprile 2010, i rappresentanti della Città hanno indicato esplicitamente che il ricorso contro singole schede e le osservazioni sul messaggio vanno letti nel senso di rendere concreti e applicabili sul territorio gli indirizzi e le misure del Piano direttore.

La zona dei Saleggi e del Delta della Maggia è interessata da diverse schede di Piano direttore, in particolare dai seguenti oggetti ripresi anche sulla carta di base:

- scheda P1, linea di forza del paesaggio [3.3, dato acquisito];
- scheda P7, Comparto turistico-ricreativo di Locarno-Delta Maggia [3.1.b.1, aree soggette a pianificazione specifica, dato acquisito], area di svago a lago Locarno-Delta Maggia [3.2.e.2, dato acquisito] e passeggiata Ascona-Locarno [3.2.f.1, dato acquisito];
- scheda P8, superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) [3.1, dato acquisito];
- scheda R9, area di svago di prossimità Terre di Pedemonte-Delta della Maggia [3.2.g, risultato intermedio];
- scheda V5, provvedimenti pianificatori per insediamenti in zone esposte a pericoli naturali [3.1, dato acquisito; allegato I, carta di sintesi].

La Città teme che le misure concernenti le linee di forza del paesaggio (in relazione alla scheda R6 Sviluppo e contenibilità del piano regolatore), il progetto di paesaggio comprensoriale, le SAC, la protezione qualitativa del suolo (scheda V2 Suolo) e l'esonazione del Verbano possano compromettere o rendere estremamente difficoltosa la pianificazione della zona dei Saleggi. Per contro, non ricorre contro la scheda P7 in quanto, in collaborazione con il Cantone, ha già elaborato un concetto di sviluppo della riva del lago, dal Bosco Isolino al Delta della Maggia.

Progetto di paesaggio comprensoriale e piano del paesaggio

In relazione all'elaborazione del piano del paesaggio su tutto il territorio comunale, la Città di Locarno chiede se bisogna attendere i progetti di paesaggio comprensoriale oppure se si può procedere ugualmente, senza il rischio di dover rifare tutto. In ogni caso ritiene che, laddove ci sono esigenze particolari a livello di piano del paesaggio, il coordinamento tra i piani regolatori dei singoli Comuni debba avvenire nell'ambito degli strumenti già disponibili, senza crearne uno nuovo, complesso e di difficile attuazione.

L'audizione del 29 aprile 2010 ha permesso di focalizzare il problema:

- da una parte, il Cantone ribadisce che il progetto di paesaggio comprensoriale è un nuovo approccio, non un nuovo strumento, e che i comprensori sono stati stabiliti in modo non vincolante; da dei test in corso sulla Valle Verzasca e la Lavizzara potranno, se del caso, scaturire delle indicazioni utili, ma non c'è un obbligo di procedere all'elaborazione dei PPC per elaborare o aggiornare i piani del paesaggio dei piani regolatori comunali;
- dall'altra, la Città comprende le intenzioni del progetto, ma rileva la discrepanza tra queste intenzioni e il testo vincolante della scheda.

4.5 Opzioni di sviluppo del paesaggio e coordinamento delle politiche settoriali

Gli indirizzi della politica del paesaggio sono definiti dalla scheda P1. La scheda P2 non entra nel merito dei contenuti dei progetti di paesaggio comprensoriale, ma rimanda a direttive di merito che saranno elaborate dall'Ufficio della natura e del paesaggio.

Progetto territoriale Svizzera

A livello nazionale, il tema del paesaggio e del coordinamento delle politiche settoriali è stato affrontato con la concezione *Paesaggio svizzero* del 1997 e il *Progetto territoriale Svizzera*, attraverso il quale la Confederazione sta rivedendo le linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero. In quest'ambito l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) ha definito sei tipologie di paesaggio e per ogni tipologia ha elaborato delle opzioni di sviluppo (36 in totale)¹⁹. In questi scenari si possono chiaramente riconoscere delle situazioni del nostro Cantone. Il comparto turistico-ricreativo *Locarno-Delta della Maggia*, l'area di svago di prossimità *Terre di Pedemonte-Delta della Maggia* e il *Parco del Piano di Magadino* si inseriscono nelle opzioni di sviluppo A3 *Riqualifica ecologica dello spazio urbano* e C7 *Riqualifica dei paesaggi fluviali e di svago*²⁰.

Le singole opzioni di sviluppo descritte dall'istituto federale sono in parte auspiccate, in parte non auspiccate, in parte conflittuali. Il WSL ha anche esaminato quali sono le condizioni quadro per promuovere le opzioni auspiccate rispettivamente in quali settori bisogna intervenire per contrastare le opzioni non auspiccate²¹. Così risulta ad esempio che per la tipologia dei paesaggi urbani la formulazione di strategie nel settore della politica degli agglomerati riveste una grande importanza. Ciò va un po' a confermare quanto già indicato dalla commissione nel rapporto sugli obiettivi pianificatori del 2007, vale a dire che gli obiettivi e le strategie per il paesaggio andrebbero inseriti nella politica degli agglomerati rispettivamente nella politica regionale.

Politica degli agglomerati e politica dello spazio rurale

La politica degli agglomerati dispone già di uno strumento concreto – il programma d'agglomerato – orientato ai problemi e all'attuazione, di tipo partecipativo e con

¹⁹ Il WSL ha allestito una sintesi scientifica che formula e visualizza diversi scenari di sviluppo del paesaggio in Svizzera. Il suo compito era di descrivere delle idee spaziali esplicite dello sviluppo dei paesaggi naturali non edificati, come pure degli spazi attorno agli insediamenti. Per ogni tipologia di paesaggio ha mostrato diverse opzioni di sviluppo. Lo scopo è quello di garantire anche in futuro la promozione di un paesaggio ben strutturato e di assicurare la competenza delle autorità coinvolte. Il lavoro propone una scelta delle opzioni auspicabili e spiegazioni in merito alle condizioni quadro necessarie per la loro messa in pratica. Queste opzioni sono state situate nel contesto generale grazie a una serie di ipotesi (megatrend). L'orizzonte temporale è di 25 anni. (Frick, Jaqueline & Tobias, Silvia (2008). Raumkonzept Schweiz: Optionen für die Landschaftsentwicklung. Birmensdorf: Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL).

²⁰ Queste situazioni riguardano le tipologie A Paesaggi urbani e C Altipiano e grandi vallate. Nel rapporto 6224R del 27 aprile 2010 concernente l'approvazione del Piano cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti erano già state indicate altre situazioni che riguardano invece le tipologie E Piccole e medie valli di montagna e F Paesaggi vicini allo stato naturale.

²¹ Sono stati considerati 5 campi d'azione che riguardano lo sviluppo territoriale in senso stretto (politica dell'ordinamento territoriale, politica degli agglomerati, politica dello spazio rurale, strumenti pianificatori, diritto pianificatorio) e 7 campi d'azione che lo riguardano in senso lato (politica regionale e turismo, agricoltura e economia forestale, pericoli naturali e economia delle acque, natura e paesaggio, protezione dell'ambiente, trasporti, infrastrutture nel settore energia, militare e sport).

un'impostazione modulare²². Come già accennato, i programmi d'agglomerato attualmente in elaborazione considerano il paesaggio dal punto di vista dello sviluppo degli insediamenti e del consumo delle risorse.

Per le opzioni di sviluppo del paesaggio che concernono le valli di montagna e degli spazi vicino allo stato naturale, il WSL attribuisce molta importanza alla politica dello spazio rurale e alla politica regionale e del turismo. La politica dello spazio rurale è ad uno stadio iniziale; anche a livello federale è ancora a livello di progetti modello²³. D'altra parte, la politica regionale dispone di un programma cantonale d'attuazione, ma non prevede uno strumento specifico che traduce e visualizza le misure sul territorio.

Necessità di riposizionare il progetto di paesaggio comprensoriale

Il progetto di paesaggio comprensoriale ha la sua ragione d'essere, ma alla luce delle considerazioni precedenti dovrebbe essere riposizionato. In generale:

- negli agglomerati, il progetto di paesaggio comprensoriale potrebbe essere un modulo che, se necessario, completa il programma d'agglomerato;
- nello spazio rurale, il progetto di paesaggio comprensoriale dovrebbe promuovere il coordinamento delle principali politiche settoriali, in modo che il paesaggio possa effettivamente assumere quel ruolo di risorsa, in funzione della qualità di vita e del turismo, auspicato al momento della definizione dell'ambito Patrimonio.

Evidentemente, vista l'estensione degli agglomerati, possono esserci delle sovrapposizioni parziali. Progetti di paesaggio comprensoriale della Valle Maggia, dell'Onsernone e Centovalli o del Gambarogno possono comunque tranquillamente sovrapporsi al Programma d'agglomerato del Locarnese in quanto quest'ultimo si concentra sugli insediamenti. In questo modo è anche possibile dissipare i dubbi legati alla definizione dei perimetri, ai tempi e ai mezzi dei progetti di paesaggio comprensoriale già espressi dalla commissione nel rapporto sugli obiettivi pianificatori del 2007 e ribaditi dalla Città di Locarno nell'audizione del 29 aprile 2010.

²² Nel 2003 l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale sintetizzava la natura del programma d'agglomerato (allora ancora denominato progetto d'agglomerato) come segue:

- Il progetto d'agglomerato è un piano d'azione messo a fuoco sui problemi riconosciuti prioritari. Esso stabilisce le condizioni quadro organizzative, finanziarie e temporali in vista dell'attuazione delle misure.
- Il progetto d'agglomerato è il prodotto della collaborazione dei principali operatori comunali e cantonali. Il suo contenuto è indipendente dalla competenza cantonale o comunale per le misure.
- Il progetto d'agglomerato è il risultato di un processo condotto sotto la responsabilità degli attori politici. Un processo limitato al livello tecnico delle amministrazioni non potrebbe assicurare presso le cerchie politiche e la popolazione l'elevato consenso necessario all'attuazione.
- Il progetto d'agglomerato può essere sviluppato a tappe – in corrispondenza delle esigenze che si sviluppano e cambiano nel tempo.
- Il progetto d'agglomerato è vincolante per le autorità cantonali e comunali.
- In un primo passo, l'agglomerato riflette a livello strategico sull'auspicato sviluppo dello stesso. Da questa visione globale, i responsabili stabiliscono i campi d'azione prioritari.
- I campi d'azione prioritari vengono concretati a tappe sotto forma di moduli d'azione. I moduli d'azione stabiliscono le misure necessarie, ne specificano gli effetti e determinano le conseguenze finanziarie e organizzative per l'attuazione.

In relazione al cofinanziamento delle infrastrutture del traffico d'agglomerato, la Confederazione ha nel frattempo definito i requisiti minimi di coordinamento nei settori dei trasporti e degli insediamenti. (Per semplicità, quando si parla di programmi d'agglomerato di seconda generazione si intende la parte Trasporti e insediamenti.)

²³ Con i progetti modello *Sinergie nello spazio rurale* la Confederazione incentiva progetti che richiedono il coordinamento di diversi settori e politiche settoriali. Gli enti responsabili possono essere attori sia pubblici sia privati. Ciò che conta è che vengano sperimentate soluzioni innovative. Le priorità tematiche sono la gestione del territorio, sistemi di compensazione vantaggi-oneri, la rivalutazione dei paesaggi naturali d'importanza nazionale (IFP), i parchi nazionali, lo sfruttamento di potenziali regionali nel campo delle energie rinnovabili, i centri regionali e la loro funzione per lo spazio rurale circostante, il turismo rurale sostenibile.

4.6 Considerazioni particolari della commissione

a) **Carattere del progetto di paesaggio comprensoriale (PPC)**

Il problema della ridondanza del PPC con altre pianificazioni e della mancanza di indicazioni concrete sul contenuto era già stato sollevato dalla Città di Locarno e da altri Comuni nell'ambito della consultazione del 2008²⁴. La scheda P2 è però rimasta immutata, con il rimando alla prevista *direttiva di merito*. Il lavoro dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) sulle opzioni di sviluppo del paesaggio mostra chiaramente che un progetto di paesaggio non è mai solo di paesaggio, ma per essere realizzato richiede il concorso di diverse politiche settoriali. La scheda P2 non può limitarsi agli aspetti procedurali.

b) **Perimetri, tempi e mezzi dei progetti di paesaggio**

L'esempio di Locarno mostra chiaramente quanto è importante adattare perimetri, tempi e mezzi dei progetti di paesaggio comprensoriali (o locali) alle effettive esigenze. Con la delimitazione del Comparto turistico-ricreativo di Locarno Delta Maggia [scheda P7, 3.1.b.1, dato acquisito] e dell'area di svago di prossimità Terre di Pedemonte-Delta della Maggia [scheda R9, 3.2.g, risultato intermedio], il Piano direttore dà già un indirizzo molto profilato alla parte di territorio che necessita ancora di essere pianificata. Questo indirizzo è condiviso dalla Città. D'altra parte il Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino e il Programma d'agglomerato del Locarnese sembrano coprire in modo sufficiente e in tempi brevi il tema del paesaggio.

Il problema si concentra quindi sulla parte della zona dei Saleggi di Locarno in cui convergono parecchi interessi (linee di forza del paesaggio, superfici per l'avvicendamento delle colture, sviluppo della zona edificabile, esondazione del lago) e, se necessario, può essere risolto con un progetto di paesaggio locale promosso dalla Città e eventualmente esteso anche agli altri Comuni interessati dall'area di svago di prossimità (Ascona, Avegno-Gordevio, Cavigliano, Centovalli, Losone, Tegna e Verscio).

c) **Proposta di decisione del ricorso contro la scheda P2**

Sulla base di tutte le considerazioni esposte, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso della Città di Locarno.

d) **Compiti a livello cantonale**

La scheda indica che – tra gli altri compiti – la Sezione dello sviluppo territoriale, par il tramite dell'Ufficio della natura e del paesaggio, garantisce la coordinazione dei progetti comprensoriali fra le varie istanze cantonali [4.1.d]. Anche se non è direttamente oggetto di ricorso, la commissione non può fare a meno di sollevare qualche dubbio sull'effettiva capacità di un ufficio di coordinare le politiche settoriali di diverse sezioni e uffici appartenenti a tre dipartimenti (Dipartimento del territorio, Dipartimento delle finanze e dell'economia, Dipartimento delle istituzioni). Questo anche alla luce del fatto che le considerazioni critiche su perimetri, tempi e mezzi dei progetti di paesaggio comprensoriale e sulla ridondanza con altre pianificazioni esposte dalla commissione nel rapporto sugli obiettivi pianificatori del 2007 rispettivamente da diversi Comuni nella consultazione delle schede del 2008 – ora riproposte nel ricorso della Città di Locarno – non erano state affatto considerate. A questo proposito si rimanda comunque al punto 20.3 riguardante l'invito al Consiglio di Stato ad adattare il capitolo 4 Compiti della scheda V4 Rumori.

²⁴ In particolare la Città di Lugano, il Comune di Capriasca e l'Associazione dei Comuni del Gambarogno (cfr. Rapporto sulla consultazione, parte C, scheda P2).

5. COMPONENTI NATURALI (SCHEDA P4)

5.1 Oggetti dei ricorsi

Aree protette d'importanza cantonale in territorio di Locarno

La Città di Locarno chiede di stralciare dall'elenco delle aree protette gli 8 oggetti d'importanza cantonale in territorio di Locarno [allegato I], non essendo per nulla chiara la procedura con la quale sono stati adottati.

Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, precisando che gli oggetti contestati sono paludi e siti di riproduzione di anfibi. Precisa che questi oggetti appartengono alla tipologia delle zone umide, la cui scomparsa negli ultimi decenni è attestata e nota anche al di fuori delle cerchie degli specialisti. Essi non si pongono in conflitto con altre utilizzazioni del suolo; alla loro tutela è dunque legato un interesse pubblico che non ha motivo di essere disatteso.

Il 14 aprile 2010 la Città di Locarno rileva che il Consiglio di Stato non fornisce alcuna indicazione utile, se non quella di confermare pienamente le censure sollevate. In effetti, non risulta che le aree protette contestate sono oggetto delle previste e necessarie procedure partecipative d'adozione.

Comparto riva lago di Minusio

Il Comune di Minusio chiede di includere il comparto riva lago di Minusio in una zona di protezione del paesaggio e della natura [allegato I] nell'intento di rafforzarne il valore regionale e cantonale. Si tratta di un'autentica rarità, non fosse altro che per la sua quasi totale accessibilità da est a ovest.

Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, indicando che il comparto presenta sicuramente un valore paesaggistico importante, ma non tale da essere riconosciuto d'importanza cantonale. La tutela va pertanto garantita a livello di piano regolatore, come d'altronde già avviene.

5.2 Sistema cantonale delle aree protette

L'obiettivo pianificatorio n. 2, approvato dal Gran Consiglio nel 2007, indica:

Salvaguardare e promuovere la biodiversità del territorio cantonale, in particolare:

- *completando e gestendo il sistema cantonale delle aree protette;*
- *sostenendo i collegamenti ecologici nei fondovalle e nelle fasce collinari;*
- *assicurando i corridoi e le aree di quiete per la fauna.*

Il sistema cantonale delle aree protette comprende le riserve naturali, le zone di protezione della natura, le zone di protezione del paesaggio, i parchi naturali, i monumenti naturali e le riserve forestali²⁵. La scheda P4 prevede una serie di misure allo scopo di completare, promuovere e garantire il funzionamento del sistema delle aree protette [3.3].

²⁵ Queste categorie sono stabilite dalla legge cantonale sulla protezione della natura (ad eccezione delle riserve forestali, istituite sulla base della legge sulle foreste); il regolamento d'applicazione specifica i contenuti e gli effetti delle categorie di protezione (art. 12 LCN).

Tabella 3 – Misure per garantire il funzionamento del sistema delle aree protette

Misure	Oggetti
<u>Inventari</u> Allestire o aggiornare i seguenti inventari:	<ul style="list-style-type: none"> - inventario dei paesaggi di interesse cantonale; - inventario dei monumenti naturali di importanza cantonale; - inventario dei geotopi di importanza cantonale.
<u>Decreti di protezione</u> Adottare, dove non è ancora avvenuto, decreti di protezione per l'istituzione di riserve naturali e di zone di protezione della natura a favore dei geotopi e dei seguenti biotopi:	<ul style="list-style-type: none"> - torbiere di importanza nazionale; - paludi di importanza nazionale e cantonale; - siti di riproduzione d'anfibi di importanza nazionale e cantonale; - prati secchi di importanza nazionale; - inventario dei paesaggi d'interesse cantonale.
<u>Zone di protezione</u> Istituire, tramite gli strumenti della pianificazione territoriale, zone di protezione del paesaggio e/o zone di protezione della natura per i comparti naturali dei seguenti inventari:	<ul style="list-style-type: none"> - inventario federale dei siti, paesaggi e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP); - inventario federale delle zone palustri di importanza nazionale; - inventario dei paesaggi d'interesse cantonale.
<u>Gestione</u> Promuovere una gestione attiva delle aree protette, in particolare attraverso:	<ul style="list-style-type: none"> - allestimento di contratti di gestione con le aziende agricole dei biotopi inventariati e delle loro fasce tampone; - gestione tramite operatori delle superfici non attrattive per il settore agricolo.

5.3 Individuazione e protezione dei biotopi

La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) stabilisce che l'estinzione di specie animali e vegetali indigene deve essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. L'individuazione dei biotopi è un compito assegnato alla Confederazione per gli oggetti d'importanza nazionale e ai Cantoni per gli oggetti d'importanza regionale e locale²⁶.

Individuazione dei biotopi

L'individuazione degli oggetti d'importanza cantonale è avvenuto attraverso un lavoro eseguito in modo uniforme su tutto il territorio cantonale, con dei criteri scientifici. Questi criteri sono volti a individuare i contenuti reali di un'area, quindi quei contenuti che attestano la dignità di protezione secondo i disposti della legge federale.

L'elenco delle aree protette di grado dato acquisito, allegato alla scheda P4, comprende 16 oggetti interamente o parzialmente in territorio di Locarno, 8 d'importanza nazionale e 8 d'importanza cantonale. Gli oggetti d'importanza nazionale sono costituiti da 7 riserve naturali (Bolle di Magadino, Foce della Maggia, Ciossa Antognini, Stagno Cugnoli Curti, ...) e una zona di protezione del paesaggio (Ponte Brolla-Losone, IFP 1806); questi oggetti non sono contestati.

²⁶ L'art. 18a LPN (*Biotopi d'importanza nazionale*) dice che il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale, stabilisce la loro situazione e indica gli scopi della protezione. I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. L'art. 18b LPN (*Biotopi d'importanza regionale e locale*) indica che i Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale. La legge cantonale sulla protezione della natura prevede che i biotopi sono classificati in oggetti d'importanza nazionale, cantonale o locale (art. 10); il Consiglio di Stato elabora gli inventari cantonali e determina gli oggetti d'importanza cantonale e il Comune determina quelli di importanza comunale (art. 11).

Aree protette d'importanza cantonale in territorio di Locarno

Gli oggetti d'importanza cantonale situati in territorio di Locarno sono costituiti da 7 riserve naturali (paludi e siti di riproduzione di anfibi) e una zona di protezione della natura (golena). I loro contenuti sono certificati. In base alla legge federale e cantonale, per non adempiere il compito di protezione occorre che vi sia un interesse preponderante dimostrato (in quel caso sarebbe comunque necessaria una compensazione del biotopo distrutto).

Tabella 4 – Aree protette d'importanza cantonale in territorio di Locarno

Tipo di protezione	Denominazione	Oggetto	Nr. UNP	Situazione
Riserva naturale	Cabana	palude	89	Piano di Magadino, nel perimetro del PUC
Riserva naturale	Gerre di Sotto	palude	143	Piano di Magadino, nel perimetro del PUC
Riserva naturale	Isella Nord	palude/sito riproduzione anfibi	154	Piano di Magadino, nel perimetro del PUC
Riserva naturale	Stazione Riazzino-Cugnasco	palude	279	Piano di Magadino, parz. nel perimetro del PUC, parz. zona industriale d'interesse cantonale (ZIIC)
Riserva naturale	Careggio Est	palude	103	Piano di Magadino, zona industriale comunale
Riserva naturale	Ponte Brolla	sito riproduzione anfibi	226	Ponte Brolla
Zona di protezione della natura	Paradiso dei cavalli	zona golenale	198	Confluenza Melezza-Maggia
Riserva naturale	Boscaccio	palude	75	Delta della Maggia, sponda sinistra

Protezione dei biotopi

L'istituzione della protezione dei biotopi avviene generalmente attraverso decreti di protezione²⁷ che contengono:

- a) la descrizione degli oggetti e la loro delimitazione cartografica;
- b) i motivi della protezione;
- c) le categorie di protezione e i relativi provvedimenti di protezione e di gestione.

Per le quattro aree protette situate all'interno del perimetro del Parco del Piano di Magadino – le riserve naturali denominate Cabana, Gerre di Sotto, Isella Nord e Stazione Riazzino-Cugnasco – l'istituzione della protezione avverrà attraverso il Piano di utilizzazione cantonale del Parco.

La riserva naturale Careggio Est è situata sul Piano di Magadino nella zona industriale comunale, fuori del perimetro del PUC. La sua tutela è possibile attraverso la concentrazione delle aree verdi (la norma di attuazione della zona prevede un'area verde minima del 10% della superficie edificabile) proprio nello stesso punto in cui si concentrano i contenuti naturalistici. La superficie è computabile per gli indici di

²⁷ Cfr. legge cantonale sulla protezione della natura, sezione 2 (Istituzione della protezione, art. 12-16). Il decreto di protezione è pubblicato sul Foglio ufficiale e presso le cancellerie comunali dei Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso ad ogni proprietario interessato.

edificazione, ad eccezione dell'area segnalata come zona forestale. Le parti preziose del biotopo sono conservate come aree verdi di pertinenza dei futuri edifici industriali. Questa operazione è già stata effettuata con successo in altri casi; ad esempio a Novazzano, dove si è riusciti a tutelare un biotopo simile alla palude Careggio Est senza pregiudicare in alcun modo l'edificabilità generale dei fondi.

5.4 Inventario dei paesaggi d'interesse cantonale

L'allegato I della scheda P4 contiene l'elenco delle zone di protezione del paesaggio (dato acquisito) che è costituito dagli oggetti contenuti nell'inventario federale dei siti, paesaggi e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP) e da 9 aree d'importanza cantonale situate generalmente nelle regioni periferiche del Cantone.

La scheda prevede anche l'allestimento dell'inventario dei paesaggi d'interesse cantonale. La base legale è contenuta nel disegno di legge sullo sviluppo territoriale. È pertanto prematuro entrare nel merito della definizione di una zona di protezione del paesaggio sul comparto riva lago di Minusio.

5.5 Considerazioni particolari della Commissione

a) Aree protette d'importanza cantonale

Le 8 aree protette d'importanza cantonale in territorio di Locarno sono state individuate con dei criteri scientifici. L'istituzione della protezione dei biotopi avverrà tramite decreti di protezione e attraverso il Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino.

b) Zona di protezione del paesaggio

Per entrare nel merito di una zona di protezione del paesaggio sul comparto riva lago di Minusio occorrerà attendere l'allestimento dell'inventario dei paesaggi d'interesse cantonale.

c) Proposta di decisione dei ricorsi contro la scheda P4

Sulla base delle considerazioni esposte la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere i ricorsi della Città di Locarno e del Comune di Minusio.

6. LAGHI E RIVE LACUSTRI (SCHEDA P7)

6.1 Oggetti dei ricorsi

Il Comune di Ascona chiede di annullare la scheda P7, contestando in particolare il limite del demanio naturale del Verbano [2.2.a, 3.2.a], la zona di protezione che si intende istituire lungo le rive dei laghi [3.1.a] e la passeggiata a lago al Cantonaccio e dinnanzi alla zona Albarelle [3.2.f.1].

Il Patriziato di Ascona chiede di annullare la scheda P7, contestando in particolare il limite del demanio naturale del Verbano [2.2.a, 3.2.a].

Il Comune di Bissone chiede l'inserimento del nuovo porto di Bissone nell'elenco dei porti regionali [3.3].

Il Comune di Minusio chiede lo stralcio del Porto regionale di Mappo dalle aree per attività tecniche di interesse pubblico a lago [3.5.b.1] e l'introduzione del principio del finanziamento delle opere portuali e lacustri attraverso le tasse prelevate dallo Stato per l'uso del demanio pubblico [4.1.k].

Il Comune di Muzzano chiede l'inserimento del porto locale in località Cantonetto [3.3.a].

Il Comune di Tenero-Contra chiede lo stralcio di indirizzi e misure riferite alle aree soggette a pianificazione specifica [3.1.b] e alle aree di svago a lago [3.2.e] e la ridenominazione della passeggiata Locarno-Tenero [3.2.f.2].

L'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca chiede di ridefinire l'area soggetta a pianificazione specifica del Comparto turistico-ricreativo di Mappo-Foce Verzasca [3.1.b.2], di stralciare l'area Mappo-Tenero-Foce Verzasca dalle aree di svago a lago [3.2.e.4], di ridefinire la denominazione della passeggiata Locarno-Tenero [3.2.f.2] e di inserire il Comune di Minusio nei Comuni interessati dal sentiero delle Bolle di Magadino [3.2.f.3]. Inoltre chiede di inserire i porti di Magadino e Campofelice di Tenero-Contra nell'elenco dei porti regionali, di riportare tutti i porti comunali esistenti [3.3.a], di stralciare il Porto regionale di Mappo dall'elenco delle aree per attività tecniche di interesse pubblico a lago e di sostituirlo con il porto regionale di Magadino e il retrostante cantiere Flury [3.5.b.1].

Il Consiglio di Stato propone di respingere tutti i ricorsi.

6.2 Molteplicità d'usi e funzioni dei laghi

L'obiettivo pianificatorio n. 6, approvato dal Gran Consiglio nel 2007, indica:

Garantire la molteplicità d'usi e funzioni dei laghi e delle fasce lacustri attraverso una pianificazione unitaria e progetti mirati in grado di:

- *migliorare la pubblica fruizione delle rive;*
- *promuovere il riordino ed il coordinamento regionale delle infrastrutture a lago;*
- *tutelare e valorizzare il paesaggio lacustre.*

La scheda P7 vuole garantire la molteplicità d'usi e funzioni dei laghi Verbano e Ceresio e delle loro fasce lacustri, in particolare tramite [2.2-5]:

- l'aumento della pubblica fruizione delle rive dei laghi;
- il riordino e il coordinamento regionale delle infrastrutture a lago;
- la tutela e la valorizzazione del paesaggio lacustre nel suo insieme, delle sue componenti e delle sue funzioni;
- la tutela e la disponibilità di aree strategiche multifunzionali d'interesse cantonale.

Questi indirizzi sono da concretizzare attraverso una visione unitaria cantonale e pianificazioni specifiche per i comprensori di particolare interesse pubblico.

Zone di protezione lungo le rive dei laghi

Allo scopo di garantire una visione unitaria cantonale, la scheda P7 indica che è necessario istituire una zona di protezione lungo le rive dei laghi, per la fascia di transizione tra l'ambito lacustre e quello terrestre. In particolare, la zona di protezione deve permettere di assicurare la compatibilità di progetti pubblici e privati che insistono in queste aree con le prerogative della pianificazione d'ordine superiore.

Il Comune di Ascona contesta questa zona di protezione, indicando che gli effetti sulle proprietà interessate non risultano chiari. La fattibilità giuridica e tecnica di simili operazioni è perlomeno discutibile. Ad Ascona la riva del lago è per la maggior parte di proprietà pubblica ed accessibile senza limitazioni.

Il Consiglio di Stato ricorda che le autorità con compiti pianificatori devono, tra l'altro, tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi e agevolare il pubblico accesso e percorso, conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi²⁸. Anche secondo il Tribunale federale, la creazione di zone protette costituisce il mezzo più idoneo e durevole per preservare delle superfici vaste e coerenti. La zona di protezione non è di principio esclusiva nei riguardi di

²⁸ Art. 3 cpv. 2 LPT.

azzonamenti previsti nei piani regolatori comunali e permette una migliore ponderazione degli interessi in gioco nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo della multifunzionalità.

Aree soggette a pianificazione specifica: comparto di Mappo-Foce Verzasca

Per quanto concerne i comprensori di particolare interesse pubblico, la scheda P7 definisce quattro aree soggette a pianificazione specifica: i comparti turistici-ricreativi di Locarno-Delta della Maggia e Mappo-Foce Verzasca, per il lago Verbano, e l'area di Agno-Molinazzo e il comparto di Maroggia-Melano, per il Ceresio.

Il Comune di Tenero-Contra constata che per il *Comparto ricreativo-turistico di Mappo-Foce Verzasca* – in mancanza di adeguate pianificazioni comunali – la Sezione dello sviluppo territoriale elabora dei piani di utilizzazione cantonale (PUC) [4.1.b]. Le indicazioni contenute nella scheda non permettono di individuare l'esatta portata e le conseguenze di questo vincolo. Ciò suscita una forte preoccupazione, in particolare per quanto attiene alla propria autonomia pianificatoria. Ad ogni modo ribadisce la presa di posizione del 15 febbraio 2007 sul documento *Attracco inerti Verbano*, nella quale contestava la necessità di creare un attracco industriale sul Verbano per garantire l'approvvigionamento in inerti del Cantone Ticino e, a maggior ragione ancora, l'opzione della riva di Tenero-Contra.

L'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca teme che questa pianificazione specifica possa mettere in pericolo la pacifica coesistenza e il perfetto connubio dei campeggi e delle altre attività turistiche ricreative saldamente istauratesi nella zona da più di 50 anni. Come dimostrato dall'esito della votazione comunale del 21 giugno 2009 occorre considerare anche gli insediamenti abitativi, pure presenti da più di 50 anni.

Il Consiglio di Stato spiega che sono state identificate due aree soggette a pianificazione specifica per lago, quali possibili progetti pilota. La scheda R11 Piano comprensoriale del Piano di Magadino ha già sancito l'interesse turistico-ricreativo del comparto di Mappo. Si tratta ora di superare i conflitti esistenti e di tradurre concretamente gli indirizzi esposti. L'area di Mappo è di grande interesse pubblico e degli interventi appropriati potranno produrre forti benefici per la popolazione residente e non.

6.3 Pubblica fruizione delle rive

La pubblica fruizione dei laghi e delle rive lacustri deve essere garantita e potenziata mediante l'incremento delle aree pubbliche a lago. La scheda P7 indica che in particolare è necessario recuperare le aree demaniali, predisporre aree di svago, passeggiate e sentieri a lago, coordinare le attività di campeggi e lidi e garantire l'offerta di punti di ristoro. Il recupero delle aree demaniali è volto in particolare a consolidare aree e passeggiate a lago.

Limite demaniale del Verbano

Il Comune e il Patriziato di Ascona osservano che la definizione della quota 194,5 m s.l.m. quale limite del demanio pubblico lacuale del Verbano comporta, di fatto, l'arretramento della zona edificabile lungo tutta la fascia costiera. Per Ascona, tra pubblico e privato, stimano una riduzione della superficie sfruttabile di ca. 30'000 m².

Il Consiglio di Stato risponde che il limite del demanio naturale è fissato dalla legge sul demanio pubblico e dal relativo regolamento d'applicazione. Il limite del demanio lacuale si estende sino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprende la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica (riva bianca)²⁹. Per il lago Verbano, la quota del massimo spostamento delle acque

²⁹ Legge sul demanio pubblico (LDP), del 18 marzo 1986, art. 4 cpv. 2.

equivale a 194,5 m s.l.m.³⁰. Pertanto la scheda P7 non influisce sulla determinazione della proprietà demaniale.

Il principio di recuperare le aree di dominio pubblico, attualmente occupate a scopo privato, era già contenuto nel PD '90. Le eventuali modalità di recupero delle superfici a lago sono definite nella legge e nel regolamento. Esse non hanno conseguenze sulle aree di interesse o fruibilità pubbliche (lidi, porti, ecc.), ritenuto che per queste destinazioni lo Stato rilascia già ora concessioni demaniali.

Aree di svago a lago: area di Mappo-Tenero-Foce Verzasca

Il Comune di Tenero-Contra rileva che il comparto Mappo-Tenero-Foce Verzasca è incluso nelle aree di svago a lago d'interesse cantonale. Anche in questo caso le indicazioni contenute nella scheda non permettono di individuare l'esatta portata e le conseguenze del vincolo.

L'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca sottolinea che, oltre ai campeggi e al Centro sportivo nazionale della gioventù (CST), la riva di Tenero-Mappo dispone già di tre finestre a lago: il lido di Tenero, la spiaggia comunale Rivabella e il bagno pubblico di Tenero. In generale, si lamenta della poca considerazione con cui i campeggi sono trattati a livello cantonale, nonostante la loro importanza economico-turistica. L'utilizzo come area di svago a lago fuori stagione è un obiettivo che può essere raggiunto e che dovrà essere oggetto di coordinazione, ma non a qualsiasi condizione.

Il Consiglio di Stato precisa che le aree destinate allo svago a lago sono fondamentali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi in materia di ricreazione e turismo. La relativa scarsità di aree libere fruibili a diretto contatto con l'acqua impone la massima tutela di quanto oggi esiste e, se possibile, il recupero di nuove superfici. Generalmente si rinuncia alla posa di attrezzature o infrastrutture particolari, in modo da garantire la libera fruibilità.

Gli interventi andranno sviluppati tenendo conto del contesto generale e delle possibili sinergie con altre misure. In presenza di infrastrutture legate alla balneazione, queste aree sono state indicate come lidi e si presuppone la limitazione dell'accessibilità alle rive per parte dell'anno. Alla stessa stregua la vocazione turistica implica la tutela e valorizzazione dei campeggi di qualità a lago. L'adozione di misure pianificatorie e/o gestionali si rende necessaria sia per permettere una maggiore fruibilità alla popolazione residente durante i periodi di chiusura dei campeggi, sia per consolidare la multifunzionalità dello sviluppo turistico dell'area.

Passeggiate e sentieri a lago d'interesse cantonale

Per garantire la pubblica fruizione dei laghi e delle rive è necessario predisporre dei percorsi a lago. La scheda P7 definisce due categorie di percorsi:

- passeggiate, vale a dire percorsi pedonali ben attrezzati, accessibili a tutte le categorie di utenti;
- sentieri, vale a dire percorsi dalle dimensioni più contenute, maggiormente adattati alla morfologia del terreno a lago.

L'elenco delle passeggiate e dei sentieri d'interesse cantonale contiene 17 percorsi di categoria dato acquisito; 4 per il lago Verbano (3 passeggiate e 1 sentiero) e 13 per il Ceresio (7 passeggiate e 6 sentieri)³¹.

³⁰ Regolamento sul demanio pubblico, del 30 agosto 1994, art. 2 cpv. 1.

³¹ Per il Verbano si tratta delle passeggiate Ascona-Locarno, Locarno-Tenero e Gambarogno e del sentiero Bolle di Magadino. Per il Ceresio le passeggiate Golfo di Ponte Tresa e Monte Caslano, Caslano-Agno, Aguzzo-Figino, Morcote Arbòstora-Morcote, Melide-Bissone, Basso Ceresio e Golfo di Lugano e i sentieri Figino-Morcote Arbòstora (sentiero collinare), Morcote-Melide (sentiero collinare), Riva San Vitale-Brusino Arsizio, Melide-Paradiso, Sentiero di Gandria, Sentiero Cantine di Gandria.

Passeggiata Ascona-Locarno

Il Comune di Ascona osserva che il percorso della passeggiata a lago è stato definito nell'ambito del piano di sistemazione della riva del lago, approvato dal Consiglio di Stato il 5 luglio 1995. Però, la scheda e la carta di base ripropongono la passeggiata a lago lungo Via Albarelle e in zona Cantonaccio, eliminata con la variante di piano regolatore del 1995. Il Consiglio di Stato premette che è consapevole che attualmente il piano regolatore comunale prevede un percorso posto dietro la prima linea di edificazioni. Però, a seguito degli studi di base relativi alla nuova scheda e a una visione generale del tema, la passeggiata in oggetto risulta importante e prioritaria rispetto alla situazione in vigore e auspicata dal Comune.

Nell'audizione del 15 aprile 2010 il Comune di Ascona ha sottolineato che l'unica parte problematica è la zona davanti ai grandi alberghi. Un Comune deve anche poter valutare se la creazione di una passeggiata in un determinato punto è una necessità o se, tutto sommato, rappresenta piuttosto un danno economico.

Passeggiata Locarno-Tenero

Il Comune di Tenero-Contra ritiene che la classificazione *passeggiata* (P) per l'intera tratta da Locarno alla foce della Verzasca non sia corretta e debba pertanto essere modificata come segue:

- tratta Locarno-Muralto-Minusio-Mappo (Rivapiana) quale passeggiata (P);
- tratta Mappo-Tenero-Foce Verzasca quale sentiero (S).

La passeggiata Locarno-Mappo è da anni completamente realizzata e costituisce un importante itinerario praticato sia dai turisti che dai residenti. Si adatta a tutti i tipi di utente e inizia e termina in concomitanza di una fermata di trasporto pubblico (stazione FFS di Locarno, fermata bus alla rotonda di Mappo). Il percorso previsto da Mappo alla foce della Verzasca – che attraversa le spiagge sabbiose dei campeggi, il CST, nonché la Bolla del Naviglio – non è invece ancora stato realizzato.

L'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca sottolinea che tutti i documenti sinora allestiti dal Cantone hanno sempre rilevato l'importanza della valenza naturale della riva lago di Tenero e il fatto che si sia mantenuta relativamente libera da influssi antropomorfici. Ora la scheda contiene una passeggiata a lago, contraddicendo palesemente quanto affermato sinora e ignorando quanto già consolidato a livello di pianificazione comunale.

Il sentiero da Mappo alla foce della Verzasca è stato oggetto di trattative tra i campeggi che si affacciano sul Verbano e le autorità di Tenero-Contra che hanno portato a definire esattamente il tracciato che si sviluppa a lago lungo tutto il territorio giurisdizionale. Manca solo la realizzazione di alcuni passaggi che dovrebbero essere approvati a breve termine. Ignorare questa realtà significa mettere nuovamente in discussione i risultati di una procedura lunga e laboriosa messa in cantiere dal Comune di Tenero-Contra.

Il Consiglio di Stato ricorda che la passeggiata era già definita in questo modo nel PD '90 e segnala la recente sentenza del Tribunale amministrativo cantonale relativa al piano regolatore del Comune di Minusio che, a proposito della passeggiata in questione, si esprime in questi termini³²:

«(...) il principio del tracciato della passeggiata a lago lungo i fondi dei ricorrenti – e quindi l'interesse pubblico del relativo aggravio sugli stessi – dev'essere ammesso senza esitazione. La pianificazione del percorso in oggetto, peraltro già previsto dal previgente piano regolatore, rientra difatti negli scopi della legislazione federale sullo sviluppo territoriale e del piano direttore. È pertanto sostenuta da un significativo interesse collettivo.»

È consapevole della valenza naturale del comparto e dell'esistenza di pregiati campeggi. In tal senso i servizi cantonali competenti hanno già preso contatto con i proprietari dei

³² Sentenza 90.2008.43 dell'11.01.2010 (punto 4.6, pag. 11).

fondi interessati per definire un accordo bonale inerente alla passeggiata pubblica nei periodi invernali di chiusura dei campeggi. Il tracciato sfrutterebbe i camminamenti esistenti dei campeggi, conformemente a quanto comunica di aver proposto il Municipio nella variante di piano regolatore poi annullata con referendum popolare. La progettazione di dettaglio permetterà di verificare i singoli tratti, eventualmente caratterizzando la passeggiata in maniera diversificata in caso di situazioni particolari (parti naturalistiche di maggior pregio, ecc.).

Il Consiglio di Stato intende garantire una percorribilità a una larga fascia di fruitori (famiglie con passeggini, disabili, ecc.). Da qui la scelta di mantenere la caratterizzazione di passeggiata anziché quella di sentiero.

Il 7 luglio 2010 il Comune di Tenero ha trasmesso il piano di realizzazione della passeggiata a lago che intende adottare.

Sentiero Bolle di Magadino

L'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca segnala che il sentiero Bolle di Magadino – che interessa i Comuni di Tenero-Contra, Gordola, Locarno (Piano) e Magadino – inizia al porto di Mappo sul territorio giurisdizionale del Comune di Minusio.

6.4 Porti regionali

La pianificazione dei posti barca prevede un riordino degli ormeggi su scala regionale. La scheda P7 definisce due categorie di porti con caratteristiche e funzioni differenti:

- i porti regionali, vale a dire strutture di norma adibite allo stazionamento di almeno 150 natanti, situate in ubicazioni strategiche, adeguatamente attrezzate con infrastrutture di supporto (servizi, posteggi, attracchi temporanei, stazioni di rifornimento, ...) e ormeggi per i natanti di servizio pubblico (polizia lacuale, salvataggio, pulizia lago, ...);
- i porti comunali, vale a dire strutture di norma adibite a piccole imbarcazioni, senza infrastrutture di supporto particolari.

L'elenco dei porti regionali comprende 9 porti, 5 sul lago Verbano e 4 sul Ceresio³³.

Lago Verbano

L'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca sostiene che la scheda deve riportare e consolidare le posizioni dei porti esistenti, dando una base legale alla pianificazione di queste strutture e non limitarsi a citare la definizione di porto comunale. Propone l'inserimento della categoria *porto turistico*, in modo da consolidare porti molto importanti quali quello di Magadino e quello del campeggio Campofelice (Tenero).

Il porto di Magadino (230 posti barca) costituisce un porto d'importanza regionale. Esso è collegato con il cantiere nautico Flury che dispone di tutta una serie di servizi. Il porto Campofelice (130 ormeggi) svolge un importante ruolo nell'economia turistica e locale. Se si conteggia anche il rimessaggio Bosch, collegato al porto, si superano abbondantemente i 150 posti barca necessari per essere definito porto regionale. Sono pure presenti possibilità di rifornimento, di messa in acqua tramite gru e con rampa, attracchi temporanei e servizi.

Il Consiglio di Stato ricorda che i porti regionali sono definiti nel seguente modo: strutture di interesse regionale, di norma adibite allo stazionamento di almeno 150 natanti, situate in ubicazioni strategiche, adeguatamente attrezzate con infrastrutture di supporto servizi, posteggi, attracchi temporanei, stazioni di rifornimento, ecc. Devono inoltre predisporre

³³ Si tratta dei porti di Brissago, Ascona, Locarno, Mappo (Minusio) e San Nazzaro per il Verbano e dei porti di Melano, Melide, della foce Veduggio (Muzzano) e della foce Cassarate (Lugano) per il Ceresio.

degli ormeggi per i natanti di servizio pubblico (polizia lacuale, salvataggio, pulizia lago, ecc.).

I porti di Magadino e Campofelice sono situati all'interno della zona di protezione secondo l'ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino, le cui disposizioni sono incompatibili con le caratteristiche di un porto regionale (la possibilità di mantenere e riorganizzare queste strutture è comunque data). A livello regionale le ubicazioni individuate sono S. Nazzaro e Mappo (Tenero). L'inserimento dei porti comunali nella scheda e l'istituzione di una categoria porto turistico è superfluo. Dagli studi di base non è emersa la necessità di istituire una categoria porto turistico.

Lago Ceresio

Il Comune di Bissone indica che la proposta di inserire un nuovo porto regionale fa seguito all'esame preliminare del piano particolareggiato del nucleo storico di Bissone, che prevedeva la realizzazione di una nuova infrastruttura portuale (ca. 60 posti barca), in modo da sostituire tutti o parte degli attracchi posti lungo Piazza Borromini. Il 21 settembre 2009 il Dipartimento del territorio aveva indicato che lo studio relativo al recupero delle rive e dei laghi prevede di principio lo spostamento parziale dei posti barca al nuovo porto regionale di Melide. Pochi giorni dopo, il 29 settembre 2009, in merito ad una domanda di costruzione preliminare presentata da un promotore privato per la posa di un porto galleggiante a Bissone, lo stesso dipartimento aveva ribadito che infrastrutture portuali del genere necessitano di una specifica pianificazione, sia a livello cantonale (piano direttore) che a livello locale (piano regolatore).

Il Consiglio di Stato osserva che, viste le caratteristiche e funzioni che necessita un porto di interesse regionale, le stesse non sono repute compatibili con l'ubicazione nei pressi del nucleo storico protetto ISOS di Bissone. Gli aspetti legati alla risistemazione dei posti barca esistenti sul suo territorio saranno approfonditi nell'ambito della specifica procedura pianificatoria comunale.

Il Comune di Muzzano precisa che il porto (ca. 30 posti barca) è previsto in località Cantonetto, al confine con il territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro.

Il Consiglio di Stato ricorda che la scheda P7 non riporta nessun elenco di porti di importanza locale. Al momento questo porto non esiste. L'area interessata è inserita nell'Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (oggetto TI 211, l'allestimento del relativo decreto cantonale di protezione è in corso). Applicando i parametri di valutazione solitamente usati in Svizzera, sul Ceresio già oggi il numero di imbarcazioni è superiore al massimo consentito. Questi aspetti portano a escludere la possibilità di realizzare un'infrastruttura portuale in località Cantonetto.

6.5 Aree per attività tecniche di interesse pubblico a lago

La scheda P7 indica che la realizzazione di attività portuali di interesse cantonale, in particolare lavori di manutenzione, gestione e ricovero dei natanti, oppure servizi prettamente legati alle attività portuali necessitano di adeguati spazi a lago. Le aree tecniche devono essere riparate dal moto ondoso, di facile accesso stradale ed eventualmente allacciabili alla ferrovia. La loro realizzazione deve essere oggetto di valutazioni approfondite, soprattutto in funzione delle altre attività presenti nelle aree designate ed in quelle circostanti.

L'elenco delle aree per attività tecniche di interesse pubblico contiene 3 oggetti: il porto regionale di Mappo (Minusio), con priorità alle attività portuali di diporto e commerciali, il vecchio porto di Capolago (Mendrisio) e la riva a ridosso della stazione ferroviaria di Melide.

Porto regionale di Mappo

Il Comune di Minusio chiede di escludere esplicitamente la possibilità di realizzare attrezzature o spazi per il carico e scarico di inerti nel porto regionale di Mappo. Contesta fermamente l'affermazione che si tratta dell'unico luogo adatto, grazie a presunti e favorevoli allacciamenti ferroviari e stradali. La definizione di *attività tecnica*, come pure l'indicazione di qualsiasi *porto industriale, cantiere nautico o punto di carico/scarico inerti*, a Mappo è ambigua e va esclusa dal piano direttore.

L'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca avanza dei dubbi sulla possibilità di ormeggiare una chiatta al riparo dal morto ondoso e protetta dal vento. L'accesso stradale – per non dire dell'eventuale allacciamento alla ferrovia – non può sicuramente essere definito facile. La scheda non tiene conto della realtà della zona; le attività tecniche previste creerebbero insanabili conflitti con la situazione sia del porto attuale che della riva. L'unica soluzione tecnicamente e economicamente proponibile per garantire un porto industriale al bacino svizzero del Verbano risulta essere il porto di Magadino con il retrostante cantiere nautico Flury.

Il Consiglio di Stato osserva che la crescente pressione per l'acquisizione di spazi lungo le rive dei laghi e la specializzazione sempre maggiore delle funzioni hanno portato, da una parte, alla contiguità di attività incompatibili fra loro e, dall'altra, alla scomparsa delle aree di servizio e di supporto alla navigazione. I cantieri nautici sono scomparsi o si trovano in posizioni precarie (cantieri Di Domenico a Locarno o Flury a Magadino) o non dispongono di infrastrutture a lago. I depositi dei natanti sono relegati in aree poco idonee (ad es., l'ex segheria Margaroli ad Avegno).

Mancano superfici idonee a lago, di interesse pubblico per i lavori di manutenzione, gestione e di ricovero dei natanti oppure servizi prettamente legati alle attività portuali. Si è quindi ritenuto prioritario riservare, per ogni bacino, una superficie, riparata dal moto ondoso, con facilità di accesso, raccordabile alla rete ferroviaria, da dedicare alle attività di supporto della navigazione, siano esse cantieristiche o commerciali. Per il Verbano è stato individuato il porto regionale di Mappo (Minusio).

Nell'audizione del 29 aprile 2010 il Comune di Minusio ha spiegato la genesi del porto di Mappo. Da sempre il Comune cerca di sviluppare e valorizzare quest'area evitando che diventi un'area per attività tecniche o commerciali. Volutamente non c'è una rampa d'accesso al lago per impedire ai cantieri nautici di eseguire lavori in questa zona.

Eventuale attracco inerti

Il Consiglio di Stato indica che è prioritaria la vocazione legata alle attività portuali, commerciali e di diporto, sfruttando se del caso eventuali sinergie. L'eventuale attracco inerti, che potrebbe scaturire dalla scheda V6 concernente l'approvvigionamento in materiali inerti, non deve essere visto come il tema fondamentale per la scelta effettuata con la scheda P7. In questo senso il tema inerti non deve pregiudicare l'interesse pubblico dell'area per attività tecniche di interesse pubblico a lago e la riconosciuta vocazione turistica, di interesse cantonale, del comparto di Mappo.

6.6 Finanziamento delle opere portuali e lacustri

Il Comune di Minusio chiede che la scheda menzioni con precisione il principio del finanziamento delle opere portuali o lacustri attraverso le tasse prelevate dallo Stato per l'occupazione del demanio.

Il Consiglio di Stato precisa che il Piano direttore affronta le tematiche con un'importante incidenza territoriale al fine di perseguire gli obiettivi pianificatori cantonali. Principalmente lo fa coordinando l'azione dei Comuni e dell'amministrazione cantonale nell'esecuzione di compiti con incidenza territoriale. Non è invece compito del Piano direttore quello di precisare meccanismi che devono essere regolati amministrativamente, se del caso modificando le necessarie basi legali.

6.7 Considerazioni particolari della commissione

a) *Zone di protezione e aree soggette a pianificazione specifica*

Con il parziale accoglimento della mozione Arigoni, nel 2002 il Gran Consiglio aveva indicato che il problema del recupero delle rive dei laghi sarebbe dovuto essere affrontato a livello cantonale. Le zone di protezione e le aree soggette a pianificazione specifica sono delle misure che hanno lo scopo di garantire la molteplicità degli usi e delle funzioni dei laghi attraverso una pianificazione unitaria e dei progetti mirati.

Le zone di protezione interessano la fascia di transizione tra l'ambito lacustre e quello terrestre, vale a dire lo spazio in cui sussistono delle relazioni permanenti o temporanee tra i due ambiti. A dipendenza del contesto, questa fascia comprende delle superfici in riva ai laghi particolarmente interessanti dal profilo naturalistico, paesaggistico, turistico e socioculturale. Lo studio generale relativo al recupero delle rive dei laghi definisce le funzioni principali delle singole rive e analizza i conflitti e le possibili soluzioni. Il collegamento con la realtà è garantito. L'intento del Gran Consiglio non era quello di abbattere case o altri manufatti, ma di promuovere progetti esistenti e elaborare proposte, anche innovative, per agevolare il pubblico percorso delle rive dei laghi.

Le aree soggette a pianificazione specifica interessano quattro comprensori di particolare interesse pubblico. La collaborazione tra Cantone e Comuni è essenziale per attuare gli indirizzi della scheda. La possibilità di procedere attraverso un piano di utilizzazione cantonale (PUC) non deve necessariamente essere vista come una limitazione dell'autonomia comunale, ma può rappresentare lo stimolo per promuovere delle misure coordinate.

b) *Limite demaniale del Verbano*

Il limite del demanio naturale e le eventuali modalità di recupero della superficie a lago sono definiti dalla legge sul demanio pubblico e dal relativo regolamento d'applicazione.

c) *Passeggiata Locarno-Tenero e area di svago Mappo-Tenero-Foce Verzasca*

Il percorso Mappo-Tenero-Foce Verzasca può sicuramente essere qualificato come passeggiata, anche perché la qualità della tratta Locarno-Muralto-Minusio-Mappo non rappresenta certamente lo standard di riferimento. D'altra parte, anche il Comune di Tenero-Contra nel suo piano di realizzazione l'ha denominato come passeggiata a lago.

In ogni caso la tratta Mappo-Tenero-Foce Verzasca si differenzia per il fatto che sarà agibile nel periodo invernale di chiusura dei campeggi. Esistono delle differenze di veduta tra il Comune, che prevede dei passaggi sulle spiagge sabbiose dei campeggi, e il Cantone, che vorrebbe sfruttare i camminamenti esistenti dei campeggi. Queste differenze non possono essere risolte a livello di Piano direttore. È auspicabile la definizione di accordi bonali con i proprietari, anche per mettere in esercizio il percorso il più presto possibile. Sulla base dell'esperienza si potrà in seguito procedere a eventuali adattamenti.

L'area di svago Mappo-Tenero-Foce Verzasca è legata sia alla relativa passeggiata invernale sia agli impianti pubblici in funzione durante il periodo estivo.

d) *Passeggiata Ascona-Locarno*

Il principio della passeggiata continua a lago è da sostenere. Il coordinamento con l'attività dei grandi alberghi non è però evidente – anche nel periodo invernale – e probabilmente richiede lo studio di soluzioni impegnative sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Comunque, contrariamente all'allegato I della scheda, la carta di base riporta anche la variante sul percorso attuale lungo Via Albarelle.

e) *Sentiero Bolle di Magadino*

Da Mappo alla foce della Verzasca il percorso si svolge sulla relativa passeggiata; non è pertanto necessario indicare il Comune di Minusio.

f) **Porti regionali**

Il porto di Magadino non è stato inserito nell'elenco dei porti regionali perché si trova all'interno della zona di protezione delle Bolle di Magadino. Il porto del campeggio Campofelice (pure all'interno della zona di protezione delle Bolle di Magadino) non ha le caratteristiche di un porto regionale.

Le proposte per dei porti a Bissone e Muzzano (Cantonetto) non hanno le caratteristiche di un porto regionale.

g) **Porto regionale di Mappo – area per attività tecniche a lago**

La crescente pressione per l'acquisizione di spazi lungo le rive dei laghi e la scomparsa o la situazione precaria dei pochi cantieri nautici rimasti sono un dato di fatto. L'idea di definire un'area per attività tecniche di interesse pubblico per il Verbano è lodevole, ma si scontra con la mancanza di aree adeguate non conflittuali. Anche a Mappo la definizione di superfici idonee a lago per lavori di manutenzione, gestione e ricovero dei natanti o per servizi prettamente legati alle attività portuali comporterebbe un orientamento delle attività decisamente diverso da quello sin qui sviluppato dal Comune di Minusio.

È comunque difficile fare astrazione dal tema di un eventuale attracco per il trasbordo di inerti estratti dalla foce della Maggia, anche se appartiene ad un'altra scheda (V6) di categoria risultato intermedio. Il tema della convivenza tra estrazione di inerti dal lago, turismo e protezione della natura è già stato affrontato in altri Cantoni (ad esempio nel Canton Uri, alla foce della Reuss, sul Lago dei Quattro Cantoni) con lo sviluppo di tecniche di convivenza. Il consolidamento (dato acquisito) del porto di Mappo come area per attività tecniche di interesse pubblico a lago potrebbe verosimilmente avere una certa influenza sulla scelta di un attracco per gli inerti e in generale la posizione precaria dei pochi cantieri a lago ancora esistenti non significa ancora che la concentrazione delle attività portuali di diporto e commerciali al porto di Mappo sia una soluzione migliore.

Per garantire una ponderazione più neutrale degli interessi del turismo e dello svago, della protezione della natura e dell'estrazione di inerti si ritiene opportuno attribuire al Porto regionale di Mappo lo stesso grado di consolidamento della scheda V6, vale a dire *risultato intermedio*.

h) **Finanziamento delle opere**

Il principio del finanziamento delle opere portuali o lacustri attraverso le tasse per l'occupazione del demanio esula dai compiti del Piano direttore.

i) **Proposta di decisione dei ricorsi contro la scheda P7**

Sulla base delle considerazioni esposte la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di:

- accogliere parzialmente i ricorsi del Comune di Minusio e dell'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca contro le aree per attività tecniche di interesse pubblico a lago;
- respingere tutte le altre richieste dei Comuni di Ascona, Bissone, Minusio, Muzzano, Tenero-Contra, del Patriziato di Ascona e dell'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca.

L'elenco delle aree per attività tecniche di interesse pubblico a lago è modificato come segue:

Lago Verbano			
3.5	Denominazione	Comune/i	Consolidam.
b.1	Porto regionale di Mappo (priorità alle attività portuali di diporto e commerciali)	Minusio	Dato acquisito <u>Risultato intermedio</u>

7. TERRITORIO AGRICOLO (SCHEDA P8)

7.1 Oggetto del ricorso

La Città di Locarno chiede di correggere le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) indicate sulla Carta di base [foglio 3] con:

- lo stralcio delle SAC in sponda destra e in sponda sinistra del Delta della Maggia;
- la verifica delle SAC della zona Pizzante II;
- il ripristino del perimetro della superficie aeroportuale dell'aerodromo di Locarno-Magadino ai sensi del PD '90.

Il Consiglio di Stato propone di:

- mantenere la destinazione SAC dei terreni sul Delta della Maggia;
- togliere dalle SAC la zona del Pizzante II (inserita per errore);
- togliere dalle SAC le superfici dell'aerodromo di Locarno-Magadino per le quali (sulla base del Masterplan) è prevista un'utilizzazione particolare, diversa da quella agricola.

Il 14 aprile 2010 la Città di Locarno richiama uno stralcio del rapporto del 1993 concernente l'approvazione delle schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche del PD '90 nel quale si indica che la sponda sinistra del fiume Maggia per sua morfologia è periodicamente allagata e quindi non ha tutte le caratteristiche per essere zona SAC. Il Piano regolatore della Città di Locarno, Settore 4, adottato dal Consiglio comunale il 1° settembre 1997, inseriva questi fondi in una speciale zona per attività sportive, approvata solo parzialmente per motivazioni indipendenti da tale destinazione. Lo sviluppo e l'ampliamento delle strutture turistico-sportive del Locarnese non sono limitate alla realizzazione di un campo da golf. Nella scheda R2 Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato locarnese questa zona assume una valenza di parco urbano/zona di svago attrezzata.

Relativamente alla superficie aeroportuale dell'aerodromo, segnala che il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) non è ancora in vigore. In base al Piano comprensoriale del Piano di Magadino risulta che buona parte delle superfici dell'aerodromo di Locarno-Magadino per le quali non è prevista una destinazione particolare sono attribuite ad aree per futuri compensi e non alla zona SAC.

7.2 Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC)

Con il Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC³⁴), nel 1992 la Confederazione ha obbligato i Cantoni a proteggere i migliori terreni agricoli. Questo strumento definisce per ogni Cantone le superfici minime da proteggere; la quota delle SAC per il Cantone Ticino è di 3'500 ha, su di un totale di 438'560 ha per l'insieme della Confederazione. I Cantoni designano le SAC nei loro piani direttori e provvedono affinché queste superfici siano attribuite alle zone agricole nei piani regolatori³⁵.

La legge sulla conservazione del territorio agricolo prevede che il Cantone delimita nel Piano direttore le SAC e gli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola e che i Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro piani regolatori almeno il territorio agricolo rappresentato graficamente nel Piano direttore.

Il Cantone Ticino ha designato le SAC con la scheda di coordinamento 3.1 e le rappresentazioni grafiche 1:25'000 del PD '90, approvate dal Gran Consiglio il 7 dicembre 1993. Nel 2009 la Sezione dello sviluppo territoriale ha aggiornato il bilancio cantonale delle

³⁴ Le superfici per l'avvicendamento delle colture sono costituite dalle superfici coltivate idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura. Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici) come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico. Un'estensione minima delle SAC è necessaria per assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del Paese (art. 26 OPT).

³⁵ Art. 28 e 30 OPT, Rilevamenti dei Cantoni rispettivamente Garanzia delle SAC.

SAC basandosi sul catasto delle idoneità agricole dei terreni e sui dati disponibili dei piani regolatori. Le SAC sono delimitate graficamente nella carta di base 1:50'000. L'allegato I della scheda P8 indica l'elenco dei Comuni interessati; laddove il Comune ha già provveduto all'inserimento delle SAC nel proprio piano regolatore, è riportata anche la superficie in ettari. La Città di Locarno non ha ancora delimitato le SAC nel suo piano regolatore. Nel 1991 aveva ricorso contro la scheda di coordinamento 3.1 del PD '90 in merito alle SAC sulle due sponde della Maggia³⁶. Nel 2002 aveva ricorso contro il Piano comprensoriale del Piano di Magadino (scheda di coordinamento A) in merito a delle aree per futuri compensi agricoli in corrispondenza dell'aerodromo di Locarno-Magadino³⁷.

L'evoluzione politica, sociale e economica degli ultimi anni ha avuto delle conseguenze anche sul tema dell'approvvigionamento del Paese in periodi perturbati, nel senso che l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha riconosciuto l'opportunità di adattare il piano settoriale alle nuove condizioni generali. In un rapporto sui dieci anni del Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture³⁸, l'ARE evidenzia la necessità di proteggere le terre coltivabili in funzione dei loro molteplici ruoli e del loro valore per l'ecosistema, degli aspetti etici (aumento della popolazione mondiale, rispetto del suolo quale organismo vivente, solidarietà con le generazioni future, paesaggio e utilizzazione del suolo) e della relazione tra pianificazione del territorio e qualità del suolo.

Va anche rilevato che l'8 settembre 2010, nell'ambito dell'approvazione del Piano direttore del Cantone Basilea-Campagna, il Consiglio federale ha respinto la richiesta del Cantone di ridurre la sua quota di SAC. In particolare il Consiglio federale ha indicato che se il contingente assegnato non può essere assicurato con SAC di 1^a qualità, la ricerca va forzosamente estesa a SAC di 2^a qualità.

7.3 SAC sul Delta della Maggia

Il ricorso chiede lo stralcio delle SAC in sponda destra e in sponda sinistra del Delta della Maggia. Per quanto riguarda la sponda destra, nel messaggio del 10 marzo 2010 il Consiglio di Stato sottolinea come l'accordo tra Cantone e Comune per la predisposizione della struttura alberghiera Castello del Sole 2000 è tuttora valido. La Scheda P8 non ostacola la conclusione della variante di piano regolatore che prevede la riduzione della zona agricola – quindi anche delle SAC – come agli accordi prestabiliti. Nell'audizione del 29 aprile 2010 la Città di Locarno ha indicato di condividere questa valutazione; le rimanenti SAC in sponda destra non sono contestate, anche se queste aree si trovano in massima parte ancora sul territorio di Locarno.

Sponda sinistra del Delta della Maggia

Per i terreni in sponda sinistra, le valutazioni del Cantone e della Città divergono totalmente. Il Consiglio di Stato sostiene che la decisione del Gran Consiglio del 1993 di stralciare questi

³⁶ La Città di Locarno aveva ricorso contro l'inserimento delle due sponde della Maggia nelle SAC perché prevedeva un insediamento turistico-residenziale (progetto Castello del Sole 2000) sulla sponda destra rispettivamente un'area edificabile e un campo da golf di 9 buche sulla sponda sinistra della Maggia. Il 7 dicembre 1993 il Gran Consiglio aveva accolto parzialmente il ricorso, togliendo dalle SAC i terreni interessati dal progetto Castello del Sole 2000 e i terreni sulla sponda sinistra della Maggia. Un'altra richiesta che riguardava la località Gerre di Sotto sul Piano di Magadino era invece stata respinta.

³⁷ In corrispondenza dell'aerodromo di Locarno-Magadino, la rappresentazione grafica del piano comprensoriale [Piano 12, scala 1:25'000, settembre 2001] delimitava tre aree per futuri compensi agricoli. La Città di Locarno chiedeva di annullarle rispettivamente di ridurle e limitarle unicamente alle necessità derivanti da insediamenti o strutture della Città. Nel messaggio 5258 del 28.5.2002 [punto 7.4.3], il Consiglio di Stato indicava che la pianificazione particolareggiata dell'area aeroportuale (Masterplan) elaborata sulla base del consolidamento del concetto di intervento sulle infrastrutture (progetto 2000) e il progetto Esercizio-paesaggio-natura, avevano individuato alcune decine di ettari che sarebbero potute essere attribuite definitivamente alla zona agricola.

Nel rapporto 5258R del 19.2.2003 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio rilevava che l'art. 13 della legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTagr) stabilisce che la forma e l'entità della compensazione di aree agricole sono fissati dall'autorità competente per l'approvazione del piano di utilizzazione, vale a dire piano regolatore comunale (PR), piano di utilizzazione cantonale (PUC) o piano generale (PG). Le aree per futuri compensi agricoli in corrispondenza dell'aeroporto di Locarno avevano pertanto solo un valore indicativo perché erano riferite ad un oggetto di categoria risultato intermedio (scheda settoriale A.12, allegato 7. Aeroporto) e non erano indicate in un piano di utilizzazione. Per questi motivi la commissione concludeva che il ricorso non era ricevibile in quella sede.

³⁸ ARE, 10 Jahre Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF), Erfahrungen der Kantone, Erwartungen an den Bund, Dix ans de plan sectoriel des surfaces d'assolement (SDA), Expériences des cantons, attentes envers la Confédération, 2003.

terreni dalle SAC può essere rivista sulla base della decisione presa dallo stesso Gran Consiglio il 12 marzo 1997, che indicava le Gerre di Losone quale unica ubicazione del Locarnese per un campo da golf di interesse cantonale. Non sussistono motivi d'ordine pianificatorio e neppure di carattere qualitativo per non computare i terreni menzionati nel contingente cantonale delle SAC. Secondo il catasto delle idoneità agricole, i terreni sul Delta della Maggia soddisfano manifestamente i criteri d'attribuzione alle SAC. Oltre a garantire la base dell'approvvigionamento alimentare, le zone agricole svolgono pure un importante ruolo a salvaguardia delle peculiarità paesaggistiche e dello spazio per lo svago, componenti fondamentali nell'attuale contesto del Delta della Maggia e di tutto il Locarnese.

La Città di Locarno ritiene invece che il fatto che il progetto di golf abbia avuto un esito diverso da quanto ci si poteva aspettare non sia rilevante. Non si deve ritornare su una decisione già presa, soprattutto perché gli studi in corso evidenziano in modo palese quale è la destinazione futura di questi terreni.

7.4 SAC all'aerodromo di Locarno-Magadino

Nel PD '90 tutti i terreni all'interno del perimetro dell'area aeroportuale dell'aerodromo di Locarno-Magadino erano stati esclusi dalle SAC. Sulla base del Piano dell'area aeroportuale (Masterplan) e dei lavori per il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) sono state individuate tre zone che possono essere destinate in modo durevole allo sfruttamento agricolo³⁹. Nel Piano comprensoriale del Piano di Magadino queste tre zone sono indicate come SAC (2) rispettivamente come *altri terreni idonei all'utilizzazione agricola* (1) [Piano 12, settembre 2001] e – in relazione alla scheda settoriale A.12, allegato 7, Aeroporto, di categoria risultato intermedio – sono delimitate come *aree per futuri compensi agricoli*.

La carta di base del Piano direttore delimita ora delle aree SAC all'interno dell'area portuale che vanno anche oltre le tre zone indicate dal Masterplan. Nel messaggio il Consiglio di Stato concorda che la parte che va oltre le tre zone va tolta dalle SAC, perché il Masterplan prevede una destinazione differente da quella agricola (zona d'esercizio e di manovra, zona per paracadutismo). Per le tre zone (ora tutte SAC) le valutazioni del Cantone e della Città divergono, anche perché, in parte, le argomentazioni si svolgono su strumenti diversi, pur se correlati fra loro (Piano settoriale delle SAC e legge sulla conservazione del territorio agricolo). Concretamente, in merito alle tre zone che possono essere destinate in modo durevole allo sfruttamento agricolo, il Consiglio di Stato ritiene che:

- le due zone indicate come SAC nel piano del 2001 sono acquisite e pertanto non sono sottoposte alla procedura d'adozione definita dall'art. 18 LALPT;
- la terza zona, indicata come *altri terreni idonei all'utilizzazione agricola* nel piano del 2001, per la qualità del terreno può essere delimitata come SAC.

La Città di Locarno sostiene invece che:

- nel piano del 2001 le tre zone erano state esplicitamente indicate quali *aree per futuri compensi agricoli*;
- la Città si è mossa in perfetta buona fede, mentre da parte del Cantone c'è stato un ribaltamento della situazione rispetto a degli atti pianificatori elaborati dalla stessa autorità cantonale;

³⁹ Il Masterplan indica quanto segue [punto 4.3.7, Contenuti del Masterplan, Zona a destinazione agricola]: *Le zone a destinazione agricola comprendono 3 ampie porzioni di terreno marginali rispetto all'area aeroportuale che, sulla base di un'analisi delle necessità funzionali, non si prevede di utilizzare direttamente per l'esercizio aeronautico. Essi possono quindi essere destinati in modo durevole allo sfruttamento agricolo, mediante un contratto d'affitto.*

I terreni a destinazione agricola restano all'interno dell'area aeroportuale in quanto comunque soggetti a limitazioni dipendenti da esigenze di sicurezza d'esercizio aeronautico (limitazione degli ostacoli): in particolare è escluso qualsiasi fabbricato agricolo e impianto fuori terra. I terreni inoltre restano di proprietà del Cantone, rispettivamente della Confederazione, e spazialmente sono parte integrante dell'area aeroportuale, dalla quale non sono divisi da limiti fisici.

- alla Città questo cambiamento è costato un milione di franchi, che corrisponde all'importo che ha dovuto versare al Cantone per il compenso pecuniario per la diminuzione di aree agricole in relazione alla zona industriale comunale.

7.5 Considerazioni particolari della commissione

a) *Necessità di assicurare il contingente di 3'500 ha di SAC assegnato al Ticino*

L'allegato I della scheda P8 indica che al momento dell'adozione le SAC assicurate nei piani regolatori comunali ammontano a ca. 2'069 ha. Dalla cartografia del Piano direttore (che si basa sulla Carta delle idoneità agricole dei suoli del Cantone), si stima che la SAC complessiva dei Comuni che non hanno ancora adeguato i loro piani regolatori ammonti a 1'300-1'600 ha. Sommando questi due valori si ottiene una superficie totale pari a ca. 3'400-3'700 ha.

Considerata anche la decisione del Consiglio federale in merito all'approvazione del Piano direttore del Cantone Basilea-Campagna, è legittimo che il Cantone consideri le possibilità di estensione delle SAC in modo da assicurare il contingente di 3'500 ha.

b) *SAC sulla sponda sinistra del Delta della Maggia*

Indipendentemente dalla destinazione futura della sponda sinistra del Delta della Maggia ipotizzata nelle schede R2 e R9 (parco urbano/zona di svago attrezzata, area di svago di prossimità) e ancora da definire nella conclusione della revisione del piano regolatore del Settore 4, è molto probabile che la maggior parte dei terreni non edificabili sulla sponda sinistra del Delta della Maggia potranno essere considerati come SAC. Nel 2003 l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha, in effetti, riconosciuto l'opportunità di adattare il piano settoriale delle SAC alle nuove condizioni generali e di considerare le molteplici funzioni dei terreni agricoli.

A livello di Piano direttore le SAC indicate nella carta di base possono pertanto essere confermate. Nell'ambito della delimitazione delle SAC a livello di piano regolatore si potranno poi sottrarre tutte le parti che il piano regolatore del Settore 4 attribuirà ad utilizzazioni non compatibili con le SAC.

c) *SAC della zona Pizzante II*

Le SAC della zona Pizzante II sono state inserite per errore e sono pertanto da stralciare.

d) *SAC all'aerodromo di Locarno-Magadino*

Le SAC indicate nella carta di base che corrispondono alle tre zone che, secondo il Masterplan dell'area aeroportuale, possono essere destinate in modo durevole allo sfruttamento agricolo sono confermate. Le SAC destinate alla zona d'esercizio e di manovra e alla zona per paracadutismo sono invece da stralciare.

Pur comprendendo la buona fede della Città, le questioni legate al compenso agricolo sono regolate ai sensi della legge sulla conservazione del territorio agricolo nel quadro delle pianificazioni d'utilizzazione.

e) *Proposta di decisione del ricorso contro la scheda P8*

Sulla base delle considerazioni esposte la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di accogliere parzialmente il ricorso della Città di Locarno. Le SAC della zona Pizzante II e le SAC destinate alla zona d'esercizio e di manovra e alla zona per paracadutismo dell'aerodromo di Locarno-Magadino sono stralciate dalla carta di base.

8. BOSCO (SCHEDA P9)

8.1 Oggetto del ricorso

La Città di Locarno chiede di attribuire il ruolo trainante nella gestione dell'area forestale ai Patriziati, invece che ai Comuni in collaborazione con i Patriziati [4.2.d].

Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, indicando che la pianificazione settoriale abbraccia l'intero territorio boscato indipendentemente dalle condizioni di proprietà e che nei confronti del bosco si manifestano nuove esigenze legate allo svago della popolazione, al paesaggio, al turismo, alla biodiversità ecc.

Il 14 aprile 2010 la Città di Locarno indica che il tema sollevato non ha potuto essere oggetto di contestazione nel Piano forestale cantonale.

8.2 Piano forestale cantonale

Il Piano forestale cantonale (PFC) sviluppa il tema della superficie boschiva e le diverse funzioni del bosco in cinque capitoli: superficie, protezione, biodiversità, svago, produzione⁴⁰. Per ogni capitolo il PFC descrive la situazione attuale, la strategia, gli obiettivi, le misure operative, le conseguenze finanziarie e gli attori coinvolti: enti pubblici e privati, proprietari e gestori di bosco o altri gruppi di interesse coinvolti nella realizzazione delle misure operative pianificate.

Scorrendo le tabelle con le misure operative e gli attori coinvolti ci si rende conto che i Comuni hanno un ruolo guida solo per singole misure concernenti la protezione (con la Sezione forestale e i proprietari) e lo svago (con la Sezione forestale e l'Ufficio natura e paesaggio).

D'altra parte, lo studio strategico sui Patriziati realizzato dalla Sezione enti locali auspica che questi enti ritornino ad occuparsi delle proprie proprietà, ma per questo bisogna dargli i mezzi altrimenti sono solo i Patriziati che hanno altre entrate che sono in grado di farlo.

8.3 Considerazioni particolari della commissione

a) *Gestione dell'area forestale per quel che riguarda gli aspetti di interesse pubblico*

La ripartizione dei compiti per i cinque punti cardine del PFC è commisurata alla realtà e alle possibilità degli attori coinvolti, anche per quanto riguarda gli aspetti di interesse generale.

b) *Proposta di decisione del ricorso contro la scheda P9*

Sulla base delle considerazioni esposte, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso della Città di Locarno.

9. CONCETTO DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'AGGLOMERATO DEL LOCARNESE (SCHEDA R2)

9.1 Oggetto del ricorso

Il Comune di Ascona chiede di annullare la scheda R2 Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato locarnese (COTALoc), contestando in particolare i contenuti di carattere istituzionale e finanziario [1].

Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, indicando che le considerazioni contestate – contenute nella parte non vincolante della scheda – sono conformi all'impostazione della politica degli agglomerati preconizzata dalla Confederazione e dal Cantone.

⁴⁰ Cfr. PFC cap. 5-9.

9.2 Politica degli agglomerati

L'obiettivo pianificatorio n. 11, approvato dal Gran Consiglio nel 2007, indica:

Rafforzare gli agglomerati attraverso le aggregazioni, la collaborazione a scala regionale e la realizzazione di progetti sovracomunali.

Il Comune di Ascona non ritiene che nel Locarnese si sia di fronte ad un'unica realtà urbana, all'interno della quale i quartieri sono fortemente dipendenti gli uni dagli altri e la questione istituzionale è particolarmente delicata a causa delle disparità funzionali e finanziarie che penalizzano il centro rispetto ai comuni circostanti. Il tentativo del Piano direttore di aggregare i Comuni al preteso centro regionale è assolutamente da respingere. La Città di Locarno non è trainante e come tale non può assurgere a vero centro o città polo. Un siffatto intervento svuoterebbe inammissibilmente la garanzia che la costituzione cantonale assegna al Comune.

Il Consiglio di Stato premette che la scheda R2 è stata elaborata dalla Commissione regionale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia – nella quale il Comune è rappresentato – e dal Dipartimento del territorio. La definizione di agglomerato urbano è applicata in Svizzera dal 1930, in particolare dall'Ufficio federale di statistica; il termine è ripreso anche dalla Costituzione federale⁴¹. La scheda approfondisce e precisa gli indirizzi dell'organizzazione territoriale individuati nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Locarnese e della Vallemaggia. Essa non può prescindere dal considerare la situazione istituzionale, caratterizzata da numerose giurisdizioni che rendono notoriamente più difficile elaborare una visione unitaria del territorio e predisporre uno sviluppo territoriale coerente.

Il Consiglio di Stato precisa poi che le parti non vincolanti della scheda R2 sono conformi all'impostazione della politica degli agglomerati preconizzata dalla Confederazione e dal Cantone. Il Piano direttore deve garantire il necessario coordinamento delle pianificazioni cantonali. L'impostazione della scheda esprime quanto stabilito nelle Linee direttive 2008-2011. Anche secondo la legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, la politica cantonale delle aggregazioni ha l'obiettivo di promuovere una concreta progettualità pianificatoria e un corretto ordinamento del territorio cantonale, tenendo conto delle indicazioni del Piano direttore cantonale.

Definizione di agglomerato secondo l'Ufficio federale di statistica

Secondo l'Ufficio federale di statistica un agglomerato è un'entità che adempie le seguenti condizioni:

- a) Un agglomerato è un insieme di territori di comuni adiacenti che conta almeno 20'000 abitanti.
- b) Un agglomerato comprende una zona centrale formata da un comune-nucleo e, secondo i casi, da altri comuni che soddisfano i presupposti seguenti: totalizzare almeno 2'000 impieghi; il rapporto tra il numero di persone che lavorano sul loro territorio e il numero delle persone attive occupate che vi risiedono dev'essere superiore o uguale a 0,85. Questi comuni devono inoltre formare una zona edificata continua con il comune-nucleo o avere una frontiera comune oppure ospitare almeno 1/6 della popolazione attiva occupata del comune-nucleo.

⁴¹ Costituzione federale, del 18 aprile 1999, Titolo terzo: Confederazione, Cantoni, Comuni, Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni, Sezione 3: Comuni, art. 50:

¹ L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.

² Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.

³ La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

- c) Un comune che non appartiene alla zona centrale fa parte dell'agglomerato se almeno 1/6 della sua popolazione attiva residente lavora nella zona centrale definita in precedenza e sono realizzate alcune condizioni legate alla continuità della zona edificata, alla densità abitanti/impieghi, all'aumento demografico o alla popolazione attiva.

Programmi d'agglomerato

Una misura prioritaria per il settore dei trasporti prevista dal rapporto del Consiglio federale sulla politica degli agglomerati è il rafforzamento dell'impegno finanziario della Confederazione nel settore dei trasporti negli agglomerati. Il maggiore sostegno finanziario è condizionato a una gestione coordinata del traffico e degli insediamenti all'interno degli agglomerati. I sussidi federali destinati alle infrastrutture di trasporto del traffico d'agglomerato sono accordati in base ai programmi d'agglomerato.

Il programma d'agglomerato è uno strumento di pianificazione e di gestione che permette agli agglomerati di affrontare le sfide in modo coordinato ed efficace e di svilupparsi conformemente ai principi della sostenibilità. Il coordinamento delle politiche settoriali e lo sfruttamento delle proprie possibilità sono, in effetti, imprescindibili per mantenere e migliorare la competitività e la qualità di vita negli agglomerati. Il programma d'agglomerato del Locarnese è allo stadio di prima elaborazione e dovrà essere inoltrato alla Confederazione entro il 31 dicembre 2011. In pratica, il Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato del Locarnese confluirà nel programma d'agglomerato che esige un grado di affinamento e di concretezza maggiore.

9.3 Considerazioni particolari della commissione

a) Questione istituzionale

L'obiettivo pianificatorio n. 11 e gli indirizzi e le misure della scheda R2 non possono essere interpretati come un tentativo del Piano direttore di aggregare i Comuni alla Città di Locarno. La questione istituzionale è affrontata nell'ambito dello Studio strategico del Locarnese.

b) Proposta di decisione del ricorso contro la scheda R2

Sulla base delle considerazioni esposte, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso del Comune di Ascona.

10. SVILUPPO E CONTENIBILITÀ DEL PR (SCHEDA R6)

10.1 Oggetti dei ricorsi

La Città di Locarno chiede di togliere il riferimento alle linee di forza del paesaggio dagli indirizzi per il dimensionamento delle zone edificabili [2.1.b], rilevando che quelle tracciate sul Delta della Maggia sono in contrasto con la zona edificabile esistente.

Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, indicando che le linee di forza del paesaggio sul Delta della Maggia sottolineano la necessità di mantenere il carattere aperto degli spazi lungo il fiume.

Il 14 aprile 2010 la Città di Locarno osserva che l'applicazione troppo rigida e categorica delle linee di forza nell'ambito della scheda R6 desta preoccupazione, soprattutto in relazione alla definizione della transizione fra gli spazi edificati o edificabili e non. Un alleggerimento della formulazione permetterebbe una maggior flessibilità nel risolvere situazioni complesse e conflittuali, senza precludere il raggiungimento degli obiettivi.

Il Comune di Claro ha presentato delle osservazioni al Consiglio di Stato in merito al rapporto sulla consultazione. Nel messaggio il Consiglio di Stato ha risposto a queste

osservazioni nell'ambito della scheda R6. Nell'audizione del 1° giugno 2010 il Comune ha chiesto di considerare come ricorso la richiesta di un compenso mirato per i vincoli imposti sulla zona verde. In generale la non inclusione di un'area in zona edificabile non dà diritto a nessun compenso. Il tema potrebbe al limite essere affrontato in relazione all'area di svago Bassa Riviera indicata dalla scheda R9 Svago di prossimità [3.2.b]; si tratta, però, di un oggetto di categoria risultato intermedio contro il quale non è possibile ricorrere.

10.2 Uso parsimonioso e sostenibile del territorio

L'obiettivo pianificatorio n. 12, approvato dal Gran Consiglio nel 2007, indica:

Favorire un uso parsimonioso e sostenibile del territorio, in particolare attraverso:

- *il contenimento dell'estensione degli insediamenti;*
- *un'utilizzazione razionale dei terreni non edificati già attribuiti alla zona edificabile;*
- *un incremento della densità insediativa e della mescolanza funzionale, nel rispetto delle specificità urbanistiche e sociali di ogni luogo;*
- *la riqualifica delle aree e degli impianti in disuso.*

Piano regolatore della Città di Locarno

Il piano regolatore della Città di Locarno è composto di un piano regolatore generale (approvato dal Consiglio di Stato nel 1978 e aggiornato con successive varianti) e da 5 piani regolatori settoriali per i settori 1-4 del territorio cittadino e per il settore del Piano di Magadino. Alcuni comparti sono inoltre regolati da piani particolareggiati, in particolare all'interno del Settore 1 (piani particolareggiati del Centro storico, di Piazza Castello, del Quartiere Rusca, ...). Attualmente le priorità della Città sono due: il completamento della revisione del piano regolatore del Settore 4 e l'elaborazione del piano del paesaggio.

La revisione del piano regolatore del Settore 4 – che si estende sulle aree Quartiere Nuovo, Peschiera, Saleggi, Delta della Maggia e comprende anche vaste aree non edificate – era stata adottata dal Consiglio comunale di Locarno nel 1997 e approvata solo parzialmente dal Consiglio di Stato nel 2001 e nel 2004. Il 26 giugno 2001 il Consiglio di Stato aveva approvato la parte più densificata del settore (a contatto con il centro cittadino) e sospeso il comprensorio a cavallo del fiume Maggia. Il 22 giugno 2004 il Consiglio di Stato aveva approvato la parte situata in sponda destra della Maggia e rinviato alla Città la parte situata in sponda sinistra per una nuova decisione⁴².

Un'eventuale nuova proposta di estensione della zona edificabile del Settore 4 dovrà in generale garantire un uso parsimonioso e sostenibile del territorio e in particolare rispettare gli indirizzi della scheda R6 concernenti il dimensionamento delle zone edificabili, il calcolo del potenziale insediativo, la garanzia della sostenibilità finanziaria, la limitazione delle residenze secondarie e la politica dell'alloggio.

10.3 Linee di forza del paesaggio e dimensionamento delle zone edificabili

La scheda P1 Paesaggio stabilisce che le linee di forza del paesaggio sono definite allo scopo di preservare gli spazi liberi tra le aree insediative di singoli Comuni o agglomerati, assicurando una funzione strutturante e d'equilibrio per il paesaggio, e che il loro completamento avviene nell'ambito dei progetti di paesaggio comprensoriale [3.3]. Il Consiglio di Stato precisa che le linee di forza del paesaggio – introdotte nel PD '90 come

⁴² Il motivo della sospensione del 2001 e del rinvio del 2004 è dovuto al fatto che per l'area dei Saleggi e del Delta della Maggia, sponda sinistra, il piano adottato dal Consiglio comunale di Locarno nel 1997 prevedeva un nuovo disegno urbanistico, in modo da dare un altro ordine alla città, anche in seguito alle opere del Piano dei trasporti del Locarnese che avevano fondamentalmente modificato l'assetto viario. Uno dei cardini principali di questo disegno urbanistico era rappresentato dalla netta delimitazione della zona di espansione dell'edificato rispetto alle aree semi-naturali adiacenti alla golena del fiume Maggia. La ridefinizione di parte dei limiti boschivi era un elemento che la Città riteneva imprescindibile per la realizzazione del disegno. Il 9 aprile 2001 la Direzione federale delle foreste aveva però respinto la richiesta di dissodamento di ca. 25'000 m² di area boschiva previsti dal piano e poi il 18 luglio 2003 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni aveva respinto il ricorso della Città e confermato la decisione della Direzione federale delle foreste.

misura di risultato intermedio – hanno sempre funto da riferimento negli esami dei piani regolatori, seppure in modo non vincolante. Questa misura è ora diventata di dato acquisito.

La scheda R6 contiene gli indirizzi per il dimensionamento delle zone edificabili. Le zone edificabili non devono essere di principio ampliate [2.1.a]. È possibile derogare a questo principio solo nei casi in cui [2.1.b]:

- è dimostrata una penuria di riserve di contenibilità a livello locale e nel comprensorio funzionale di riferimento;
- le altre modalità attuative (densificazione, recupero delle aree dismesse) sono insufficienti o impossibili;
- la proposta di azzonamento è necessaria al perseguimento dello sviluppo territoriale auspicato espresso nel Modello territoriale;
- l'accessibilità ai mezzi pubblici di trasporto è garantita;
- la proposta di azzonamento è compatibile con le linee di forza del paesaggio;
- non ci sono interessi preponderanti contrari.

Vanno sostenute prioritariamente le operazioni di promozione mirata (ad esempio attraverso la costituzione di una zona edificabile d'interesse comunale, la stipulazione di contratti di edificazione, la promozione dell'alloggio sociale, ecc.) [2.1.c].

Il Consiglio di Stato osserva che la compatibilità di nuovi azzonamenti con le linee di forza del paesaggio sta a indicare che il principio di assicurare la funzione strutturante per il paesaggio contenuto nella scheda P1 non può essere sacrificato nel contesto della concessione di una deroga alla misura che stabilisce il contenimento delle zone edificabili.

Le linee di forza del paesaggio sul Delta della Maggia sottolineano la necessità di mantenere il carattere aperto degli spazi lungo il fiume, in modo da conservare un elemento ordinatore tra i due insediamenti di Ascona e Locarno. Il Consiglio di Stato indica che, nell'ambito della revisione del piano regolatore, i comparti circoscritti dalle linee di forza andranno analizzati con grande attenzione. Ciò non significa che le zone edificabili dovranno scomparire e nemmeno che sia precluso un riordino e la ridefinizione del limite delle zone edificabili come richiesto dal Comune. La compatibilità con le linee di forza del paesaggio risiede nel non aumento della quantità di zona edificabile e nel fatto che l'eventuale ridefinizione di quest'ultima deve rappresentare una soluzione migliore di quella attuale dal profilo paesaggistico.

10.4 Considerazioni particolari della commissione

c) *Compatibilità con le linee di forza del paesaggio*

Premesso che un'eventuale estensione della zona edificabile del Settore 4 del piano regolatore della Città di Locarno dovrà inserirsi in un discorso di un uso parsimonioso e sostenibile del territorio della città, la condizione – tra le altre – che la proposta di azzonamento debba essere compatibile con le linee di forza del paesaggio è giustificata.

Considerato che – anche in questo caso – la preoccupazione della Città riguarda la zona dei Saleggi di Locarno, può essere appropriato cercare una soluzione nell'ambito di un progetto di paesaggio locale, come suggerito nella risposta al ricorso concernente la scheda P2.

d) *Proposta di decisione del ricorso contro la scheda R6*

Sulla base delle considerazioni esposte, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso della Città di Locarno.

11. POLI DI SVILUPPO ECONOMICO (SCHEDA R7)

11.1 Oggetti dei ricorsi

La Città di Lugano e i Comuni di Canobbio e Porza chiedono di includere i comparti Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC) e Piano della Stampa nell'elenco dei Poli di sviluppo economico (PSE) [3.1].

La Città di Lugano e il Comune di Massagno chiedono di inserire il comparto della Stazione FFS/Città alta nell'elenco dei PSE [3.1].

Il Comune di Losone chiede di includere i comparti Saleggi e Zandone nell'elenco dei PSE [3.1].

Il Consiglio di Stato propone di:

- accogliere la richiesta di inserire il comparto NQC nell'elenco dei PSE;
- respingere le richieste di inserire il Piano della Stampa, la Stazione FFS Lugano/Città alta e i comparti Saleggi e Zandone di Losone nell'elenco dei PSE.

Inoltre, propone di modificare l'indirizzo relativo alla promozione economica [2.5] con un riferimento esplicito alla politica regionale:

2.5 Promozione economica e conclusione

- a I PSE implementati (di Dato acquisito) sono sostenuti attraverso gli strumenti di promozione economica del Cantone, in particolare quelli previsti dalla politica regionale.

11.2 Selezione, consolidamento e progettazione di PSE

L'obiettivo pianificatorio n. 13, approvato dal Gran Consiglio nel 2007, indica:

Individuare comparti di valenza cantonale e regionale da promuovere quali poli di sviluppo economico, con il supporto di servizi e infrastrutture e tramite un'adeguata progettazione urbanistica.

La scheda R7 prevede la definizione dei Poli di sviluppo economico (PSE) in tre fasi: individuazione di ubicazioni potenzialmente idonee, consolidamento attraverso degli approfondimenti e progettazione [2.2-4]. A queste tre fasi corrisponde un grado di coordinamento, che per i dieci PSE definiti dalla scheda [3.1.a-l] è il seguente:

- a) Informazione preliminare (3)
Giubiasco/Camorino, Mendrisio, Stabio/Gaggiolo
- b) Risultato intermedio (3)
Vedeggio, Pian Scairolo, Valera
- c) Dato acquisito (4)
Biasca, Castione, Riazzino, Pian Faloppia

L'elenco dei PSE è suddiviso per distretto: Riviera (1), Bellinzonese (2), Locarnese (1), Luganese (2), Mendrisiotto (4).

I ricorrenti chiedono di inserire i cinque comparti proposti – Nuovo Quartiere di Cornaredo, Piano della Stampa, Stazione FFS Lugano/Città alta, Losone/Saleggi e Losone/Zandone – nell'elenco dei PSE, categoria dato acquisito. Essi non hanno nulla da opporre ai dieci PSE definiti dalla scheda, dei quali non chiedono in alcun modo lo stralcio. Però, ritengono che le situazioni dei comparti proposti sono del tutto paragonabili a quelle degli altri comparti compresi nell'elenco.

Portata ed effetti della scheda

Tutti i ricorrenti rilevano delle imprecisioni relative alla portata e agli effetti della scheda. Non è chiaro se la mancata inclusione di un comparto nella scheda determini l'esclusione o anche solo la riduzione del sostegno tramite gli strumenti di promozione economica del Cantone (ad esempio, gli aiuti ai sensi della legislazione per l'innovazione economica).

Il Consiglio di Stato osserva che la scheda R7 riprende e sviluppa la politica delle aree industriali del PD '90 e della legge per l'innovazione economica, da cui è nato il concetto di

zona industriale d'importanza cantonale (ZIIC). Il concetto di Polo di sviluppo economico (PSE) considera le attività economiche nel loro insieme – non solo quelle industriali e artigianali – e prevede una pianificazione partecipativa che può coinvolgere più Dipartimenti, i Comuni interessati, proprietari dei fondi, ecc. Il programma d'attuazione della politica regionale 2008-2011 ha creato le premesse per garantire ai PSE – a determinate condizioni – dei finanziamenti particolari nell'ambito della nuova politica regionale.

Più che a far chiarezza, la proposta di modifica dell'indirizzo relativo alla promozione economica presentata dal Consiglio di Stato ha contribuito ad alimentare ulteriori dubbi legati all'applicazione della nuova politica regionale. Il Comune di Losone l'ha espresso chiaramente nell'audizione del 15 aprile 2010. Per questo motivo è opportuno esporre gli strumenti della promozione economica del Cantone Ticino.

11.3 Strumenti della promozione economica

Gli strumenti della promozione economica si basano principalmente sulla legge per l'innovazione economica. Degli incentivi sono previsti anche dalla nuova politica regionale.

Tabella 5 – Strumenti della promozione economica nel Cantone Ticino

Strumenti	Caratteristiche indicate dalla Sezione della promozione economica
1. Marketing territoriale	Tutto il Ticino entra in linea di conto per insediamenti industriali a valore aggiunto. Grazie all'intervento dello Stato, i PSE o le ZIIC dovrebbero permettere un insediamento facilitato.
2. Incentivi diretti previsti dalla legge sull'innovazione economica	La legge per l'innovazione economica permette di concedere agevolazioni fiscali a nuove attività e/o contributi a fondo perso sugli investimenti ritenuti innovativi. Non fa stato «dove?» ma «cosa?» (il contenuto tecnologico dell'attività).
3. Agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale	Nella nuova politica regionale sono confluite le misure dell'ex decreto Bonny che permettono di concedere agevolazioni fiscali alle aziende che creano nuovi posti di lavoro, rafforzano l'economia e si trovano in una delle 30 regioni stabilite dall'ordinanza del 28 novembre 2007. In Ticino queste agevolazioni fiscali sono concesse soltanto alle imprese industriali e alle imprese di servizi affini alla produzione situate nei distretti di Blenio, Leventina e Riviera, ai quali si aggiungono i Comuni di Gnosca, Moleno e Preonzo. Per i Comuni che facevano parte dell'ex decreto Bonny è prevista una disposizione transitoria fino al 2010.
4. Sostegno ai costi di urbanizzazione delle zone industriali	La legge per l'innovazione economica permette anche il sostegno ai costi di urbanizzazione delle zone industriali. Questo strumento prevede tre livelli d'importanza delle zone industriali: cantonale (ZIIC), regionale e locale. A causa delle limitate disponibilità finanziarie si è messo l'accento sulle ZIIC.
5. Incentivi previsti dalla nuova politica regionale, in particolare per i PSE	La convenzione sulla promozione del programma d'attuazione della politica regionale per gli anni 2008-2011 specifica la volontà di perseguire una promozione integrata del territorio («pianificazione cooperativa») e uno sviluppo di attività socioeconomiche nelle aree riconosciute come PSE dal Piano direttore e in altri sistemi di sviluppo economico territorializzati. Attualmente l'unico progetto pilota in corso è quello di Castione, che è sostenuto dalla politica regionale perché è un PSE riconosciuto dal Piano direttore e la cui implementazione è stata ritenuta prioritaria. Sotto questa priorità di politica regionale, il Programma d'attuazione 2008-2011 prevede altri obiettivi specifici, come per esempio la realizzazione di una banca dati dei terreni industriali a disposizione per l'insediamento di nuove attività produttive.

Gli aiuti agli investimenti previsti dalla legge sull'innovazione economica sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale. Per il quadriennio 2008-2011 è stato stanziato un credito di fr. 32'000'000.--.

Per i poli di sviluppo economico e altri sistemi di sviluppo socioeconomico territorializzati il programma d'attuazione della politica regionale 2008-2011 prevede un finanziamento di 2,85 mio di franchi, di cui fr. 0,85 mio a carico della Confederazione (a fondo perso) e fr. 2 mio a carico del Cantone (1 mio a fondo perso, 1 mio di prestiti).

Di principio tutte le zone del Cantone possono accedere agli aiuti

Nell'audizione del 24 giugno 2010, la Sezione della promozione economica ha indicato che la mancata inclusione di un comparto nell'elenco dei PSE della scheda R7 non comporta di principio l'esclusione o la riduzione del sostegno tramite il marketing territoriale, la legge sull'innovazione economica o l'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale. Tutte le zone industriali e artigianali del Cantone potrebbero inoltre approfittare di una parte degli incentivi previsti dalla nuova politica regionale, come ad esempio della realizzazione di una banca dati dei terreni industriali sul mercato. Inoltre, l'aiuto previsto da questo campo d'attività della politica regionale non è limitato ai PSE, ma è accessibile anche ad altri sistemi di sviluppo economico territorializzati.

11.4 Interrogativi sul funzionamento dei PSE

Le spiegazioni appena indicate non bastano per rispondere agli interrogativi sulla portata e gli effetti della scheda sollevati dai ricorrenti. L'impressione è che la politica dei PSE non abbia ancora una precisa strategia. È ad esempio difficile capire:

- perché le 3 zone industriali d'interesse cantonale (ZIIC) sono state riprese acriticamente come PSE di categoria dato acquisito, senza definire degli obiettivi concreti?
- in particolare, perché si dichiara che la ZIIC del Pian Faloppia è un esempio negativo a causa della speculazione fondiaria, ma non si pone nessuna condizione per il suo inserimento nell'elenco dei PSE come dato acquisito?
- perché, nel programma d'attuazione della politica regionale 2008-2011, si parla con molta enfasi di processi di pianificazione cooperativa, ma poi concretamente non si riconosce il potenziale di situazioni dove la collaborazione tra attori pubblici e privati funziona da decenni ed ha contribuito a costruire una certa cultura industriale-artigianale?
- perché, visto l'importo indicato dal programma d'attuazione della politica regionale 2008-2011, non sono stati attivati dei progetti nel Mendrisiotto e nel Luganese, dove la domanda è alta e non è soddisfatta?
- perché non si considera più attentamente l'esperienza del Canton Berna, unanimemente considerato come precursore della politica dei PSE a livello nazionale?

Proprio l'esempio del Canton Berna dimostra che per promuovere un PSE non basta sviluppare la pianificazione e mettere a disposizione le infrastrutture necessarie, ma bisogna soprattutto fare in modo che il PSE sia abilmente immesso sul mercato. Per questo bisogna fare delle scelte di zone industriali, bisogna trovare delle modalità di spartizione dei costi e degli utili. È, però, un approccio che non corrisponde alla volontà politica espressa dalle varie istanze cantonali; in tre anni di discussione sulla politica regionale si è parlato soprattutto di competenze e quasi mai di contenuti.

Criteria di ammissione nell'elenco dei PSE

L'elenco dei PSE è in pratica nato con la scheda stessa. I 10 siti erano già indicati nella consultazione del 2008; le uniche modifiche riguardano il grado di consolidamento⁴³.

La scheda stabilisce una serie di criteri per la selezione e il consolidamento dei PSE [2.2.a-g, 2.3.a-c] e una serie di indirizzi generali per la progettazione [2.4.b-k]. Oltre all'elenco, per distretto, con il grado di consolidamento (*Ip, Ri, Da*), la scheda contiene anche una descrizione qualitativa dei siti [allegato I]. La descrizione dei compiti indica che la Sezione dello sviluppo territoriale e la Sezione della promozione economica effettuano la prima selezione dei siti, promuovono o sostengono le indagini volte a consolidare i siti, ricercano e definiscono la partecipazione attiva dei principali attori locali, conducono o sostengono i lavori di progettazione e sostengono gli investitori interessati a insediare o ampliare le loro attività economiche [4.1.a-g].

Come già indicato, i quattro oggetti di categoria dato acquisito inclusi nell'elenco dei PSE sono costituiti dalle tre zone industriali d'interesse cantonale (ZIIC) e dal progetto pilota di Castione. Contrariamente a quanto avviene nel Canton Berna, non è prevista una formale procedura d'ammissione, con la necessità di definire un determinato perimetro e di allestire un dossier di presentazione⁴⁴.

Da questo punto di vista, le richieste di inserire nell'elenco 5 nuovi PSE (Nuovo Quartiere di Cornaredo, Piano della Stampa, Stazione FFS Lugano/Città alta, Losone/Saleggi e Losone/Zandone) di categoria dato acquisito, sollevano un quesito di fondo. I meccanismi della politica dei PSE non sono ancora chiari. Dalle audizioni dei ricorrenti si è capito che, più che per un'idea concreta di quali potrebbero essere i vantaggi di essere inseriti nell'elenco dei PSE, le richieste sono state presentate per il timore di essere esclusi da possibili aiuti.

In effetti, il 22 aprile 2010 la Città di Lugano e il Comune di Massagno hanno sottolineato che, se l'esclusione dall'elenco dei PSE pregiudica importanti sussidi o altri generi d'aiuti, bisogna saperlo prima. Essi ritengono che la connotazione della scheda è tale che un PSE è un punto centrale dello sviluppo economico del Cantone. Anche se magari solo a livello simbolico, un PSE potrebbe essere recepito in modo completamente diverso, non da ultimo a livello d'immagine.

Il 18 giugno 2010 il Comune di Losone ha comunicato che resta in attesa della verifica se la non inclusione in un PSE escluda a priori un'eventuale applicazione di leggi settoriali. Qualora il suo ricorso non dovesse essere accolto, in via subordinata, chiede precise garanzie affinché i poli industriali – anche se non inseriti nell'elenco dei PSE – beneficino comunque degli strumenti cantonali della promozione economica.

⁴³ Valera (Rancate/Mendrisio e Ligornetto) e Vedeggio sono passati da *informazione preliminare a risultato intermedio*, Castione da *risultato intermedio a dato acquisito*.

⁴⁴ Il dossier comprende due elementi: una breve descrizione del progetto accompagnata dai piani esistenti e un breve rapporto che mostra in che misura le condizioni di base di un PSE sono soddisfatte. Ciò è il caso, quando è adempiuta una maggioranza qualificata dei seguenti criteri:

1. Ubicazione centrale negli agglomerati di Berna, Bienna, Thun o in un centro regionale.
2. Disponibilità del Comune e dei principali proprietari della zona a promuovere il progetto nel quadro di una procedura pianificatoria concertata organizzata in modo professionale. Tra gli attori interessati esiste un consenso di base sugli obiettivi, sull'organizzazione di progetto e sul finanziamento della pianificazione;
3. Il sito o il progetto ha un profilo che favorisce la promozione. Delle stime sul rapporto costi/benefici mostrano che può essere concorrenziale in rapporto a delle zone comparabili. Un primo esame generale degli aspetti ambientali mostra che non ci sono ostacoli insuperabili.
4. Il progetto implica una partecipazione attiva del Cantone, ad esempio perché permette la creazione di un numero elevato di posti-lavoro, richiede grossi investimenti nel campo delle costruzioni, è urgente, necessita di superfici importanti, sollecita dei fondi cantonali per degli investimenti rilevanti oppure richiede un piano di utilizzazione cantonale.
5. La zona è servita in modo ottimale dai trasporti pubblici o privati. In funzione della destinazione prevista e della qualità degli allacciamenti, una parte più grande possibile deve idealmente essere accordata ai trasporti pubblici.

La domanda per ottenere lo statuto di PSE per un determinato perimetro è presentata dall'organizzazione che promuove il progetto, dal Comune sede oppure da un servizio cantonale.

11.5 Richieste di inserimento nell'elenco dei PSE

Le richieste di inserimento nell'elenco dei PSE sono motivate come segue.

Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC)

La Città di Lugano e i Comuni di Canobbio e Porza hanno adottato il Piano regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere di Cornaredo (PR-NQC) che disciplina l'utilizzazione di un'area di 75 ettari. Il concetto urbanistico e il piano regolatore intercomunale riprendono le misure contenute nel Piano regionale dei trasporti del Luganese e nel Piano direttore (schede R3 e M3), concretizzate progressivamente nel Piano di indirizzo urbanistico del comparto di Trevano (PICT) e nel Masterplan NQC.

Il PR-NQC vuole dare al comparto un nuovo assetto territoriale, ambientale e urbano, che permette di realizzare – assieme alla riqualificazione e al completamento funzionale dei tessuti urbani esistenti – un vero e proprio *Quartiere degli eventi*. Per realizzare questo obiettivo riserva importanti spazi anche alle funzioni economiche, nelle sue varie forme produttive, amministrative e commerciali. Per promuovere la realizzazione del piano regolatore intercomunale i tre Comuni interessati intendono costituire un'apposita agenzia nella forma di un ente autonomo di diritto comunale⁴⁵. I ricorrenti sottolineano che il comparto NQC adempie tutti gli obiettivi definiti dalla scheda e tutti i criteri per la selezione, il consolidamento e la progettazione dei PSE.

Il Consiglio di Stato indica che il comparto risponde a una buona parte dei criteri per la selezione di PSE. Il lavoro di consolidamento e progettazione è già stato fatto, resta la realizzazione vera e propria e la promozione economica. In virtù del legame tra PSE e nuova politica regionale propone di dar seguito alla richiesta dei ricorrenti.

Nel frattempo il 30 giugno 2010 il Consiglio di Stato ha approvato il PR-NQC e nel settembre 2010 i Municipi dei tre Comuni hanno presentato il messaggio per la costituzione dell'Agenzia NQC.

Piano della Stampa

La Città di Lugano e i Comuni di Canobbio e Porza rilevano che il Piano direttore assegna al comparto del Piano della Stampa la funzione di *quartiere specializzato per attività di supporto* [scheda R3]. La necessità di un riordino urbanistico era già riconosciuta dal PD '90. Il Cantone aveva dapprima avviato lo studio comprensoriale del Piano della Stampa (interrotto in attesa della definizione dell'ubicazione del portale della galleria Vedeggio-Cassarate) e poi promosso un piano di utilizzazione cantonale. I Municipi di Lugano, Cadro e Canobbio si sono già accordati per elaborare un piano regolatore intercomunale. Il Piano della Stampa adempie perfettamente tutti gli obiettivi dei PSE.

Il Consiglio di Stato osserva che la scheda R3 specifica la funzione del Piano della Stampa quale quartiere specializzato per attività di supporto: strutture artigianali, industriali, commerciali e di deposito al servizio dei quartieri della pianura del Cassarate; depositi, magazzini e officine di manutenzione di aziende private e pubbliche. Questo comparto è decisamente deficitario in termini di accessibilità per persone e merci; uno studio volto a verificare la fattibilità di un nuovo collegamento verso la Capriasca ha evidenziato importanti difficoltà d'attuazione. Il Piano della Stampa è una sorta di *retro* del Piano del Cassarate, che proprio per queste sue caratteristiche è occupato soprattutto da magazzini e depositi. La pianificazione che i Comuni intendono promuovere potrà, se del caso, produrre risultati che permetteranno di rivalutare la richiesta.

Nell'audizione del 22 aprile 2010 i ricorrenti hanno sottolineato che con l'entrata in funzione della galleria Vedeggio-Cassarate l'accessibilità del Piano della Stampa migliorerà sensibilmente.

⁴⁵ Secondo l'art. 193c della legge organica comunale (LOC).

Stazione FFS Lugano/Città alta

La Città di Lugano e il Comune di Massagno osservano che il Piano direttore inserisce il comparto Stazione FFS/Città alta nel più ampio Quartiere Besso-Massagno [scheda R3] e contempla come misura l'adattamento della viabilità e il rafforzamento del nodo intermodale della stazione FFS di Lugano [scheda M3].

Con l'adozione del Masterplan Città alta i singoli attori istituzionali si sono impegnati a realizzare le procedure di loro competenza. Nell'ottobre 2008 i due Comuni hanno siglato una convenzione per l'avvio dei lavori di pianificazione intercomunale, istituendo il Tavolo TriMa, organo di coordinamento fra i due Municipi. Nell'aprile 2009 il Tavolo TriMa ha coinvolto le FFS Immobili, maggiore proprietario fondiario, con le quali è scaturita l'ipotesi di un *Campus universitario della Città alta*, che permetta l'insediamento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Il comparto adempie tutti gli obiettivi dei PSE.

Il Consiglio di Stato premette che l'importanza del comparto Stazione FFS/Città alta è fuori dubbio. Anche dal profilo infrastrutturale, l'area della stazione FFS di Lugano costituisce già oggi un progetto prioritario e in corso di progressiva attuazione. Buona parte del lavoro previsto dalla scheda R7 è stato fatto nell'ambito del Masterplan. La valenza del comparto è dunque riconosciuta in altri modi ed è in atto un processo di trasformazione che non necessita di essere ulteriormente sostenuto tramite la politica dei PSE.

Nell'audizione del 22 aprile 2010 i ricorrenti hanno sostenuto che il Campus SUPSI può diventare un importante motore economico; d'altra parte, l'impegno delle FFS ad entrare in discussione è legato a questo insediamento.

Saleggi e Zandone (Losone)

Il Comune di Losone indica che le attività economiche sul suo territorio sono concentrate in due zone:

- il comparto dei Saleggi, incluso nella zona artigianale-commerciale, situato all'entrata di Losone e al quale si accede dalla rotatoria del Ponte Maggia;
- il comparto dello Zandone, incluso nella zona per attività produttive e di servizio, situato poco oltre il centro di Losone in direzione di Intragna.

Nel comparto dei Saleggi trovano posto numerose aziende, fra le quali Diamond SA (leader mondiale nel settore delle fibre ottiche, ca. 340 dipendenti) e la sede amministrativa, di ricerca ed espositiva di AGIE SA (leader mondiale nel settore dell'elettroerosione e della meccanica di precisione). Nel comparto dello Zandone è invece ubicata la sede produttiva di AGIE SA (in totale ca. 350 dipendenti). Nel settembre 2009 il gruppo AGIE Charmilles, che aveva già dato la preferenza all'ubicazione di Losone rispetto a quella di Ginevra, ha comunicato al Municipio che intende concentrare tutte le attività allo Zandone. Per grado di specializzazione poche sono le aree commerciali e produttive che possono competere con i comparti dei Saleggi e dello Zandone. Gli obiettivi di sviluppo urbanistico e economico di queste aree non solo sono paragonabili a quelli degli altri comparti ma addirittura ancora più significativi.

Il Consiglio di Stato non aderisce alla domanda di inserire i due comparti nell'elenco dei Poli di sviluppo economico, indicando comunque che, se del caso, le richieste potranno essere riprese nell'ambito del Programma d'agglomerato del Locarnese. Nel merito precisa che la valenza del comparto dei Saleggi non è sottovalutata. L'area è ben occupata e funzionante, quindi non risponde al criterio della disponibilità di superfici edificabili e/o della possibilità di recupero di aree dimesse o sottoutilizzate. Il comparto dello Zandone è ben funzionante e occupato in modo pressoché totale. Le possibilità di creare sinergie con gli immediati dintorni e di realizzare un comparto urbano particolarmente attrattivo sono però scarse e anche l'accessibilità non è ottimale.

Nell'audizione del 15 aprile 2010 il Comune di Losone ha ricordato che negli studi di base si è sempre citato la meccatronica (meccanica di precisione e elettronica) quale industria di punta del Locarnese. Ora che si parla di PSE bisogna tenerne conto.

11.6 Considerazioni particolari della commissione

a) *Formulazione del punto 2.5 della scheda*

Nell'incontro del 20 gennaio 2011 il Dipartimento del territorio ha ammesso che la riformulazione del punto 2.5 proposta nel messaggio del 10 marzo 2010 è infelice e si presta a malintesi. Pertanto, d'intesa con la Sezione della promozione economica, il 21 gennaio 2011 ha proposto la seguente nuova formulazione: *l'implementazione dei PSE può essere sostenuta, in particolare, attraverso gli strumenti di promozione economica e di politica regionale stabiliti dalle relative leggi settoriali.*

Per evitare ulteriori malintesi ha inoltre precisato quanto segue:

1. Gli strumenti e gli aiuti finanziari definiti dalle leggi in ambito di promozione economica sono applicati sull'intero territorio cantonale. L'inclusione o meno di un'area nell'elenco dei PSE non costituisce quindi un criterio discriminante per l'attivazione di questi strumenti rispettivamente per l'ottenimento di contributi.
2. Analogamente principi, criteri e modalità per l'ottenimento di contributi a titolo della politica regionale sono applicati indipendentemente dal fatto di essere o meno un PSE. Determinante da questo profilo è che i progetti siano conformi al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma quadriennale oggetto della Convenzione tra Cantone e Confederazione.

La nuova formulazione è condivisa dalla commissione e le due precisazioni permettono di fare chiarezza sui dubbi sollevati dai ricorrenti.

b) *Richieste di inserimento nell'elenco dei PSE*

Le richieste d'inserimento nell'elenco dei PSE, categoria dato acquisito, del Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC), del comparto Stazione FFS Lugano-Città alta e del comparto Saleggi di Losone meritano di essere approfondite, perché hanno sicuramente un potenziale. Per l'NQC è già il Consiglio di Stato che propone di accogliere il ricorso. Per gli altri due comparti si può osservare quanto segue:

- la proposta di insediare il campus della SUPSI apre interessanti prospettive per il comparto della Stazione FFS di Lugano e l'adiacente trincea di Massagno, anche se la destinazione principale definita dal Masterplan della Città alta rimane quella residenziale;
- se AGIE SA dovesse effettivamente trovare i mezzi per concentrare tutte le sue attività nel comparto dello Zandone, nel comparto dei Saleggi di Losone si dovrebbe continuare un discorso di economia ad alto valore aggiunto, non aprire le porte a dei supermercati.

Le richieste d'inserimento del Piano della Stampa e del comparto Zandone di Losone non soddisfano invece le esigenze di un polo di sviluppo economico perché:

- il Piano della Stampa è deficitario in termini di accessi per persone e merci e, considerate le sue caratteristiche attuali (magazzini, depositi, ...), è veramente difficile immaginare una riqualifica urbanistica a dei costi sostenibili;
- il comparto dello Zandone è isolato dagli altri insediamenti ed è quasi interamente occupato; non esistono né problemi di coordinamento né possibilità di sviluppo tali da giustificare un impegno particolare del Cantone.

c) **Interesse dei ricorrenti**

Concretamente è comunque difficile prendere una decisione sui tre comparti NQC, Stazione FFS-Città alta e Saleggi di Losone, perché si dovrebbero ancora sentire i ricorrenti. Sulla base delle assicurazioni che gli strumenti e gli aiuti finanziari della promozione economica e della politica regionale sono applicabili sull'intero territorio cantonale, essi potrebbero anche cambiare idea.

Ad esempio, al momento che entrerà in funzione l'*Agenzia NQC* – l'ente autonomo comunale di diritto pubblico per la realizzazione del piano regolatore intercomunale – non dovrebbero più sussistere problemi particolari di coordinamento che richiedano un impegno particolare da parte del Cantone; l'agenzia e in generale le aziende potranno far capo direttamente agli strumenti e agli aiuti disponibili senza essere inseriti in un PSE. Anche nei casi in cui è possibile concentrare gli sforzi su dei settori ben delimitati e trovare subito un'unità d'intenti con i partner interessati – che potrebbero essere FFS Immobili a Lugano/Massagno e AGIE SA a Losone – non si intravede la necessità di definire un PSE. In ogni caso, bisogna evitare di definire dei PSE essenzialmente per una questione di immagine, perché rappresenterebbe un'inutile dispendio di forze; una simile politica richiederebbe ben altri mezzi finanziari.

d) **Grado di coordinamento**

Il Gran Consiglio è competente solo per gli oggetti di categoria *dato acquisito*. Dalla lettura degli indirizzi e la verifica sommaria del grado di coordinamento dei dieci comparti già inclusi nell'elenco dei PSE, la commissione ha rilevato uno scollamento tra intenti e realtà, che neanche gli incontri con i servizi cantonali interessati hanno permesso di dissipare completamente. Emblematico è il caso della zona industriale d'interesse cantonale del Pian Faloppia, dove nel 2005 sono stati stanziati degli aiuti per le infrastrutture⁴⁶, ma non sono ancora stati erogati perché – a causa della speculazione immobiliare – non ci sono le premesse per un effettivo insediamento di aziende.

Esiste anche un problema legato alla procedura e agli enti coinvolti. Il processo di prima selezione, consolidamento e progettazione di un polo di sviluppo economico abbinato ai gradi di consolidamento *informazione preliminare/risultato intermedi/dato acquisito* è sicuramente corretto dal profilo metodologico, ma molto pesante dal profilo procedurale. Esso è praticabile per progetti a medio-lungo termine promossi direttamente dal Cantone. Attualmente si stanno però costituendo degli enti (enti regionali di sviluppo, agenzie di sviluppo, fondazione AGIRE) che necessitano di una maggiore autonomia.

e) **Proposta di decisione dei ricorsi contro la scheda R7**

Sulla base delle considerazioni esposte la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di:

- accogliere la richiesta del Comune di Losone (e in parte anche degli altri ricorrenti) di chiarire la portata del punto 2.5 lett. a relativo alla promozione economica;
- accogliere i ricorsi della Città di Lugano e dei Comuni di Canobbio, Porza, Massagno e Losone e includere nell'elenco dei PSE, senza definizione della categoria, i comparti:
 - Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC);
 - Stazione FFS Lugano-Città alta;
 - Saleggi di Losone;

⁴⁶ Cfr. messaggio 5680 del 17.8.2005. Per la realizzazione dell'area industriale di interesse cantonale al Pian Faloppia, l'8.11.2005 il Gran Consiglio ha concesso al Comune di Balerna un sussidio di fr. 1'374'000.– al massimo, pari al 30% dell'investimento previsto computabile di fr. 4'580'000.–, in base alla legge sull'innovazione economica.

- invitare il Consiglio di Stato a verificare il grado di consolidamento di tutti i comparti inclusi nell'elenco dei PSE;
- respingere le richieste della Città di Lugano e dei Comuni di Canobbio, Porza e Losone di includere nell'elenco dei PSE i comparti:
 - Piano della Stampa;
 - Zandone di Losone.

Il capitolo 2 Indirizzi è modificato come segue:

2.5 Promozione economica e conclusione

- a ~~I PSE implementati sono sostenuti attraverso gli strumenti di promozione economica del Cantone. L'implementazione dei PSE può essere sostenuta, in particolare, attraverso gli strumenti di promozione economica e di politica regionale stabiliti dalle relative leggi settoriali.~~

f) **Procedura**

La Convenzione tra la Confederazione e il Cantone sulla promozione del programma di attuazione della politica regionale 2008-2011, citata tra le norme legislative principali⁴⁷, promuove progetti innovativi attorno ai temi prioritari definiti dalla Confederazione e si articola su sette campi d'attività. Il campo d'attività *Promozione integrata del territorio e dello sviluppo di attività socioeconomiche: Poli di sviluppo economico (PSE) e altri sistemi di sviluppo socioeconomico territorializzati* fa parte del tema del trasferimento del sapere in sistemi industriali a valore aggiunto orientati all'esportazione. La modifica del punto 2.5 chiarisce esplicitamente che i PSE possono essere sostenuti anche attraverso la politica regionale. Il sostegno può essere accordato anche ai PSE di categoria informazione preliminare o risultato intermedio, ad esempio per uno studio di fattibilità.

La modifica del punto 2.5 costituisce pertanto un aggiornamento della scheda alle disposizioni di leggi settoriali e non necessita di ulteriori procedure. I Comuni e tutti gli altri interessati sono informati attraverso la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato procederà alla verifica del grado di consolidamento di tutti i comparti inclusi nell'elenco dei PSE, compresi Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC), Stazione FFS Lugano-Città alta e Saleggi di Losone. L'adattamento della scheda seguirà la procedura d'adozione prevista dall'art. 18 LALPT.

12. GRANDI GENERATORI DI TRAFFICO (SCHEDA R8)

12.1 Oggetti dei ricorsi

La Città di Bellinzona chiede di includere l'area a ridosso di Via Tatti – dove si intende realizzare lo stadio Bellarena e i relativi centri commerciali di supporto – nel Centro del polo cantonale di Bellinzona [3.1.b.1, allegato I].

Il Comune di Chiasso chiede di estendere il Centro del polo urbano cantonale di Chiasso [3.1.b.5, allegato I] e di verificare il criterio dei 1'500 m² di superficie utile lorda (SUL) [2.1.b].

La Città di Locarno chiede di ridefinire la superficie di vendita (SV) del comparto potenzialmente idoneo per GGT di Riazzino [3.1.a.2, allegato I].

Il Comune di Losone chiede di includere il comparto dei Saleggi nell'elenco dei comparti potenzialmente idonei per GGT [3.1.a]; in subordine, di includerlo nel perimetro del Centro del polo urbano cantonale di Locarno [3.1.b, allegato I]; in subordine ancora, di riformare i criteri quantitativi della definizione di GGT [2.1].

⁴⁷ Cf. capitolo 5 della scheda *Documenti di riferimento e allegati*.

Il Consiglio di Stato propone di:

- respingere la richiesta di includere i Saleggi di Losone nell'elenco dei comparti potenzialmente idonei per GGT;
- dichiarare irricevibili – in via subordinata, respingere – le richieste di inserire l'area a ridosso di Via Tatti nel Centro del polo cantonale di Bellinzona e di estendere il Centro del polo cantonale di Chiasso;
- accogliere la richiesta in subordine del Comune di Losone di estendere il perimetro del Centro del polo cantonale di Locarno oltre la Maggia, sul territorio dei Comuni di Losone e Ascona;
- dichiarare irricevibile – in via subordinata, respingere – la richiesta di ridefinire la superficie di vendita del comparto di Riazzino.

Inoltre, propone di modificare la definizione quantitativa di Grande generatore di traffico [2.1.b] con un riferimento esplicito alle tipologie degli edifici e impianti interessati.

12.2 Definizione di GGT e ubicazioni potenzialmente idonee

L'obiettivo pianificatorio cantonale n. 14, approvato dal Gran Consiglio nel 2007, recita:

Gestire i grandi generatori di traffico, in particolare i centri di vendita e del tempo libero, individuando le ubicazioni più adeguate. Nelle aree già insediate da queste strutture, promuovere progetti di riqualifica e migliorare l'accessibilità con i trasporti pubblici.

Definizione di GGT

La scheda R8 messa in consultazione nel 2008 – elaborata sulla base di uno studio specifico⁴⁸ – definiva tipologie e criteri quantitativi dei Grandi generatori di traffico e suddivideva le ubicazioni potenzialmente idonee in *comparti per GGT*, identificati sulla base di fattori territoriali e trasportistici, e *centri degli agglomerati urbani del Cantone*.

La scheda R8 del 20 maggio 2009 conferma le tipologie (centri commerciali, stadi, attrezzature di svago intensive, cinema multi-sala, ...) e i criteri qualitativi: una *superficie utile lorda* (SUL) di almeno 1'500 m² o un *traffico giornaliero medio* nei giorni di apertura (TGM-apertura) di almeno 1'000 movimenti/giorno.

Ubicazioni potenzialmente idonee

Gli otto comparti per GGT di Tenero Brere, Riazzino, Cadenazzo-Sant'Antonino, Castione, Vedeggio, Pian Scairolo, Mendrisio San Martino e Bisio Serfontana sono pure confermati. Essi sono ora delimitati indicativamente nell'allegato I della scheda con la superficie di vendita (SV, anch'essa indicativa) per l'insieme del comparto.

La denominazione dei centri degli agglomerati urbani del Cantone è invece stata modificata in aree dei *centri dei poli urbani*. Questi centri sono ora elencati esplicitamente nelle misure e delimitati indicativamente nell'allegato I. Si tratta del centro del polo urbano nazionale di Lugano, dei centri dei poli urbani cantonali di Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Chiasso e del centro del polo urbano regionale di Biasca.

Evoluzione della scheda

La Città di Bellinzona sostiene che queste modifiche sarebbero estremamente limitative, in particolare in considerazione delle prospettive di sviluppo che offrirebbe la realizzazione del nuovo semisvincolo autostradale. Inoltre, non sarebbero corrette neanche dal punto di

⁴⁸ Sezione dello sviluppo territoriale, Ufficio del piano direttore, Regolamentazione dei grandi generatori di traffico nel Piano direttore cantonale (a cura di Fabio Giacomazzi, Locarno): Rapporto preliminare, 2006; Analisi dei potenziali comparti per Grandi generatori di traffico, 2007.

vista formale, in quanto l'informazione e la consultazione della popolazione sarebbe stata insufficiente.

Il Consiglio di Stato risponde che i criteri volti a qualificare i centri sono rimasti gli stessi: i GGT sono ammessi nelle aree dei centri dei poli urbani, laddove è possibile integrarli nel contesto di una concentrazione più ampia e diversificata di attività commerciali, amministrative e produttive e laddove la qualità di servizio del trasporto pubblico è ottimale [2.3.b; nella scheda del 2008 questi criteri erano indicati al punto 2.e]. La novità della scheda R8 del 20 maggio 2009 è costituita dalla delimitazione indicativa delle ubicazioni idonee per GGT – gli 8 comparti e i 6 centri – tramite delle cartografie. Queste cartografie sono però inserite nella parte non vincolante della scheda [allegato I] e pertanto hanno unicamente un valore indicativo. Di conseguenza cade anche la critica relativa alla procedura.

12.3 Proposta di nuovo comparto per GGT

Comparto dei Saleggi di Losone

Il Comune di Losone motiva la richiesta di inserire i Saleggi di Losone nei comparti potenzialmente idonei per GGT in particolare con la vocazione di *area di trasformazione* attribuita a quest'area dalla scheda R2 Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato locarnese [R2, 2.2.b, Vocazione dei quartieri, Aree di trasformazione: Ex aerodromo/Saleggi di Losone (Ascona/Losone)].

Nel comparto dei Saleggi trovano posto numerose aziende, fra le quali Diamond SA e la sede amministrativa, di ricerca ed espositiva di AGIE SA. Nel settembre 2009 il gruppo AGIE Charmilles, che aveva già dato la preferenza all'ubicazione di Losone rispetto a quella di Ginevra, ha comunicato al Municipio che intende concentrare tutte le attività allo Zandone. Questo progetto è non di meno subordinato alla condizione di poter vendere i sedimi ai Saleggi per finanziare la realizzazione delle nuove strutture presso la sede produttiva.

Il Consiglio di Stato osserva che nella prima fase di studio sono stati esaminati 24 comparti per GGT, poi ridotti a 15, quindi a 8. Il comparto denominato Ponte Maggia (Comuni di Losone e Ascona) inizialmente preso in considerazione è stato scartato perché, trattandosi di un contesto urbano centrale, la diversità delle funzioni e l'adeguata infrastrutturazione va gestita con la pianificazione locale che dovrà pure definire i criteri e le misure per la regolamentazione e lo sviluppo dei GGT esistenti.

12.4 Centri dei poli urbani

Centro del polo urbano cantonale di Bellinzona

La Città di Bellinzona sostiene la richiesta di includere l'area a ridosso di Via Tatti nel centro del polo urbano come segue:

- con la realizzazione del nuovo semisvincolo autostradale di Bellinzona, tutta l'area circostante Via Tatti – sia verso nord che verso sud – diverrà il nuovo asse urbano d'entrata della città;
- il Masterplan per la sistemazione urbanistica di Via Tatti ipotizza già contenuti misti amministrativo-commerciale-alberghiero per il comparto Via Zorzi/Via Luini;
- la rete viaria prospettata con la realizzazione del semisvincolo potrà sopportare un carico di superficie utile lorda (SUL) commerciale di 15'000/20'000 m² (proprie valutazioni, confermate da un consulente esterno);
- il lato sud di Via Tatti costituisce un'ottima ubicazione per ospitare un nuovo stadio di calcio conforme allo standard A+ della Swiss Football League (SFL).

Il Consiglio di Stato risponde che:

- la realizzazione del semisvincolo autostradale è stata voluta in primo luogo per ridurre il traffico sugli attuali assi di penetrazione alla città, non per realizzare un nuovo comparto per attività commerciali;
- il Masterplan per la sistemazione urbanistica di Via Tatti non ha mai avuto quale obiettivo quello di favorire uno sviluppo commerciale intensivo del comparto;
- le perizie relative al Masterplan rispettivamente al progetto di stadio Bellarena hanno confermato che il punto critico del sistema è costituito dall'incrocio tra Via Tatti e Via Zorzi;
- ciò che la Città di fatto preconizza non è tanto l'estensione del perimetro del centro del polo urbano quanto la realizzazione di un ulteriore comparto GGT per realizzare lo stadio Bellarena e i relativi centri commerciali di supporto;
- quest'ultima ipotesi è tuttavia totalmente in contrasto con l'impostazione della scheda R8.

Il 1° aprile 2010 la Città di Bellinzona rileva che il Cantone si è già espresso in vari momenti escludendo categoricamente Via Tatti quale ubicazione potenzialmente idonea per GGT (centro del polo urbano), senza che il Comune abbia in realtà ancora proceduto a completare gli approfondimenti necessari e a presentare una proposta pianificatoria al Dipartimento del territorio per esame preliminare. Viste le risposte discordanti chiede di fare chiarezza sulle cartine con la delimitazione indicativa delle ubicazioni idonee per GGT [allegato I], abrogando quelle inerenti ai centri dei poli urbani (delimitazioni in giallo).

Il 22 luglio 2010 la Città di Bellinzona ha trasmesso alla commissione, per conoscenza, la variante di piano regolatore *Comparto nuovo semisvincolo autostradale Via Tatti* presentata al Dipartimento del territorio per esame preliminare. Il 9 dicembre 2010 il Dipartimento del territorio ha trasmesso l'esame preliminare alla Città.

Centro del polo urbano cantonale di Chiasso

Il Comune di Chiasso rileva che l'area del Centro del polo urbano cantonale di Chiasso, delimitata graficamente nell'allegato I della scheda, non comprende:

- il comparto ove già oggi sorge il grande magazzino della Migros di Boffalora, in Via Luini;
- il comparto che da lì si estende sino al ponte che conduce a Morbio Inferiore fino a lambire la linea ferroviaria;
- il comparto posto a sud della linea ferroviaria, in particolare lungo Via Cattaneo e Via Milano;
- il comparto dello stadio di calcio.

Si tratta di comparti di grande importanza economica, che il Comune ha già integrato in uno studio pianificatorio che nel giugno 2008 ha commissionato al proprio pianificatore e al proprio consulente specialista del traffico. Da qui la domanda intesa ad estendere il perimetro del centro del polo come alla planimetria annessa al ricorso, anche se è consapevole che l'allegato I della scheda ha un carattere indicativo.

Il Consiglio di Stato osserva che compete al Comune stabilire le aree dei centri dei poli urbani in cui sono ammissibili i GGT, sulla base degli indirizzi definiti nella scheda [2.5]. Successivamente compete al Consiglio di Stato, quale autorità di approvazione, valutare la conformità del piano regolatore con i disposti del Piano direttore. La decisione del Consiglio di Stato potrà, se del caso, essere impugnata.

Il 15 giugno 2010 il Comune di Chiasso indica che occorre innanzitutto fare chiarezza sul valore della delimitazione delle superfici idonee per GGT nei centri dei poli urbani [allegato

I, delimitazione in giallo], quindi postula l'estensione di questa delimitazione a tutto il comprensorio urbano di Chiasso.

Centro del polo urbano cantonale di Locarno

Il Comune di Losone – in subordine alla richiesta di definire un comparto per GGT (v. punto 12.3) – chiede che il comparto dei Saleggi sia integrato nel perimetro del Centro del polo urbano cantonale di Locarno. Questo comparto:

- è già a contatto con il centro del polo;
- si caratterizza già per una concentrazione di attività commerciali, amministrative e produttive con una qualità di servizio di trasporto pubblico ottimale;
- è ubicato all'uscita ovest della galleria Mappo-Moretina.

Il Consiglio di Stato riconosce che ci sono le condizioni per includere almeno una parte del comparto nel perimetro del Centro del polo urbano di Locarno e propone un adeguamento della planimetria contenuta nell'allegato I [v. messaggio, cartina al punto 3.9.3, delimitazione in giallo: estensione del perimetro oltre la Maggia, sul territorio dei Comuni di Losone e Ascona].

Nell'audizione del 15 aprile 2010 la sottocommissione che ha esaminato i ricorsi ha consegnato una copia del ricorso del Comune di Losone al Comune di Ascona. Il 9 giugno 2010 il Comune di Ascona ha indicato di opporsi all'inclusione di parte del suo territorio nel centro del polo urbano di Locarno [allegato I, delimitazione in giallo].

12.5 Superficie di vendita indicativa

Comparto di Riazzino

La Città di Locarno chiede di ridefinire la superficie di vendita (SV) del comparto potenzialmente idoneo per GGT di Riazzino [allegato I, SV indicativa per l'insieme del comparto: 20'000 m²] sulla base di una chiara presa in considerazione del potenziale attuale delle zone in questione, coinvolgendo debitamente i Comuni interessati. Sul territorio di Locarno, l'area interessata è composta dalle due *zone d'attività e di servizi speciali* (ex-CIR e Polivideo, a sud della ferrovia, di recente approvazione) e dalla *zona industriale comunale*. Rileva una netta discrepanza fra le potenzialità oggi consentite dalla pianificazione comunale e la superficie di vendita indicativa per l'insieme del comparto. La sola zona d'attività e di servizi speciale ex-CIR permetterebbe attualmente una superficie di vendita superiore a quanto indicato dalla scheda per l'intero comparto. La superficie di vendita è addirittura inferiore a quella indicata per comparti GGT dal perimetro ben più limitato.

Il Consiglio di Stato premette che la superficie di vendita indicativa per l'insieme del comparto costituisce un'indicazione di massima; essa fornisce un quadro di riferimento ai Comuni. Nel merito osserva quanto segue:

- l'elaborazione di una politica cantonale sui GGT ha preso avvio nel 2005 ed è stata codificata per la prima volta nel 2008, con la consultazione sul piano direttore;
- le varianti del piano regolatore di Locarno-Piano di Magadino sono state approvate il 14 dicembre 2004 (variante area ex-CIR) e il 19 dicembre 2007 (variante area Polivideo);
- il comparto GGT di Riazzino riguarda i Comuni di Locarno e Lavertezzo; le aree adiacenti alla strada cantonale (che rappresenta il confine tra i due Comuni) sono già ampiamente edificate; le aree a sud della linea ferroviaria (area ec-CIR e area Polivideo), in territorio di Locarno, sono per contro libere da ogni edificazione, ad eccezione della Polivideo;

- l'area ex-CIR ha una superficie edificabile (SE) di 29'500 m², un indice di sfruttamento (i.s.) di 1,2, una superficie utile lorda (SUL) di 35'000 e una SUL commerciale di 23'010 (65% della SUL totale);
- l'area Polivideo ha una SE di 21'418 m², un indice di sfruttamento di 1,2, una SUL di 25'702 m² e una SUL commerciale di 3'855 m² (15% della SUL totale);
- per le aree ex-CIR e Polivideo il piano regolatore in vigore consente un potenziale massimo di superficie di vendita commerciale di 17'910 m² (SV = 0,666 x SUL; 15'340 m² rispettivamente 2'570 m²);
- la limitazione della superficie di vendita indicativa per l'insieme del comparto (20'000 m²) non determinerà certamente un ostacolo allo sviluppo di quest'area, ma contribuirà semmai ad orientarlo verso una maggiore mescolanza di funzioni; in effetti, questo parametro non è riferito alla totalità dei contenuti del comparto, ma ai soli contenuti di tipo commerciale;
- nella consultazione alcuni istanti avevano contestato l'opportunità di delimitare un comparto GGT a Riazzino; è stato mantenuto, poiché è servito in modo ottimale dal trasporto pubblico (nuova stazione ferroviaria TILO); inoltre, la pianificazione di dettaglio del comparto rappresenta un'occasione per affrontare la riqualifica delle parti già edificate e per ben impostare lo sviluppo delle aree libere;
- la superficie di vendita indicativa complessiva dei comparti è stata stabilita conformemente ai criteri per l'individuazione dei comparti [2.2.b] e alla luce degli studi di base;
- il potenziale di superficie di vendita del comparto GGT di Tenero è di un ¼ superiore al potenziale di Riazzino; tuttavia, considerando la situazione di partenza (ossia la superficie di vendita già presente) si constata che il potenziale di crescita di contenuti commerciali di Riazzino è decisamente superiore a quello di Tenero.

Il 14 aprile 2010 la Città di Locarno rileva che il messaggio fa riferimento al valore prettamente indicativo delle superfici di vendita. D'altro canto, indica espressamente che i piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della scheda dovranno essere adattati, quindi il vincolo che impone la pianificazione locale esiste ed è innegabilmente da ricondurre ai valori che la scheda menziona, seppur a titolo indicativo. La discrepanza fra il potenziale e le limitazioni sono di dimensioni tali da costituire un conflitto insanabile dal profilo materiale senza una drastica riduzione delle possibilità edificatorie ormai cresciute in giudicato (perlomeno per quanto attiene alla zona d'attività e servizi speciale ex-CIR). Ritiene pertanto inammissibile che la pianificazione direttrice allestita dal Consiglio di Stato non abbia tenuto conto della pianificazione locale da lui stesso approvata pochi anni prima. Inoltre, ribadisce le difficoltà insite nella ripartizione della superficie di vendita totale ammessa tra i due Comuni di Lavertezzo e Locarno.

12.6 Criteri per la definizione di GGT

Il Comune di Chiasso, pur non formulando un'espressa domanda a tal fine, esprime delle riserve sui criteri per definire i Grandi generatori di traffico, in particolare quello dei 1'500 m² di superficie utile lorda, troppo rigoroso e limitativo nella misura in cui soprattutto non è correlato ad una quota minima di movimenti/giorno.

Il Comune di Losone – in subordine alle altre richieste – contesta i criteri per definire i GGT. Il criterio dei 1'500 m² di superficie utile lorda non può, da solo, comportare la classificazione di un insediamento quale GGT; questo parametro necessita di essere correlato ad una quota minima di movimenti/giorno.

Nel messaggio del 10 marzo 2010, il Consiglio di Stato precisa che la definizione di GGT comporta due componenti:

- quella qualitativa, che fa esplicito riferimento all'impatto delle attività sul territorio e sull'ambiente a causa del traffico che generano e che nel contempo specifica la tipologia dei contenuti considerati;
- quella quantitativa, volta a definire una soglia di dimensione massima ammissibile degli edifici/impianti, destinata all'immediata e univoca identificazione dell'oggetto della regolamentazione proposta.

La componente quantitativa comporta sia un parametro riferito alla quantità edificatoria (SUL), sia un parametro riferito ai movimenti (movimenti/giorno). La scelta di adottare due parametri quantitativi è da ricondurre alla tipologia assai diversificata degli edifici e impianti che rientrano nella definizione di GGT. Tra questi vi sono ad esempio edifici commerciali, la cui dimensione può essere facilmente definita dal parametro della SUL, o impianti turistici, che più facilmente possono essere quantificati tramite il parametro dei movimenti veicolari generati.

Si considera GGT un edificio o impianto la cui dimensione raggiunge o supera la soglia di uno solo dei due parametri. Ciò permette di circoscrivere al meglio la fattispecie, ad esempio di cogliere oggetti che pur avendo una SUL inferiore a 1500 m² possono generare un traffico superiore ai 1000 movimenti. Inoltre, la considerazione alternativa dei due parametri consente di anticipare le conseguenze indesiderate di eventuali cambiamenti di destinazione che potrebbero intervenire dopo la costruzione. In generale, 1'500 m² di SUL – che corrispondono a circa 1000 m² di superficie di vendita – generano comunque circa 1000 movimenti veicolari al giorno (andata e ritorno).

I parametri quantitativi, definiti al punto 2.1.b, sono riferiti unicamente alla tipologia di attività definita al punto 2.1.a. Al fine di evitare interpretazioni errate, nel messaggio il Consiglio di Stato propone di modificare nel modo seguente il capitolo 2.1 della scheda:

2.1 Definizione di Grande generatore di traffico - GGT

- a. Sono considerati Grandi generatori di traffico (GGT) edifici e impianti - come pure il loro ampliamento o l'eventuale cambiamento di destinazione - che a causa del traffico che generano, incidono fortemente sul territorio e sull'ambiente. ~~In particolare i GGT e~~ corrispondono alle seguenti tipologie:
 - centri commerciali, mercati specializzati, factory outlets, ecc.;
 - stadi e impianti sportivi simili;
 - centri turistici attrezzati;
 - attrezzature di svago intensive, attrezzature per il tempo libero e parchi di divertimenti;
 - cinema multi-sala;
 - altri edifici e impianti che generano grandi flussi di traffico e sollecitano fortemente la rete viaria.
- b. In particolare sono ritenuti GGT edifici e impianti - con le tipologie descritte alla lettera a - la cui superficie utile lorda (SUL) è uguale o maggiore a 1'500 m² o generano un traffico giornaliero medio nei giorni di apertura (TGM-apertura) uguale o maggiore a 1'000 movimenti/giorno.

Il 15 giugno 2010 il Comune di Chiasso chiede di aumentare la superficie minima di SUL nei centri urbani a 2'000 m², ritenendo che la scheda debba incentivare l'insediamento di strutture commerciali nei centri urbani.

12.7 Disegno di legge sullo sviluppo territoriale

Il titolo III del disegno di legge sullo sviluppo territoriale contiene il quadro normativo per l'edificabilità dei fondi. La sezione 2 (art. 71-74) tratta i generatori di traffico con le definizioni, gli indirizzi pianificatori, il regime d'autorizzazione e le eccezioni.

I grandi generatori di traffico sono definiti come segue:

Art. 71

1Sono grandi generatori di traffico le costruzioni con una superficie utile lorda di almeno 1'500 mq o che generano un traffico giornaliero medio, nei giorni di apertura, di almeno 1'000 movimenti al giorno.

L'art. 71 contiene anche una definizione di generatori di traffico che non raggiungono questi parametri, per evitare che una loro concentrazione diventi, di fatto, un grande generatore di traffico. Gli art. 72-74 riprendono le condizioni poste dalla scheda.

12.8 Considerazioni particolari della commissione

a) *Evoluzione e procedura della scheda*

Il tema dello sviluppo incontrollato dei centri commerciali, in particolare sul Pian Scairolo e la Piana di San Martino (Mendrisio), era già emerso chiaramente nella consultazione del 2005 sugli obiettivi pianificatori cantonali. La scheda R8 faceva già parte dei tredici progetti di schede strategiche allegate dal Consiglio di Stato al messaggio 5843 del 26 settembre 2006 concernente l'adozione degli obiettivi pianificatori cantonali. Nel rapporto 5843 R del 29 marzo 2007 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio indicava che per i grandi generatori di traffico sono necessarie misure chiare e urgenti e che il controllo dell'evoluzione della situazione è importante per garantire un impiego efficace dei mezzi. La scheda R8 del 2008 è stata adattata anche per rispondere alle 34 prese di posizione di Comuni, Regioni e altri enti presentate nella consultazione⁴⁹. Dal profilo formale le modifiche sono corrette.

b) *Comparti potenzialmente idonei per GGT*

Il comparto dei Saleggi di Losone si inserisce nel più ampio comparto denominato Ponte Maggia (Comuni di Losone e Ascona) già esaminato dal Dipartimento del territorio nelle prime fasi di studio per l'allestimento della scheda R8 e poi scartato. Attualmente il comparto dei Saleggi – nel perimetro delimitato nell'allegato 2 del ricorso – è in buona parte edificato ed ha chiaramente una connotazione industriale e artigianale che va promossa. Esso non ha le caratteristiche adatte per essere inserito nell'elenco dei comparti potenzialmente idonei per GGT.

c) *Centri dei poli urbani*

La delimitazione indicativa dei centri dei poli urbani con la colorazione in giallo nell'allegato I della scheda ha avuto un doppio effetto:

- da una parte, ha risposto ad una richiesta emersa nell'ambito della consultazione⁵⁰;
- dall'altra, ha sollevato nuove obiezioni alle quali il Consiglio di Stato, nel messaggio, ha risposto in modo abbastanza scoordinato.

La delimitazione in giallo è un aiuto verso la concretizzazione di una nuova politica che deve contribuire a risolvere un problema riconosciuto da tutti. In ogni caso essa deve essere letta in relazione agli indirizzi per le ubicazioni potenzialmente idonee per GGT [2.3] e per la pianificazione delle utilizzazioni nei centri dei poli urbani [2.5] che rimanda anche agli indirizzi per la pianificazione delle utilizzazioni nei comparti per GGT [2.4] per quanto riguarda la delimitazione, l'assetto urbanistico, la capacità massima di traffico e la compatibilità ambientale, il trasporto pubblico, la rete viaria principale e di servizio, le attività ammesse e le quantità edificatorie, i posteggi.

⁴⁹ Cfr. Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT, parte C, scheda R8, pag. 110-124.

⁵⁰ In particolare da parte della Città di Lugano, del Comune di Vezia, e dei Distributori ticinesi (DISTI).

D'altra parte è però anche evidente che la delimitazione indicativa – in giallo – dei centri dei poli ha un'approssimazione nettamente più grande di quella – in rosso – dei comparti potenzialmente idonei per GGT e non solo per la diversa scala di rappresentazione.

I grandi generatori di traffico sono dunque ammessi nelle aree dei centri dei poli urbani di Lugano (polo urbano nazionale), Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Chiasso (poli urbani cantonali) e Biasca (polo urbano regionale), laddove [2.3.b]:

- è possibile integrarli nel contesto di una concentrazione più ampia e diversificata di attività commerciali, amministrative e produttive;
- la qualità di servizio di trasporto pubblico è ottimale.

d) **Centro del polo urbano di Bellinzona**

Attualmente l'area a ridosso di Via Tatti oggetto del ricorso e compresa nella variante di piano regolatore *Comparto nuovo semisvincolo autostradale Via Tatti* è in gran parte situata fuori zona edificabile e libera da costruzioni importanti; in particolare il comparto a sud di Via Tatti è incluso nelle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC).

Oltre a rispettare gli indirizzi della scheda R8, la richiesta deve in generale garantire un uso parsimonioso e sostenibile del territorio e in particolare rispettare gli indirizzi della scheda R6 concernenti il dimensionamento delle zone edificabili, il calcolo del potenziale insediativo, la garanzia della sostenibilità finanziaria e la limitazione delle residenze secondarie e la politica dell'alloggio⁵¹.

Sulla base di queste premesse, la penuria di riserve di contenibilità a livello locale e nel comprensorio funzionale di riferimento richiesta dalla scheda R6 è tutta da dimostrare, in particolare proprio per i contenuti commerciali di un comparto per GGT. Inoltre, non si può affermare che è possibile integrare dei grandi generatori di traffico nel comparto a sud di Via Tatti nel contesto di una concentrazione più ampia e diversificata di attività commerciali, amministrative e produttive come richiesto dalla scheda R8 per i centri dei poli urbani.

Non vi sono pertanto le premesse per modificare la delimitazione indicativa del centro del polo urbano di Bellinzona, che in ogni caso non è vincolante.

e) **Centro del polo urbano di Chiasso**

La delimitazione indicativa dei centri dei poli ha una grossa approssimazione che, probabilmente, dipende un po' anche dallo stato più o meno avanzato di altri strumenti pianificatori, quali i concetti d'organizzazione territoriale e i programmi d'agglomerato o i piani regolatori comunali. La scheda R8 indica esplicitamente che la pianificazione comunale dovrà stabilire dove sono ammessi i grandi generatori di traffico e dove è possibile integrarli nel contesto di una concentrazione più ampia e diversificata di attività commerciali, amministrative e produttive e la qualità di servizio del trasporto pubblico è ottimale. Il Comune dovrà dunque delimitare nel piano regolatore le zone in cui è possibile insediare dei grandi generatori di traffico, verificando l'assetto urbanistico, la rete viaria, il trasporto pubblico, ecc.

Il Comune di Chiasso ha già commissionato uno studio pianificatorio al proprio pianificatore e al proprio consulente specialista del traffico. Lo studio include anche aree – ritenute di grande importanza economica – situate al di fuori del *Centro del polo urbano cantonale di Chiasso* indicato in giallo nell'allegato della scheda R8.

⁵¹ La scheda R6 contiene gli indirizzi per il dimensionamento delle zone edificabili. Le zone edificabili non devono essere di principio ampliate [2.1.a]. È possibile derogare a questo principio solo nei casi in cui [2.1.b]:

- è dimostrata una penuria di riserve di contenibilità a livello locale e nel comprensorio funzionale di riferimento;
- le altre modalità attuative (densificazione, recupero delle aree dismesse) sono insufficienti o impossibili;
- la proposta di azionamento è necessaria al perseguimento dello sviluppo territoriale auspicato espresso nel Modello territoriale;
- l'accessibilità ai mezzi pubblici di trasporto è garantita;
- la proposta di azionamento è compatibile con le linee di forza del paesaggio;
- non ci sono interessi preponderanti contrari.

La delimitazione della scheda non preclude l'inclusione di queste quattro aree – già situate in zona edificabile – in una zona in cui è possibile insediare dei grandi generatori di traffico. Bisogna comunque anche considerare che:

1. La valutazione di queste quattro aree non può essere eseguita solo singolarmente area per area, ma deve essere messa in relazione a tutto il comprensorio urbano di Chiasso, in particolare per quanto riguarda la rete viaria, il trasporto pubblico e la compatibilità ambientale.
2. Lo scopo dell'operazione non può essere solo quello di individuare dove si potrebbero insediare dei grandi generatori di traffico, ma deve anche essere quello di valutare quali zone sono le più adatte per rispondere alle effettive necessità, pur considerando tutti i fattori imponderabili possibili.

In effetti, il risultato pratico dell'operazione non può essere quello di bloccare il mercato dei fondi artigianali e commerciali in attesa di più o meno ipotetici centri commerciali, mercati specializzati, mercati discount, factory outlets, ... e di renderlo finanziariamente inaccessibile al normale artigianato e commercio.

Proprio per questo motivo, l'estensione della delimitazione in giallo a tutto il comprensorio urbano di Chiasso sarebbe un segnale nella direzione sbagliata.

Non vi sono pertanto le premesse per modificare la delimitazione indicativa del centro del polo urbano di Chiasso, che in ogni caso non è vincolante.

f) **Centro del polo urbano di Locarno**

Il comparto dei Saleggi di Losone ha chiaramente una connotazione industriale e artigianale che va promossa. La delimitazione indicativa della scheda limita il *Centro del polo urbano cantonale di Locarno* alla sponda sinistra della Maggia. Il Consiglio di Stato propone di estendere il perimetro (delimitazione in giallo) sulla sponda destra della Maggia, sul territorio dei Comuni di Losone e Ascona, includendo anche il comparto dei Saleggi. Il Comune di Ascona si è espresso chiaramente contro l'estensione sul suo territorio.

Attualmente sulla sponda destra della Maggia sono insediati due grandi generatori di traffico: Coop (Mercato Cattori) a Losone e Manor ad Ascona. Nel comparto dei Saleggi non sono presenti dei GGT; il traffico dei dipendenti delle due grandi industrie (Diamond e parte di Agie Charmilles, per un totale di ca. 440 addetti) è gestito tramite il regolamento cantonale sui posteggi privati.

Per il motivo già spiegato nelle considerazioni sul centro del polo urbano di Chiasso, l'estensione della delimitazione in giallo oltre la Maggia sarebbe un segnale nella direzione sbagliata. L'assetto urbanistico, la rete viaria, il trasporto pubblico (linee FART urbane con cadenza 15 minuti) sono buone, ma le riserve sia in termini di terreni liberi che di capacità di traffico non sono elevate.

Come già indicato in relazione al ricorso del Comune di Losone contro la scheda R7 Poli di sviluppo economico, nel comparto dei Saleggi si dovrebbe continuare un discorso di economia ad alto valore aggiunto, non aprire senza riserve le porte a dei supermercati. Sono comunque ipotizzabili degli insediamenti di grandi generatori di traffico attorno ai GGT già esistenti sulla sponda destra della Maggia e eventualmente anche la definizione di una certa quota di superficie di vendita per il comparto dei Saleggi, ma le necessarie verifiche (rete viaria, trasporto pubblico, compatibilità ambientale, ...) devono considerare globalmente le attività produttive, amministrative e commerciali della zona.

Il Comune di Losone viene pertanto inserito – assieme a Locarno e Muralto – nell'elenco dei Comuni interessati dal centro del polo urbano cantonale di Locarno [3.1.b.3]. Il Comune di Ascona ha indicato di opporsi all'inclusione di parte del suo territorio nel centro del polo urbano; il GGT esistente a confine con il Comune di Locarno dovrà comunque essere considerato nelle verifiche della rete viaria e della compatibilità ambientale.

g) **Superficie di vendita indicativa, comparto di Riazzino**

L'allegato I della scheda definisce il perimetro indicativo del comparto potenzialmente idoneo per GGT di Riazzino e una superficie di vendita (SV) indicativa per l'insieme del comparto di 20'000 m². Il comparto GGT si estende su parte della zona industriale comunale di Locarno – in particolare le aree ex-CIR e Polivideo – e della zona industriale di Lavertezzo-Piano. Il comparto GGT è adiacente alla zona industriale d'interesse cantonale (ZEIC) ripresa dalla scheda R7 come polo di sviluppo economico (PSE). Nella consultazione, diverse prese di posizione avevano chiesto lo stralcio del comparto GGT di Riazzino, la rinuncia ad uno dei due comparti GGT di Tenero e Riazzino o, più in generale, un miglior coordinamento tra GGT e PSE⁵².

Per le aree ex-CIR e Polivideo il piano regolatore in vigore consente una superficie di vendita commerciale di ca. 18'000 m² di superficie di vendita. La ZEIC di Riazzino è l'unica zona industriale d'interesse cantonale che risponde alle aspettative; la proposta di polo di sviluppo economico deve coinvolgere anche le zone industriali comunali e deve essere prioritaria rispetto ai grandi generatori di traffico. Considerata l'edificazione attuale, la superficie di vendita indicativa di 20'000 m² può sicuramente essere considerata come generosa. Di principio essa non rimette in discussione i contenuti delle aree ex-CIR e Polivideo. Il problema di coordinamento con il Comune di Lavertezzo esiste, ma non deve neanche essere sopravvalutato.

h) **Criteri per la definizione di GGT**

La scheda R8 del 20 maggio 2009 definisce i grandi generatori di traffico in particolare attraverso:

- le tipologie (centri commerciali, stadi, centri turistici attrezzati, attrezzature di svago intensive, cinema multi-sala, ...) [2.1.a];
- la superficie utile lorda e il traffico giornaliero medio nei giorni di apertura (SUL \geq 1'500 m² o TGM-apertura \geq 1'000 movimenti/giorno) [2.1.b].

Come già indicato al punto 12.6, il Consiglio di Stato, nel messaggio del 10 marzo 2010, propone di specificare la lettera *b* indicando esplicitamente che le disposizioni sono riferite alle tipologie descritte alla lettera *a*.

Il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 definisce i grandi generatori di traffico attraverso i due parametri quantitativi (SUL e TGM-apertura) indicati nella scheda. Nell'ambito dell'esame del disegno di legge – non ancora concluso – la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha già discusso degli adattamenti della definizione di GGT che in parte rispondono alle riserve e alle richieste dei Comuni di Chiasso e Losone.

Gli adattamenti si basano sulle seguenti considerazioni:

- il grande generatore di traffico (GGT) è un impianto che incide fortemente sul territorio e sull'ambiente a causa del traffico che genera;
- il GGT è definito con il criterio quantitativo dei movimenti veicolari giornalieri, unito al criterio qualitativo delle tipologie;
- le costruzioni commerciali sono più facilmente misurabili con il criterio della superficie utile lorda (SUL), ritenuto che 1'500 m² di SUL generano ca. 1'000 movimenti al giorno.

⁵² In particolare, i Distributori ticinesi (DISTI), il Partito liberale radicale ticinese (PLRT) e il WWF hanno chiesto lo stralcio del comparto GGT di Riazzino; la DISTI per favorire la densificazione delle attività commerciali, il PLRT perché il comparto va preservato a fini industriali, il WWF per non congestionare la viabilità del Piano di Magadino e evitare l'esodo delle superfici di vendita verso la periferia. Il Partito socialista (PS) ha indicato che uno dei due comparti GGT di Tenero e Riazzino è superfluo. Il Partito Popolare Democratico (PPD) ritiene che la scheda R8 dovrebbe essere meglio coordinata con la scheda R7, perché non è detto che i grandi generatori di traffico e i poli di sviluppo economico possano e/o debbano coesistere; il PLRT ha l'impressione che la scheda R8 sembra implicitamente privilegiare i GGT rispetto agli insediamenti industriali, che restano fondamentali per il futuro economico del Cantone.

Il criterio dei movimenti passa dunque in primo piano e il criterio della superficie utile lorda è utilizzato solo per le costruzioni commerciali (centri commerciali, mercati specializzati, factory outlets, ...). Questa impostazione presuppone una stima del traffico indotto al momento della presentazione della domanda di costruzione. Già oggi il Dipartimento del territorio chiede comunque all'istante di presentare il suo calcolo dei movimenti.

i) **Proposta di decisione dei ricorsi contro la scheda R8**

Sulla base delle considerazioni esposte la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di:

- respingere la richiesta del Comune di Losone di includere i Saleggi di Losone nell'elenco dei comparti potenzialmente idonei per GGT;
- dichiarare irricevibili le richieste della Città di Bellinzona e del Comune di Chiasso di estendere i perimetri indicativi dei centri dei poli urbani di Bellinzona e Chiasso, perché riguardano una parte non vincolante – l'allegato I – della scheda;
- accogliere la richiesta del Comune di Losone di includerlo nel centro del polo urbano di Locarno;
- respingere la richiesta della Città di Locarno di ridefinire la superficie di vendita indicativa del comparto di Riazzino;
- accogliere parzialmente la richiesta del Comune di Losone di riformare la definizione di grande generatore di traffico (GGT).

La definizione di GGT contenuta negli indirizzi della scheda R8 è modificata come segue:

2.1 Definizione di Grande generatore di traffico – GGT

- a. Sono grandi generatori di traffico (GGT) le costruzioni che generano un traffico giornaliero medio di visitatori, nei giorni di apertura di almeno 1000 movimenti, segnatamente:
- costruzioni commerciali (centri commerciali, mercati specializzati, factory outlets);
 - stadi;
 - centri turistici attrezzati;
 - attrezzature di svago intensive;
 - cinema multisala.
- b. Per le costruzioni commerciali con una superficie utile lorda (SUL) di almeno 1500 m² vige la presunzione che configurino un grande generatore di traffico; è conferita facoltà all'istante di dimostrare mediante stima del traffico indotto che la costruzione genera un traffico giornaliero medio inferiore ai 1000 movimenti.

Nella misura in cui il criterio dei movimenti passa in primo piano e il criterio della superficie utile lorda è utilizzato solo per le costruzioni commerciali, si può considerare accolta parzialmente anche la richiesta del Comune di Chiasso di verificare il criterio dei 1'500 m² di SUL.

L'elenco delle ubicazioni potenzialmente idonee per GGT è completato come segue:

3.1 Ubicazioni potenzialmente idonee per GGT

b. Centri dei poli urbani

3.1	Denominazione	Comune/i	Consolidam.
b.3	Centro del polo urbano cantonale di Locarno	Locarno, Muralto, Losone	Da

j) **Procedura**

Il tema dei grandi generatori di traffico è relativamente recente. In particolare è dal 2005 che il Dipartimento del territorio ha attivato un gruppo di lavoro che esamina le domande di costruzione sulla base degli strumenti giuridici vigenti⁵³. La modifica del punto 2.1 permette di selezionare in modo un po' più chiaro e sistematico le costruzioni che costituiscono dei GGT, ma concretamente non cambia il risultato della selezione perché i parametri determinanti (movimenti, tipologia, SUL) restano gli stessi. Ovviamente l'applicazione del criterio della SUL alle sole costruzioni commerciali non può costituire il pretesto per presentare domande di costruzione per edifici con una SUL di almeno 1'500 m² con destinazioni vaghe. La modifica della definizione di GGT costituisce pertanto un aggiornamento frutto dell'evoluzione della materia e non necessita di ulteriori procedure. I Comuni e tutti gli altri interessati sono informati della definizione di GGT e dei Comuni interessati dal Centro del polo urbano di Locarno attraverso la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

13. PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI DEL LUGANESE (SCHEDA M3)

13.1 Oggetto del ricorso

Il Comune di Muzzano chiede di mantenere la tratta esistente della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (FLP) tra Bioggio e la stazione FFS di Lugano, di integrarla nella rete tram del Luganese e di formare un nodo di corrispondenza a Cappella di Viglio e una nuova stazione ai Mulini di Muzzano [3.5.a.1; allegato I, Descrizione di alcune misure].

Il Consiglio di Stato ritiene che non si possa decidere oggi il mantenimento o l'abbandono della tratta della FLP tra Bioggio e la stazione di Lugano. La scheda è stata elaborata per permettere di mantenere aperte tutte le possibilità e come tale non necessita di alcun adeguamento.

Il tema della tratta FLP tra Bioggio e la Stazione di Lugano è trattato nella parte informativa della scheda [allegato I] che come tale non è neppure impugnabile. Per queste ragioni il Consiglio di Stato propone, in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile; in via subordinata, di respingerlo.

13.2 Rete tram del Luganese

La rete tram del Luganese è un progetto che contribuisce alla concretizzazione del Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato Luganese e che si integra con la linea FLP. La realizzazione è prevista a tappe:

- la tappa prioritaria comprende il collegamento diretto tra la Valle del Vedeggio e il centro città tramite una galleria e la tratta lungo il Vedeggio dal nodo intermodale di Bioggio Molinazzo fino a Manno;
- le tappe successive comprendono una tratta da Manno fino alla stazione FFS di Lamone, una tratta da Lugano Centro al Campo Marzio fino al nodo intermodale di Cornaredo e una tratta da Lugano Centro fino a Grancia.

Per la tratta Bioggio-Lugano Centro la scheda indica che il tracciato si stacca dalla linea FLP a nord della stazione di Bioggio, si affianca alla strada della Crespera, con una fermata in corrispondenza del nodo intermodale di Bioggio Molinazzo, per poi scavalcare il fiume Vedeggio e l'autostrada ed entrare in galleria. In centro città viene realizzata una fermata a Sant'Anna, dove una nuova funicolare assicura il collegamento con la stazione FFS di Lugano e con la rete dei bus regionali [3.5.a.1].

⁵³ Art. 71 e 71a LALPT *Edifici e impianti con rilevante incidenza sull'organizzazione territoriale e Grandi superfici di vendita e art. 52 Lstrade Centri commerciali.*

13.3 Tracciato FLP da Bioggio alla stazione FFS di Lugano

Nella descrizione di alcune misure [allegato I] la scheda del 20 maggio 2009 precisa:

Tracciato FLP da Bioggio alla stazione FFS di Lugano

Il nuovo collegamento Bioggio-Lugano Centro e la funicolare tra la fermata S.Anna e la stazione FFS costituiscono un'alternativa al tracciato FLP attuale da Bioggio alla stazione FFS che potrà determinare dei cambiamenti nell'offerta del TP. Si intende in ogni caso garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente nel corridoio attualmente servito dalla ferrovia FLP tra Molinazzo e la stazione di Lugano. A tale scopo il DT, con la collaborazione della CRTL, ha dato avvio ad uno studio volto a definire il futuro del servizio tramite il TP. Questo studio mette a confronto delle varianti tra le quali figura anche la ferrovia esistente. Le valutazioni sono tuttora in corso.

Nel messaggio aggiuntivo del 15 giugno 2010 il Consiglio di Stato indica che il 1° aprile 2009 la delegazione delle autorità dei Comuni interessati ha discusso uno studio che considerava tre opzioni (mantenimento del servizio ferroviario FLP e 2 varianti di servizio autobus tra Agno e la stazione FFS di Lugano). Dopo una consultazione l'Ufficio IBS Hüsler di Zurigo ha completato lo studio e nel suo rapporto finale del 26 febbraio 2010 propone un servizio bus su gomma tra Agno e la stazione FFS di Lugano con l'utilizzazione del sedime ferroviario tra Cappella d'Agnuzzo e la stazione FFS.

Il 14 aprile 2010 la delegazione delle autorità ha deciso che al momento non sussistono elementi sufficientemente consolidati per abbandonare il servizio ferroviario, che a breve termine non s'impone una decisione definitiva e che la soluzione più idonea potrà essere stabilita a tempo debito sulla base di previsioni aggiornate sugli sviluppi degli insediamenti e della mobilità. Il 22 aprile 2010 la Commissione regionale dei trasporti del Luganese ha approvato questo orientamento che è condiviso anche dal Consiglio di Stato.

Il 27 luglio 2010 il Comune di Muzzano ha indicato che può aderire all'espressione di rinvio della decisione concordata tra le parti e pertanto chiede che il ricorso sia dichiarato ricevibile ed accolto, subordinatamente parzialmente accolto.

13.4 Considerazioni particolari della commissione

a) **Oggetto del ricorso**

Il ricorso chiede di mantenere la tratta FLP esistente, di integrarla nella rete tram e di formare un nodo di corrispondenza e una nuova stazione. Il rinvio della decisione non può essere considerato come un accoglimento del ricorso, neanche parziale.

b) **Proposta di decisione del ricorso contro la scheda M3**

Sulla base delle considerazioni esposte la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso del Comune di Muzzano.

14. SUOLO (SCHEDA V2)

14.1 Oggetto del ricorso

La Città di Locarno chiede di stralciare la scheda V2 Suolo, contestando in particolare il *catasto dei suoli pregiati* [3.2]. La protezione del suolo è già oggetto di specifiche schede, perciò non intravede la necessità di predisporre nuovi strumenti che potrebbero contribuire a rendere più pesante, macchinosa e limitativa la gestione delle aree edificabili e la revisione degli strumenti pianificatori.

Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, ricordando che il suolo è soggetto ad una grande pressione; negli ultimi decenni lo sfruttamento di questa risorsa è aumentato in maniera esponenziale senza troppe considerazioni per le possibili conseguenze. Il mantenimento delle diverse funzioni del suolo non può limitarsi alla protezione

quantitativa, ma deve considerare anche le sue proprietà qualitative, conformemente all'ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998.

Il 14 aprile 2010 la Città di Locarno segnala come, alla luce del Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente 2009, il catasto dei suoli pregiati fonda la sua base legale nell'art. 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente e nell'art. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio, articoli che contengono un'enunciazione di principio piuttosto che un riferimento ad uno strumento preciso.

14.2 Catasto dei suoli pregiati

Il rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente indica che l'elaborazione di un catasto dei suoli più pregiati secondo criteri podologici, agronomici e naturalistici serve a indirizzare talune scelte pianificatorie come pure per impostare gli interventi di protezione della fertilità. Esso è ritenuto importante come collegamento tra la protezione quantitativa e la protezione qualitativa del suolo: costituirebbe il mezzo tramite il quale gli enti preposti alla protezione quantitativa possano accedere alle informazioni qualitative, prima di prendere decisioni che concernono un comparto territoriale. Tali indicazioni dei pregi ambientali del suolo risulteranno utili per indirizzare eventuali nuove attribuzioni di superfici alla zona edificabile (all'interno delle quali il suolo naturale può essere distrutto) verso suoli meno pregiati, per individuare cioè le superfici per le quali un dezonamento andrebbe preso in considerazione prioritariamente. Il rapporto specifica anche che la preparazione di un tale catasto è un compito interdisciplinare di grande impegno e richiede risorse finanziarie non disponibili attualmente.

14.3 Considerazioni particolari della commissione

a) *Uso sostenibile del suolo*

Nel rapporto sugli obiettivi pianificatori cantonali, alla fine delle considerazioni particolari sull'ambito Rete urbana, la commissione indicava che lo sviluppo del Cantone passa in ogni caso attraverso un uso più sostenibile del suolo. Accanto alle misure per arginare il consumo di suolo (protezione quantitativa), è necessaria anche una protezione qualitativa. L'ordinanza contro il deterioramento del suolo disciplina l'osservazione, la sorveglianza e la valutazione del deterioramento chimico (inquinamento), biologico (neofite) e fisico (compattazione, erosione) del suolo e regola l'utilizzazione del suolo asportato. La protezione del suolo sui cantieri è ad esempio un tema relativamente nuovo che, tra l'altro, permette una migliore infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno circostante.

b) *Proposta di decisione del ricorso contro la scheda V2*

Sulla base delle considerazioni esposte la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso della Città di Locarno.

15. ENERGIA (SCHEDA V3)

15.1 Oggetto del ricorso

Il Comune di Lavizzara chiede di sostituire il seguente passaggio delle misure concernenti l'elettricità da fonti rinnovabili riferito al progetto di potenziamento degli impianti idroelettrici della Val d'Ambra [3.1] ...

- d. realizzare il potenziamento degli impianti idroelettrici AET della Val d'Ambra mediante l'allestimento e l'adozione di un Piano d'utilizzazione cantonale;

... con una formulazione più aperta che consideri anche altri progetti dello stesso genere, in particolare il progetto Sambuco:

- d. attuare una politica coordinata in merito alle possibilità del pompaggio-turbinaggio, privilegiando quelle economicamente ed ecologicamente più vantaggiose e tenendo conto degli aspetti di politica regionale;

Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, indicando che il progetto della Val d'Ambra non impedisce in alcun modo l'eventuale pianificazione e realizzazione di altri impianti di pompaggio in Ticino.

Nell'audizione, il Comune di Lavizzara ha spiegato che nel 2004 l'OFIMA aveva fatto una richiesta al Cantone in merito all'opportunità di esaminare la possibilità di realizzare un impianto di pompaggio-turbinaggio di una potenza dell'ordine di 1'000 MW tra il bacino del Sambuco e il bacino del Naret, che però non aveva ricevuto la necessaria attenzione. Anche due richieste del Comune del 2005 e 2008 erano rimaste inevase. Questo progetto avrebbe anche una forte componente di politica regionale.

Nel frattempo il Consiglio di Stato ha messo in consultazione il Piano energetico cantonale (PEC).

15.2 Impianti di pompaggio-turbinaggio

Il Piano energetico cantonale, nell'ambito degli indirizzi per la copertura del fabbisogno di energia elettrica, entra anche nel merito della realizzazione di impianti di pompaggio-turbinaggio⁵⁴. Questi impianti permettono di aumentare la flessibilità degli impianti idroelettrici ad accumulazione, in particolar modo nei periodi di scarsi afflussi idrologici, riducendo, di fatto, in parte il rischio legato al fattore meteorologico. In particolare:

- consentono di assorbire energia in esubero rispettivamente erogare energia per la copertura di fabbisogni imprevisti, il tutto in tempi molto rapidi, funzione estremamente importante per garantire la stabilità della rete elettrica cantonale, nazionale ed internazionale (funzione di regolazione della rete);
- permettono di accumulare energia per restituirla nei momenti di massima richiesta, trasformando, di fatto, energia di banda in pregiata energia di punta ad alto valore economico.

Il pompaggio dell'acqua nei bacini di accumulazione richiede tuttavia un importante consumo di energia, tale da incidere in modo sostanziale, specialmente per i grandi impianti, sul fabbisogno in energia elettrica, con il rischio di aumentare la dipendenza dall'approvvigionamento tramite importazioni. Le scelte sulla realizzazione di impianti di questo tipo dovranno essere valutate caso per caso in funzione dei vantaggi d'utilizzo e dell'influsso che essi avranno sulle necessità di copertura del fabbisogno.

Piani d'azione e scenari del Piano energetico cantonale

Il Piano energetico cantonale definisce quattro piani d'azione⁵⁵. Tra le decisioni di fondo già prese – e dunque comuni a tutti i piani d'azione – è compresa la realizzazione dell'impianto di pompaggio-turbinaggio Val d'Ambra II, per una potenza elettrica pari a 70 MW ed una produzione annua di ca. 135 GWh⁵⁶.

Il piano d'azione OPEN promuove decisamente la costruzione di impianti di pompaggio-turbinaggio, per una potenza installata complessiva pari a 420 MW, che consentono di

⁵⁴ PEC, Rapporto per la consultazione, cap. 6 Un piano per il futuro: indirizzi e opportunità d'intervento, punto 6.1.1 Copertura del fabbisogno di energia elettrica.

⁵⁵ Si tratta dei piani d'azione: «business as usual» BAU; «Opportunità della Politica ENergetica» OPEN; «Contenere L'Impatto sull'Ambiente» CLIMA; «molto ambizioso» ALL.

⁵⁶ Il rapporto indica che, a fronte di un limitato consumo che non va ad influenzare in modo sostanziale il fabbisogno di energia elettrica, questo impianto presenta il vantaggio di gestire meglio gli esuberanti ed ottimizzare la catena di produzione AET della Leventina per un uso più razionale delle acque.

valorizzare adeguatamente le potenzialità di produzione idroelettrica del Cantone, in particolare in relazione alla possibilità di offrire sul mercato energia idroelettrica di punta di alto valore economico, come pure energia di regolazione. Anche il piano ALL promuove la realizzazione di nuovi impianti di pompaggio-turbinaggio.

La scheda settoriale del PEC concernente la produzione di energia elettrica segnala che allo stato attuale non si dispone di informazioni aggiornate in merito a ulteriori possibili progetti ed i relativi potenziali per la realizzazione di impianti di pompaggio, salvo alcune indicazioni di massima relative al progetto che potrebbe interessare la diga esistente della Verzasca⁵⁷. Vari studi di massima con diversi gradi di approfondimento eseguiti in passato o di recente dalle varie aziende elettriche indicano comunque che esiste un potenziale per la realizzazione di altri impianti di pompaggio in Ticino, come ad esempio quelli relativi agli impianti del Sambuco-Naret, del Lucendro e del Ritom. Lo sviluppo di questi impianti deve essere però coordinato a livello federale e cantonale in modo da poter garantire l'energia di banda necessaria per il pompaggio nonché la capacità di trasporto di energia sulla rete.

15.3 Considerazioni particolari della commissione

a) *Piano energetico cantonale*

Il Piano energetico cantonale tratta nei dettagli il tema degli impianti di pompaggio-turbinaggio, indicando esplicitamente i possibili progetti, oltre a quello della Val d'Ambra. Il PEC sarà sottoposto al Gran Consiglio per discussione e approvazione. La scheda V3 potrà essere aggiornata completamente dopo l'approvazione del PEC.

b) *Proposta di decisione del ricorso contro la scheda V3*

Sulla base delle considerazioni esposte la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso del Comune di Lavizzara.

16. RUMORI (SCHEDA V4)

16.1 Oggetti dei ricorsi

La Città di Locarno chiede di declassare la scheda V4 da dato acquisito a risultato intermedio, rilevando in particolare la scollatura fra misure proposte e compiti assegnati [3-4] e la poco chiara nozione di *zone acusticamente compromesse* [3.3.d].

Il Consiglio di Stato indica che il contenuto della scheda si rifà chiaramente alla legislazione ambientale e a quella sulla pianificazione del territorio. Propone comunque di accogliere parzialmente il ricorso, precisando la misura contestata relativa alle zone già inquinate [3.3.d].

Il 14 aprile 2010 la Città di Locarno ribadisce la poca chiarezza del contenuto della scheda sulle competenze che attribuisce. Non emerge quale è la portata degli oneri spettanti all'ente pianificante.

Il Comune di Muzzano chiede di integrare le modalità tecniche e la tempistica concordata tra Confederazione, Cantone e Comuni per il risanamento fonico dell'autostrada [2.2.b] e di prevedere la copertura integrale della tratta autostradale dall'uscita nord della galleria di Sant'Abbondio (Viglio) alla Crespera (Bioggio).

Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, indicando che le richieste sono di competenza della Confederazione.

⁵⁷ La scheda indica che lo studio di massima di AET, realizzato nel corso del 2004, ha valutato la fattibilità tecnica di un nuovo impianto di pompaggio-turbinaggio con una potenza compresa fra 200 e 400 MW che permetta di sfruttare il salto fra la diga della Verzasca ed il Lago Maggiore. Da queste prime valutazioni e a dipendenza della potenza totale installata scelta, la produzione annua risultante potrebbe aggirarsi fra 500 e 1'000 GWh ed il consumo per il pompaggio tra 600 e 1300 GWh.

16.2 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento fonico

L'obiettivo pianificatorio n. 23, approvato dal Gran Consiglio nel 2007, indica:

Promuovere la salute attraverso:

(...)

- *la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento fonico;*

(...)

La scheda V4 e il Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente indicano che la salvaguardia e il ripristino di un paesaggio sonoro di qualità vanno perseguiti per mezzo della prevenzione, della protezione e recupero ambientale (risanamento) e della possibilità di compensare (miglioramento in altri luoghi o in altri settori ambientali).

Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), del 15 dicembre 1986, regola la limitazione delle emissioni foniche, la delimitazione e l'urbanizzazione delle zone edificabili nelle zone esposte ai rumori, il rilascio di autorizzazioni di costruzione in zone esposte ai rumori, l'isolamento contro i rumori e la determinazione delle immissioni foniche e la loro valutazione in base a valori limite d'esposizione.

Il regolamento cantonale di applicazione dell'OIF (ROIF) disciplina l'applicazione dell'ordinanza federale nella misura in cui compete ad autorità o altri enti del Cantone. In particolare (art. 2-5 ROIF):

- il Dipartimento del territorio allestisce il piano dei provvedimenti di risanamento fonico che si intendono realizzare negli anni successivi (art. 24 OIF) e i progetti di risanamento fonico delle strade (art. art. 24 lett. a OIF);
- la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo fornisce ai Comuni e alle altre autorità o enti incaricati dell'esecuzione di compiti d'applicazione la necessaria assistenza e consulenza;
- l'Ufficio prevenzione dei rumori determina o fa determinare le immissioni foniche degli impianti fissi (art. 36 OIF), allestisce e aggiorna i catasti dei rumori delle strade (art. 37 OIF), esegue controlli (art. 12 e 18 OIF);
- i Comuni provvedono all'esecuzione del risanamento fonico delle strade comunali e dei relativi provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici, coordinando i loro interventi con quelli del Cantone, e assegnano i gradi di sensibilità al rumore nell'ambito delle procedure pianificatorie (art. 44 cpv. 2 OIF);
- i Municipi adottano provvedimenti idonei ad evitare o limitare rumori molesti, ordinano la limitazione delle emissioni e il risanamento di impianti tecnici degli edifici e di altre installazioni fisse, collaborano con l'Ufficio prevenzione dei rumori per l'allestimento del catasto dei rumori delle strade comunali.

Compiti definiti dalla scheda V4

Nel capitolo *Compiti* la scheda V4 indica che la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, in collaborazione con la Sezione dello sviluppo territoriale, conduce la politica sul paesaggio sonoro integrata in quella territoriale [4.1.a] e che i Comuni applicano il regolamento indicando lo stato dell'inquinamento fonico prodotto localmente dalle fonti locali e traducono nei loro piani regolatori le misure di prevenzione e protezione del paesaggio sonoro [4.2.b].

La Città di Locarno rileva una scollatura tra le misure proposte e i compiti assegnati; in particolare, non è chiaro a chi spetta il compito di allestire gli studi e quali sono le fonti locali.

Il Consiglio di Stato precisa che all'inizio di un progetto pianificatorio è prevista un'analisi della situazione locale, in modo da evidenziare precocemente i conflitti ambientali presenti e quelli potenziali. Una volta individuati tali conflitti, è possibile tracciare un quadro della situazione locale e ricercare soluzioni per migliorare la situazione. In realtà, si tratta di una descrizione qualitativa e sommaria, fondata sostanzialmente sullo stato del traffico lungo gli assi principali e la segnalazione di fonti che a livello locale potrebbero rappresentare un problema in relazione all'uso del territorio che il Comune intende promuovere. Grazie a tale analisi e valutazione è pure possibile entrare nel merito della conformità di nuovi azzonamenti, dell'urbanizzazione di zone già delimitate e della costruzione in aree esposte a rumori eccessivi (art. 29-31 OIF).

L'approfondimento acustico richiesto ai Comuni non è quello relativo al catasto delle strade. Inoltre, il calcolo delle immissioni foniche necessarie al risanamento fonico delle strade è di competenza cantonale e viene svolto dal Cantone anche per le strade comunali.

16.3 Misure pianificatorie per zone già inquinate e risanamento fonico

Le zone già inquinate sono le parti di zona edificabile in cui le immissioni eccedono i valori limite di immissione⁵⁸. In queste zone la scheda V4 indica quattro misure prioritarie [3.3]:

- a. la creazione lungo gli assi stradali di fronti edificati contigui di qualità a protezione delle aree sensibili retrostanti;
- b. il contenimento della molestia delle zone produttive rispetto alle zone residenziali e di svago;
- c. il cambiamento di destinazione verso contenuti meno sensibili al rumore;
- d. il dezonamento delle parti di zona acusticamente compromesse, in presenza di sovradimensionamento dell'area edificabile.

La Città di Locarno osserva che la nozione di *zona acusticamente compromessa* non è chiara.

Le zone acusticamente compromesse sono quelle in cui sono superati i valori limite d'immissione e nelle quali è molto difficile ricondurre la situazione fonica entro i valori limite stabiliti dalla legge sia con provvedimenti pianificatori sia tecnici. Il Consiglio di Stato precisa che l'indicazione che si intende dare è di valutare prioritariamente il dezonamento delle parti di zona in cui il superamento dei valori limite d'immissione è maggiormente consistente. Propone comunque di riformare la misura d con la formulazione: *dezonare prioritariamente le parti di zona maggiormente compromesse*.

16.4 Strade nazionali

Nel capitolo situazioni, problemi, sfide [1], la scheda V4 indica che il traffico veicolare è la componente più rilevante dell'inquinamento fonico. La particolare conformazione orografica del territorio contribuisce ad aggravare la situazione: gli effetti negativi del rumore non sono circoscritti alle vicinanze delle fonti, come in pianura, ma interessano anche aree discoste. L'autostrada è la causa principale del rumore di fondo. Si calcola che 150'000 persone, rispettivamente il 15% del territorio cantonale, siano esposti a un rumore di fondo molesto derivante dal traffico autostradale. Inoltre ca. 50'000 persone sono

⁵⁸ L'art. 2 cpv. 5 OIF definisce che i valori limite d'immissione, i valori di pianificazione e i valori d'allarme sono valori limite d'esposizione. Essi sono stabiliti in funzione del tipo di rumore, del periodo della giornata, dell'utilizzazione dell'edificio e della zona da proteggere. Gli allegati 3-9 OIF stabiliscono i valori limite d'esposizione al rumore per ciascuna fonte (traffico stradale, treni, aerodromi civili, industrie e arti e mestieri, impianti di tiro civili, aerodromi militari, piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari).

L'art. 13 l'OIF specifica che gli impianti che provocano superamenti dei valori limite d'immissione devono essere risanati. L'art. 17 OIF stabilisce che i termini per il risanamento e per i provvedimenti d'isolamento sono fissati secondo la loro urgenza, in considerazione dell'entità del superamento dei valori limite d'immissione, del numero di persone colpite dal rumore e del rapporto fra la spesa e il giovamento.

esposte a più di 50 dB(A). L'inquinamento si concentra principalmente nella prima fascia di edificazione, dove raggiunge e supera molto spesso i valori di allarme.

Nel capitolo indirizzi [2.2 Indirizzi prioritari], la scheda indica che le strade nazionali e le ferrovie esistenti sono di competenza federale, ivi inclusi i lavori di risanamento fonico. Nel messaggio, il Consiglio di Stato osserva che il Cantone non può stabilire né le modalità tecniche, né la tempistica. I termini per il risanamento sono regolati tramite legge e ordinanza. In particolare, il risanamento dell'autostrada deve essere completato entro il 31 marzo 2015⁵⁹.

Nell'audizione, il Comune di Muzzano ha spiegato i grossi problemi di inquinamento fonico determinati anche dalla conformazione collinare del suo territorio ed ha sottolineato che la sua paura è che si facciano dei piani di risanamento ridotti al minimo. Una politica cantonale di protezione dai rumori dell'autostrada inserita nel Piano direttore potrebbe anche vincolare la Confederazione.

16.5 Considerazioni particolari della commissione

a) *Compiti a livello cantonale e comunale*

Il regolamento di applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) disciplina l'applicazione delle norme nel settore della protezione contro l'inquinamento fonico, indicando i compiti e le competenze a livello cantonale e a livello comunale. La formulazione dei compiti è piuttosto sommaria e non è coordinata esplicitamente con il regolamento cantonale (ROIF), citato solo in relazione ai compiti dei Comuni.

In pratica i compiti attribuiti ai Comuni possono essere specificati come segue:

- assegnano i gradi di sensibilità in base alla vulnerabilità al rumore delle zone di utilizzazione, in armonia con gli indirizzi e le misure della scheda (art. 43 OIF, art. 5 lett. b ROIF);
- approfondiscono la situazione acustica locale per indirizzare e sostenere le proprie scelte pianificatorie, in particolare nel caso di delimitazione di nuove zone edificabili, urbanizzazione e densificazione di zone esistenti, cambiamento di destinazione, e laddove il rumore superi i valori limite d'esposizione stabiliti dall'OIF (art. 29, 30, 31 OIF);
- traducono nel piano regolatore comunale le regole urbanistiche affinché lo stesso risulti conforme alle disposizioni dell'OIF, in particolar modo nelle zone in cui sono superati i valori limite d'esposizione.

Per una migliore chiarezza sarebbe opportuno adattare il capitolo 4 della scheda.

b) *Misure per zone già inquinate*

La modifica di una delle quattro misure per le zone già inquinate, proposta dal Consiglio di Stato, è condivisa.

c) *Strade nazionali*

Il risanamento fonico delle strade nazionali è di competenza della Confederazione. Il Cantone e i Comuni hanno la possibilità di verificare la validità dei progetti di risanamento nei momenti previsti dalla procedura e, in ogni caso, al momento della pubblicazione degli stessi.

⁵⁹ Art. 17 cpv. 4 lett. a OIF.

d) **Proposta di decisione dei ricorsi contro la scheda V4**

Sulla base delle considerazioni esposte la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di:

- accogliere parzialmente il ricorso della Città di Locarno
- respingere il ricorso del Comune di Muzzano.

Il capitolo 3 *Misure* è modificato come segue:

3.3 Misure per zone già inquinate

Nelle zone già inquinate le misure prioritarie sono:

(...)

- d. dezonare prioritariamente le parti di zona maggiormente acusticamente compromesse, in presenza di sovradimensionamento dell'area edificabile (v. anche scheda R6).

Si invita inoltre il Consiglio di Stato, alla prossima modifica della scheda, ad adattare il capitolo 4 *Compiti* con una formulazione più chiara e coerente con il regolamento di applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF).

e) **Procedura**

La modifica del punto 3.3.d costituisce un semplice aggiornamento e non necessita di ulteriori procedure. I Comuni e tutti gli altri interessati sono informati attraverso la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

17. PERICOLI NATURALI (SCHEDA V5)

17.1 Oggetti dei ricorsi

Il Comune di Ascona chiede di adattare il limite della zona d'esondazione del Verbano a 198,0 m s.l.m. (invece di 200,0 m) [Scheda V5, 3.1.d; Carta di base, foglio 4].

La Città di Locarno chiede di separare le categorie alluvionamenti e inondazioni e di adattare i parametri per la determinazione dei gradi di pericolo.

Il Consiglio di Stato propone di respingere i ricorsi, indicando che la scheda stabilisce gli indirizzi e le misure facendo riferimento agli strumenti della legge sui territori soggetti a pericoli naturali.

17.2 Piano delle zone di pericolo

L'obiettivo pianificatorio cantonale n. 24, approvato dal Gran Consiglio nel 2007, recita:

Ridurre i rischi derivanti da pericoli naturali, garantendo un sufficiente grado di protezione delle persone e del patrimonio esistente.

La legge sui territori soggetti a pericoli naturali disciplina le modalità di accertamento, premunizione e risanamento dei territori potenzialmente esposti o già colpiti da pericoli naturali. Lo strumento principale per l'accertamento dei pericoli è il piano delle zone di pericolo (PZP), allestito dal Cantone e consolidato dai Comuni nei rispettivi piani regolatori. Esso costituisce la base per una corretta pianificazione del territorio e per progettare le misure di premunizione e di risanamento.

Contenuto e procedura del piano delle zone di pericolo

Nel piano delle zone di pericolo sono iscritti i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente quelli soggetti a spostamenti di terreno permanenti, a caduta di valanghe, frane, crolli di roccia, alluvionamenti e inondazioni. Esso comprende il catasto degli eventi conosciuti e la carta dei pericoli potenziali. Il PZP è allestito dal Dipartimento del territorio

che consulta i Comuni e informa la popolazione interessata. Esso è poi pubblicato per un periodo di tre mesi con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato⁶⁰.

Esondazione del Lago Verbano

L'allestimento del piano delle zone di pericolo in relazione all'esonazione del lago Verbano è concluso. Nel 2007 Il Cantone ha consultato i Comuni, ma non ha ancora proceduto all'informazione della popolazione interessata.

Nel campo dei pericoli naturali, la pericolosità è definita come *probabilità di occorrenza di un fenomeno potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area*. Le linee guida della Confederazione per l'allestimento dei piani delle zone di pericolo richiedono delle carte basate su un diagramma intensità/probabilità.

Per la probabilità di accadimento dell'esonazione del Verbano sono stati considerati tre scenari con periodo di ritorno di 10, 50 e 100 anni. Anche l'intensità dell'evento è suddivisa in tre livelli - alta, media, bassa – che per le esondazioni corrisponde all'altezza dell'acqua (intensità forte: $h > 2$ m; intensità media: $0.5 \text{ m} < h < 2$ m; intensità bassa: $h < 0.5$ m). Combinando queste informazioni si giunge alla determinazione della mappa del pericolo per il lago Verbano che è schematizzata nella tabella seguente. Il pericolo residuo corrisponde alla porzione di territorio raggiunta dal massimo livello storico del lago, registrato nel 1868 e pari a 200.2 m s.l.m.

Tabella 6 – Classi di pericolosità per il lago Verbano

Classe	Livello del terreno [m s.l.m.]
ROSSO – pericolosità elevata	$Z < 196.0$
BLU – pericolosità media	$196.0 < Z < 197.5$
GIALLO – pericolosità bassa	$197.5 < Z < 198.0$
BARRATO BIANCO-GIALLO – pericolo residuo	$198.0 < Z < 200.2$
BIANCO – pericolosità nulla	> 200.2

17.3 Alluvionamento e inondazione (o esondazione)

La Città di Locarno osserva che l'allegato I della scheda visualizza su scala cantonale i vari pericoli naturali per l'allestimento dei piani delle zone di pericolo, suddividendo i fenomeni nelle categorie: alluvionamenti, movimenti di versante, valanghe e fenomeni geologici complessi. La legge sui territori soggetti a pericoli naturali elenca i seguenti pericoli naturali da iscrivere nei Piani delle zone di pericolo: spostamenti di terreno permanenti, valanghe, frane, crolli di roccia, alluvionamenti, inondazioni. Nella scheda V5 sono pertanto stati raggruppati il pericolo di alluvionamento, tipico di riali e fiumi, e il pericolo di inondazione, caratteristico del Lago Maggiore, in una sola categoria.

Il 14 aprile 2010 esprime il timore che il Piano delle zone di pericolo costituisca una limitazione eccessiva dello sviluppo della zona che si estende sul delta del fiume Maggia. I due fenomeni alluvionamento e inondazione (o esondazione, a dipendenza se si considera il fenomeno da terra o dal lago) sono accorpati sia nella rappresentazione grafica allegata alla scheda V5 sia nelle carte (carta di base e carta tematica Vivibilità). Nel messaggio il Consiglio di Stato precisa che, per quanto riguarda la determinazione delle zone di pericolo nel piano delle zone di pericolo, i parametri utilizzati sono distinti, secondo le raccomandazioni della Confederazione in materia.

⁶⁰ Cfr. legge sui territori soggetti a pericoli naturali, del 29 gennaio 1990, art. 4-5 (contenuto del piano delle zone di pericolo) e 6-10 (procedura d'adozione).

In particolare:

- le grandezze rilevanti per il fenomeno *alluvionamento* (alluvionamento dinamico) sono l'altezza della corrente e il prodotto della velocità e dell'altezza;
- per l'*esondazione* (alluvionamento statico) il parametro di riferimento è la sola altezza idrica raggiunta dall'esondazione.

Le diverse conseguenze per le persone per i diversi fenomeni sono riprese e considerate nell'ambito delle procedure di piano regolatore. Per la tipologia esondazione le misure di monitoraggio e allerta rivestono un ruolo prioritario rispetto a quelle di premunizione o di risanamento. Concretamente, ciò significa che al momento del passaggio dalla carta delle zone di pericolo al piano regolatore la zona rossa (pericolosità elevata) può avere conseguenze molto diverse a dipendenza del fenomeno che la origina.

Se per l'alluvionamento (fuoriuscita dinamica dei corsi d'acqua) la zona significa generalmente divieto di nuove costruzioni e di nuove zone edificabili o, rispettivamente, l'obbligo da parte dell'autorità locale di proteggere zone già edificate, per quanto riguarda l'esondazione del lago (esondazione statica), considerando la tipologia del pericolo (fuoriuscita lenta e prevedibile del lago, nessun pericolo immediato per le persone) anche la zona rossa può essere gestita tramite misure pianificatorie e costruttive, definite nelle norme di attuazione del piano regolatore comunale (esecuzione di misure di protezione puntuale e di accorgimenti tecnico-costruttivi atti a ridurre la vulnerabilità della costruzione nei confronti del fenomeno: impermeabilizzazione e protezione locali tecnici inferiori a quota 198 m; appartamenti consentiti sopra quota 198.0 m, ...).

I provvedimenti pianificatori o di premunizione, con le relative informazioni di dettaglio riferite alle zone d'utilizzazione del piano regolatore e anche a livello particellare, sono resi pubblici e vincolanti nell'ambito della specifica procedura di pubblicazione prevista per il piano delle zone di pericolo rispettivamente per il piano regolatore.

17.4 Compensori esposti a pericoli di grado residuo

Il Comune di Ascona è perplesso che il limite di esondazione del lago sia fissato al pericolo di grado residuo, soprattutto per gli effetti che ciò potrà avere sulla definizione delle zone di utilizzazione del piano regolatore.

Il compito di stabilire il limite della zona di esondazione spetta al piano delle zone di pericolo. Le raccomandazioni federali in materia invitano a considerare, nell'ambito della redazione delle carte di pericolo, diversi scenari, fra cui uno scenario *molto raro*, la cui frequenza di accadimento è molto bassa. La zona soggetta a pericolo residuo rappresenta una zona non soggetta a particolari vincoli ed è usualmente definita *zona di sensibilizzazione*.

Nel caso dell'esondazione del lago, il Consiglio di Stato indica che la carta di base del Piano direttore evidenzia indicativamente la presenza del fenomeno, ma dalla stessa non si possono dedurre né un limite preciso, né misure particolari. Le conseguenze pianificatorie sono definite nel piano regolatore. In quell'ambito si deve tener conto della particolarità del fenomeno in oggetto e delle sue conseguenze per persone e beni. Come già indicato al punto precedente, l'esondazione del lago è un pericolo naturale che a livello pianificatorio è affrontato essenzialmente con misure di protezione degli oggetti (quota di edificazione, chiusure stagne, ecc.).

17.5 Considerazioni particolari della commissione

a) *Classe di pericolosità sulla carta di base*

La scelta di indicare sulla carta di base il limite del pericolo di esondazione residuo (200,2 m s.l.m.) piuttosto che il limite di pericolosità bassa (198,0 m s.l.m.) ha una funzione di sensibilizzazione e non influenza in alcun modo l'elaborazione del piano delle zone di pericolo.

b) *Norme di attuazione per il pericolo d'esondazione*

I parametri per la determinazione del grado di pericolo e i provvedimenti pianificatori per i fenomeni di alluvionamento e di esondazione sono distinti. I piani delle zone di protezione considerano la tipologia del pericolo.

c) *Proposta di decisione dei ricorsi contro la scheda V5*

Sulla base delle considerazioni esposte la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere i ricorsi del Comune di Ascona e della Città di Locarno.

18. CARTA DI BASE

18.1 Oggetto del ricorso

Con il ricorso del 20 ottobre 2009, il Comune di Ascona chiede di riportare la zona edificabile dell'albergo Castello del Sole nella Carta di base [foglio 3]. Il piano regolatore prevede una zona a destinazione vincolata con contenuti turistici e alberghieri, del resto contigua ad un'analoga area su territorio della Città di Locarno.

Nel messaggio del 10 marzo 2010 il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, indicando che a livello di piano regolatore non si è ancora giunti a una soluzione approvata dal Consiglio di Stato.

18.2 Considerazioni particolari della commissione

a) *Albergo Castello del Sole*

La zona edificabile dell'albergo Castello del Sole non ha ancora concluso la sua procedura di approvazione; per questo motivo non è segnalata come zona edificabile nella carta di base 1:50'000. Come indicato anche nella risposta alla Città di Locarno al ricorso concernente la zona SAC sul Delta della Maggia (scheda P8), l'accordo tra Cantone e Comuni per la predisposizione di questa struttura alberghiera è tuttora valido.

b) *Proposta di decisione del ricorso contro la carta di base*

Sulla base delle considerazioni esposte la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso del Comune di Ascona.

c) *Superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC)*

Conformemente alla proposta di decisione del ricorso della Città di Locarno contro la scheda P8 Territorio agricolo, le SAC in corrispondenza della zona Pizzante II e della zona d'esercizio e di manovra e della zona per paracadutismo dell'aerodromo di Locarno-Magadino sono stralciate dalla carta di base.

19. RIASSUNTO DEI RICORSI E DELLE PROPOSTE DI DECISIONE

19.1 Ricorso del Comune di Ascona

Il Comune di Ascona chiede di:

1. Annullare la scheda P7 Laghi e rive lacustri, contestando in particolare:
 - a) il limite del demanio naturale del Verbano (quota 194,5 m s.l.m.) [2.2.a, 3.2.a];
 - b) la zona di protezione che si intende istituire lungo le rive dei laghi [3.1.a];
 - c) la passeggiata a lago al Cantonaccio e dinnanzi alla zona Albarelle [3.2.f.1].
2. Annullare la scheda R2 Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato locarnese (COTALoc).
3. Modificare la scheda V5 Pericoli naturali, adattando il limite della zona d'esondazione del lago a 198,0 m s.l.m. (invece di 200,0 m) [3.1.d].
4. Riportare la zona edificabile dell'albergo Castello del Sole nella Carta di base [foglio 3].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di annullare la scheda P7 è respinta.
2. La richiesta di annullare la scheda R2 è respinta.
3. La richiesta di modificare la scheda V5 è respinta.
4. La richiesta modificare la carta di base è respinta.

19.2 Ricorso della Città di Bellinzona

La Città di Bellinzona chiede di modificare la scheda R8 Grandi generatori di traffico con l'inclusione dell'area a ridosso di Via Tatti – dove si intende realizzare lo stadio Bellarena e i relativi centri commerciali di supporto – nel Centro del polo cantonale di Bellinzona [3.1.b.1, allegato I].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di dichiarare il ricorso irricevibile.

19.3 Ricorso del Comune di Bissone

Il Comune di Bissone chiede di modificare la scheda P7 Laghi e rive lacustri con l'inserimento del nuovo porto di Bissone nell'elenco dei porti regionali [3.3].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone respingere il ricorso.

19.4 Ricorso del Comune di Chiasso

Il Comune di Chiasso chiede le seguenti modifiche della scheda R8 Grandi generatori di traffico:

1. Estendere il Centro del polo urbano cantonale di Chiasso [3.1.b.5, allegato I].
2. Verificare il criterio dei 1'500 m² di superficie utile lorda (SUL) [2.1.b].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di estendere il Centro del polo urbano cantonale di Chiasso è irricevibile.
2. La richiesta di verificare la definizione quantitativa di GGT è parzialmente accolta.

19.5 Ricorso del Comune di Lavizzara

Il Comune di Lavizzara chiede di modificare la scheda V3 Energia, sostituendo il passaggio relativo agli impianti di pompaggio-turbinaggio delle misure concernenti l'elettricità da fonti rinnovabili con una formulazione più aperta [3.1].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso.

19.6 Ricorso della Città di Locarno

La Città di Locarno chiede di:

1. Stralciare la scheda P2 Progetti di paesaggio comprensoriale.
2. Modificare la scheda P4 Componenti naturali, stralciando dall'elenco delle aree protette gli 8 oggetti d'importanza cantonale in territorio della Città di Locarno [allegato I].
3. Correggere le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) della scheda P8 Territorio agricolo indicate sulla Carta di base [foglio 3] con:
 - a) lo stralcio delle SAC in sponda destra e in sponda sinistra del Delta della Maggia;
 - b) la verifica delle SAC della zona Pizzante II;
 - c) il ripristino del perimetro della superficie aeroportuale dell'aerodromo di Locarno-Magadino ai sensi del PD '90.
4. Modificare la scheda P9 Bosco con l'attribuzione del ruolo trainante nella gestione dell'area forestale ai Patriziati [4.2.d].
5. Modificare la scheda R6 Sviluppo e dimensionamento del PR, togliendo il riferimento alle linee di forza del paesaggio dagli indirizzi per il dimensionamento delle zone edificabili [2.1.b].
6. Modificare la scheda R8 Grandi generatori di traffico, ridefinendo la superficie di vendita (SV) del comparto potenzialmente idoneo per GGT di Riazzino [3.1.a.2, allegato I].
7. Stralciare la scheda V2 Suolo, contestando in particolare il catasto dei suoli pregiati [3.2].
8. Declassare la scheda V4 Rumori da dato acquisito a risultato intermedio.
9. Modificare la scheda V5 Pericoli naturali, separando le categorie alluvionamenti e inondazioni e adattando i parametri per la determinazione dei gradi di pericolo.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di stralciare la scheda P2 è respinta.
2. La richiesta di modificare la scheda P4 è respinta.
3. La richiesta di correggere le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) della scheda P8 è parzialmente accolta (zona Pizzante II e zona d'esercizio e di manovra e zona per paracadutismo dell'aerodromo di Locarno-Magadino).
4. La richiesta di modificare la scheda P9 è respinta.
5. La richiesta di modificare la scheda R6 è respinta.
6. La richiesta di modificare la scheda R8 è respinta.

7. La richiesta di modificare la scheda V2 è respinta.
8. La richiesta di declassare la scheda V4 è parzialmente accolta (modifica della misura 3.3.d e invito al Consiglio di Stato ad adattare la formulazione del capitolo 4 *Compiti*).
9. La richiesta di modificare la scheda V5 è respinta.

19.7 Ricorso del Comune di Losone

Il Comune di Losone chiede di:

1. Modificare la scheda R7 Poli di sviluppo economico con l'inclusione del comparto dei Saleggi nell'elenco dei (PSE) [3.1].
2. Modificare la scheda R7 Poli di sviluppo economico con l'inclusione del comparto dello Zandone nell'elenco dei PSE [3.1].
3. Modificare la scheda R8 Grandi generatori di traffico con:
 - a) l'inclusione del comparto dei Saleggi nell'elenco dei comparti potenzialmente idonei per GGT [3.1.a];
 - b) in subordine, l'inclusione del comparto dei Saleggi nel perimetro del Centro del polo urbano cantonale di Locarno [3.1.b, allegato I];
 - c) in subordine ancora, la riforma dei criteri quantitativi – superficie utile lorda (SUL) e traffico giornaliero medio (TGM-apertura) – della definizione di GGT [2.1].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di includere il comparto dei Saleggi nell'elenco dei PSE è accolta. Il Consiglio di Stato verifica il grado di consolidamento di tutti i comparti inclusi nell'elenco dei PSE.
2. La richiesta di includere il comparto dello Zandone nell'elenco dei PSE è respinta.
3. La richiesta di includere il comparto dei Saleggi nell'elenco dei comparti potenzialmente idonei per GGT è respinta. La richiesta di includere il Comune di Losone tra i Comuni interessati dal Centro del polo urbano cantonale di Locarno è accolta. La richiesta di riformare la definizione di GGT è parzialmente accolta.

19.8 Ricorso della Città di Lugano e dei Comuni di Canobbio e Porza

La Città di Lugano e i Comuni di Canobbio e Porza chiedono le seguenti modifiche della scheda R7 Poli di sviluppo economico:

1. Includere il comparto Nuovo Quartiere di Cornaredo nell'elenco dei PSE [3.1].
2. Includere il comparto Piano della Stampa nell'elenco dei PSE [3.1].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di includere il comparto Nuovo Quartiere di Cornaredo nell'elenco dei PSE è accolta. Il Consiglio di Stato verifica il grado di consolidamento di tutti i comparti inclusi nell'elenco dei PSE.
2. La richiesta di includere il comparto Piano della Stampa nell'elenco dei PSE è respinta.

19.9 Ricorso della Città di Lugano e del Comune di Massagno

La Città di Lugano e il Comune di Massagno chiedono di modificare la scheda R7 Poli di sviluppo economico con l'inclusione del comparto della Stazione FFS Lugano/Città alta nell'elenco dei PSE [3.1].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di accogliere la richiesta di includere il comparto Stazione FFS Lugano-Città alta nell'elenco dei PSE. Il Consiglio di Stato verifica il grado di consolidamento di tutti i comparti inclusi nell'elenco dei PSE.

19.10 Ricorso del Comune di Minusio

Il Comune di Minusio chiede di:

1. Modificare la scheda P4 Componenti naturali con l'inclusione del comparto rivalago di Minusio in una zona di protezione del paesaggio e della natura [3.2, allegato I].
2. Modificare la scheda P7 Laghi e rive lacustri con lo stralcio del Porto regionale di Mappo dalle aree per attività tecniche di interesse pubblico a lago [3.5.b.1].
3. Modificare la scheda P7 Laghi e rive lacustri con l'introduzione del principio del finanziamento delle opere portuali e lacustri attraverso le tasse prelevate dallo Stato per l'uso del demanio pubblico [4.1.k].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di modificare la scheda P4 è respinta.
2. La richiesta di stralciare il Porto regionale di Mappo dalle aree per attività tecniche d'interesse pubblico a lago è parzialmente accolta; il porto è declassato alla categoria risultato intermedio.
3. La richiesta di introdurre nella scheda P7 un principio relativo al finanziamento delle opere portuali e lacustri è respinta.

19.11 Ricorso del Comune di Muzzano

Il Comune di Muzzano chiede di:

1. Modificare la scheda P7 Laghi e rive lacustri con l'inserimento di un porto d'importanza locale in località Cantonetto [3.3.a].
2. Modificare la scheda M3 Piano regionale dei trasporti del Luganese con:
 - a) il mantenimento della tratta esistente della FLP tra Bioggio e la stazione FFS di Lugano e la sua integrazione nella rete tram del Luganese;
 - b) la formazione di un nodo di corrispondenza a Cappella di Viglio e di una nuova stazione ai Mulini di Muzzano [3.5.a.1].
3. Modificare la scheda V4 Rumori con:
 - a) l'integrazione delle modalità tecniche e della tempistica concordata tra Confederazione, Cantone e Comuni per il risanamento fonico dell'autostrada [2.2.b];
 - b) la copertura integrale della tratta autostradale dall'uscita nord della galleria di Sant'Abbondio (Viglio) alla Crespera (Bioggio).

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di modificare la scheda P7 è respinta.

2. La richiesta di modificare la scheda M3 è respinta.
3. La richiesta di modificare la scheda V4 è respinta.

19.12 Ricorso del Comune di Tenero Contra

Il Comune di Tenero-Contra chiede le seguenti modifiche della scheda P7 Laghi e rive lacustri:

1. Stralciare indirizzi e misure riferite alle aree soggette a pianificazione specifica [3.1.b] e alle aree di svago a lago [3.2.e].
2. Ridefinire la denominazione della passeggiata Locarno-Tenero (Locarno-Mappo quale passeggiata; Mappo-Foce della Verzasca quale sentiero) [3.2.f.2].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di stralciare indirizzi e misure riferite alle aree soggette a pianificazione specifica e alle aree di svago a lago è respinta.
2. La richiesta di ridefinire la denominazione della passeggiata Locarno-Tenero è respinta.

19.13 Ricorso del Patriziato di Ascona

Il Patriziato di Ascona chiede di annullare la scheda P7 Laghi e rive lacustri, contestando in particolare il limite del demanio naturale del Verbano (quota 194,5 m s.l.m.) [2.2.a, 3.2.a].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso.

19.14 Ricorso dell'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca

L'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca chiede le seguenti modifiche della scheda P7 Laghi e rive lacustri:

1. Ridefinire l'area soggetta a pianificazione specifica del Comparto turistico-ricreativo di Mappo-Foce Verzasca, riprendendo unicamente il Centro sportivo di Tenero, la Bolla del Naviglio, la zona AP-EP di Tenero-Contra [3.1.b.2; carta di base, foglio 3].
2. Stralciare l'area Mappo-Tenero-Foce Verzasca dalle aree di svago a lago [3.2.e.4]. In via subordinata, ridimensionarla alla sola foce della Verzasca completata dalle tre finestre a lago esistenti (Lido di Tenero, spiaggia pubblica di Tenero, Bagno pubblico di Tenero):
3. Ridefinire la denominazione della passeggiata Locarno-Tenero in *Rivapiana*, subordinatamente *Locarno-Mappo*, e stralciare Tenero-Contra dai Comuni interessati [3.2.f.2].
4. Inserire il Comune di Minusio nei Comuni interessati dal sentiero delle Bolle di Magadino [3.2.f.3].
5. Inserire i porti di Magadino e Campofelice di Tenero-Contra nell'elenco dei porti regionali e riportare tutti i porti comunali esistenti (Crodolo, Muralto, Ascona Borgo) [3.3.a]. In via subordinata, istituire una categoria porto turistico in cui inserire il porto Campofelice.

6. Stralciare il Porto regionale di Mappo dall'elenco delle aree per attività tecniche di interesse pubblico e sostituirlo con il porto regionale di Magadino e il retrostante cantiere Flury [3.5.b.1].

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di ridefinire l'area soggetta a pianificazione specifica del Comparto turistico-ricreativo di Mappo-Foce Verzasca è respinta.
2. La richiesta di stralciare l'area Mappo-Tenero-Foce Verzasca dalle aree di svago a lago è respinta.
3. La richiesta di ridefinire la denominazione della passeggiata Locarno-Tenero è respinta.
4. La richiesta di completare i Comuni interessati dal sentiero delle Bolle di Magadino è respinta.
5. La richiesta di completare l'elenco dei porti regionali e di istituire una categoria porto turistico è respinta.
6. La richiesta di stralciare il Porto regionale di Mappo dalle aree per attività tecniche d'interesse pubblico a lago è parzialmente accolta; il porto è declassato alla categoria risultato intermedio.

19.15 Osservazioni del Comune di Claro

Il Comune di Claro – sulla base delle modifiche apportate alla scheda R6 dopo la consultazione del 2008 – chiede al Consiglio di Stato un riesame della pianificazione comunale che gli garantisca di disporre di un'area che in futuro possa essere edificata. Inoltre chiede di entrare nel merito di disposizioni di perequazione finanziaria per i vincoli imposti sul territorio comunale.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere che le osservazioni del Comune di Claro non possono essere considerate come ricorso e sono pertanto irricevibili.

19.16 Ricorso dell'Aero Club Locarno

L'Aero Club Locarno chiede di mantenere il limite attuale di 63'000 movimenti civili ammessi per l'aerodromo di Locarno-Magadino anche dopo l'allungamento della pista principale [scheda M9, 3.1.b] e di riconoscere l'interesse pubblico dei campi di volo degli aeromodellisti [M9].

L'Aero Club Locarno non è un ente pubblico. Sulla base dell'art. 18 cpv. 3 LALPT, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di dichiarare il ricorso irricevibile.

19.17 Ricorso dell'Associazione Amica Castione

L'Associazione Amica Castione contesta le schede R4, R7 e R8 inerenti il Comune di Arbedo-Castione per le cartine incomplete e l'assenza di dati sufficienti per stabilire il confine tra zone residenziali e insediamenti commerciali-industriali.

L'Associazione Amica Castione non è un ente pubblico. Sulla base dell'art. 18 cpv. 3 LALPT, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di dichiarare il ricorso irricevibile.

20. RIASSUNTO DELLE MODIFICHE DI SCHEDE E DELLA CARTA DI BASE

20.1 Modifiche d'ufficio di schede e della carta di base

Le seguenti schede e la carta di base sono modificate senza ulteriori procedure. I Comuni e tutti gli altri interessati sono informati attraverso la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

a) **Scheda P7 (Laghi e rive lacustri)**

3.5 Aree per attività tecniche di interesse pubblico a lago

Lago Verbano			
3.5	Denominazione	Comune/i	Consolidam.
b.1	Porto regionale di Mappo (priorità alle attività portuali di diporto e commerciali)	Minusio	Dato acquisito Risultato intermedio

b) **Scheda R7 (Poli di sviluppo economico)**

2.5 Promozione economica e conclusione

- a L'implementazione dei PSE può essere sostenuta, in particolare, attraverso gli strumenti di promozione economica e di politica regionale stabiliti dalle relative leggi settoriali. I PSE implementati sono sostenuti attraverso gli strumenti di promozione economica del Cantone.

3.1 Elenco dei PSE, per distretto (aggiunta)

Locarnese

	Denominazione	Cons.	Comuni
e.	Saleggi	*	Losone

Luganese

	Denominazione	Cons.	Comuni
h.	Nuovo Quartiere di Cornaredo	*	Canobbio, Lugano e Porza
i.	Stazione FFS Lugano-Città alta	*	Lugano e Massagno

* Il grado di consolidamento sarà definito dal Consiglio di Stato.

c) **Scheda R8 (Grandi generatori di traffico)**

2.1 Definizione di Grande generatore di traffico – GGT

- a. Sono grandi generatori di traffico (GGT) le costruzioni che generano un traffico giornaliero medio di visitatori, nei giorni di apertura di almeno 1000 movimenti, segnatamente:
- costruzioni commerciali (centri commerciali, mercati specializzati, factory outlets);
 - stadi;
 - centri turistici attrezzati;
 - attrezzature di svago intensive;
 - cinema multisala.
- b. Per le costruzioni commerciali con una superficie utile lorda (SUL) di almeno 1500 m² vige la presunzione che configurino un grande generatore di traffico; è conferita facoltà all'istante di dimostrare mediante stima del traffico indotto che la costruzione genera un traffico giornaliero medio inferiore ai 1000 movimenti.

3.1 Ubicazioni potenzialmente idonee per GGT

c. Centri dei poli urbani

3.1	Denominazione	Comune/i	Consolidam.
b.3	Centro del polo urbano cantonale di Locarno	Locarno, Muralto, Losone	Da

d) Scheda V4 Rumori

3.3 Misure per zone già inquinate

Nelle zone già inquinate le misure prioritarie sono:

(...)

- d. dezonare prioritariamente le parti di zona maggiormente acusticamente compromesse, in presenza di sovradimensionamento dell'area edificabile (v. anche scheda R6).

e) Carta di base

Superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC)

Stralcio delle SAC sulla zona Pizzante II (Locarno)

Stralcio delle SAC della zona d'esercizio e di manovra e della zona per paracadutismo dell'aerodromo di Locarno-Magadino (Locarno).

20.2 Rinvio al Consiglio di Stato per verifica del grado di consolidamento dei poli di sviluppo economico

Scheda R7 (Poli di sviluppo economico)

Il Consiglio di Stato verifica il grado di consolidamento di tutti i comparti inclusi nell'elenco dei PSE, compresi i comparti Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC), Stazione FFS Lugano-Città alta e Saleggi di Losone.

L'adattamento della scheda seguirà la procedura d'adozione prevista dall'art. 18 LALPT.

20.3 Invito al Consiglio di Stato ad adattare il capitolo *Compiti* della scheda V4

Scheda V4 Rumori

Nell'ambito del prossimo aggiornamento della scheda, il Consiglio di Stato adatta il capitolo 4 *Compiti* con una formulazione più chiara e coerente con il regolamento di applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF).

L'adattamento della scheda seguirà la procedura d'adozione prevista dall'art. 18 LALPT.

Altre schede

In generale, nell'ambito dei prossimi aggiornamenti, si invita il Consiglio di Stato a verificare la coerenza del capitolo *Compiti* con la legislazione settoriale e il ruolo dei singoli servizi (v. anche l'osservazione nelle considerazioni particolari sulla scheda P2 Progetti di paesaggio comprensoriale, al punto 4.6.d).

21. CONCLUSIONI

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha esaminato e discusso i ricorsi contro le schede e la carta di base del Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009. Sebbene impegnativa, la fase di istruzione dei ricorsi ha permesso di approfondire e precisare parecchi aspetti rilevanti per il seguito delle procedure.

La sottocommissione incaricata di allestire il rapporto ha in particolare apprezzato le audizioni dei ricorrenti e i sopralluoghi, che hanno permesso di capire alla fonte i problemi e le aspettative di Città, Comuni e altri enti pubblici. I relatori hanno percorso il Canone in lungo e in largo, da Prato-Sornico (Lavizzara) a Chiasso, da Ascona a Bellinzona e – grazie alla Polizia lacuale – hanno avuto anche la possibilità di prendere conoscenza della situazione lungo le rive del Verbano.

Ad inizio legislatura, il 26 giugno 2007, il Gran Consiglio aveva approvato i 29 obiettivi pianificatori cantonali. A fine legislatura, ha ora il compito di concludere la revisione del Piano direttore con la decisione dei ricorsi. Con queste considerazioni, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone al Gran Consiglio di adottare le decisioni come ai progetti allegati.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Luigi Canepa, Giacomo Garzoli, Eros Mellini, Marco Marcozzi, Angelo Paparelli, relatori
Barra - Canevascini - Duca Widmer (con riserva) -
Ferrari (con riserva) - Galusero - Lepori - Orsi - Rizza - Weber

Allegati: Progetti di decisione

PROGETTI DI DECISIONE

Comune di Ascona

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Ascona il 20 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Comune di Ascona è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Comune di Ascona
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Città di Bellinzona

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dalla Città di Bellinzona il 21 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso della Città di Bellinzona è irricevibile.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, alla ricorrente e alle parti interessate:
 - Città di Bellinzona
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Comune di Bissone

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Bissone il 21 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Comune di Bissone è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Comune di Bissone
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Comune di Chiasso

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Chiasso il 20 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Comune di Chiasso è parzialmente accolto.
2. La definizione di Grandi generatori di traffico della scheda R8 del Piano direttore è modificata come indicato nel rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio.
3. Non si riscuotono né tasse né spese.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Comune di Chiasso
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Comune di Lavizzara

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Lavizzara il 14 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Comune di Lavizzara è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Comune di Lavizzara
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Città di Locarno

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dalla Città di Locarno il 21 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Città di Locarno è parzialmente accolto.
2. La scheda V4 Rumori e la carta di base del Piano direttore sono modificate come indicato nel rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio.
3. Non si riscuotono né tasse né spese.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, alla ricorrente e alle parti interessate:
 - Città di Locarno
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Comune di Losone

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Losone il 21 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Comune di Losone è parzialmente accolto.
2. Le schede R7 Poli di sviluppo economico e R8 Grandi generatori di traffico del Piano direttore sono modificate come indicato nel rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio.
3. Non si riscuotono né tasse né spese.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Comune di Losone
 - Comune di Ascona
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Città di Lugano e Comuni di Canobbio e Porza

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dalla Città di Lugano e dai Comuni di Canobbio e Porza il 21 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso della Città di Lugano e dei Comuni di Canobbio e Porza è parzialmente accolto.
2. La scheda R7 Poli di sviluppo economico del Piano direttore è modificata come indicato nel rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio.
3. Non si riscuotono né tasse né spese.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, ai ricorrenti e alle parti interessate:
 - Città di Lugano
 - Comune di Canobbio
 - Comune di Porza
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Città di Lugano e Comune di Massagno

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dalla Città di Lugano e dal Comune di Massagno il 21 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso della Città di Lugano e del Comune di Massagno è accolto.
2. La scheda R7 Poli di sviluppo economico del Piano direttore è modificata come indicato nel rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio.
3. Non si riscuotono né tasse né spese.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, ai ricorrenti e alle parti interessate:
 - Città di Lugano
 - Comune di Massagno
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Comune di Minusio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Minusio il 19 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Comune di Minusio è parzialmente accolto.
2. La scheda P7 Laghi e rive lacustri del Piano direttore è modificata come indicato nel rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio.
3. Non si riscuotono né tasse né spese.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Comune di Minusio
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Comune di Muzzano

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Muzzano il 21 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visti i messaggi n. 6329 del 10 marzo 2010 e n. 6329A del 15 giugno 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Comune di Muzzano è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Comune di Muzzano
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Comune di Tenero-Contra

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Tenero-Contra il 21 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Comune di Tenero-Contra è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Comune di Tenero-Contra
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Patriziato di Ascona

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Patriziato di Ascona il 22 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Patriziato di Ascona è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Patriziato di Ascona
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Ente turistico Tenero e Valle Verzasca

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dall'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca il 20 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso dell'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca è parzialmente accolto.
2. La scheda P7 Laghi e rive lacustri del Piano direttore è modificata come indicato nel rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio.
3. Non si riscuotono né tasse né spese.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Ente turistico Tenero e Valle Verzasca
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Comune di Claro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminate le osservazioni presentate al Consiglio di Stato dal Comune di Claro il 21 ottobre 2009 in merito al Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Le osservazioni del Comune di Claro non possono essere considerate come ricorso e sono pertanto irricevibili.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Comune di Claro
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Aero Club Locarno

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dall’Aero Club Locarno il 21 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso dell’Aero Club Locarno è irricevibile.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Aero Club Locarno, Aeroporto cantonale, 6596 Gordola
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

Associazione Amica Castione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dall'Associazione Amica Castione il 19 ottobre 2009 contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009;
- visto il messaggio n. 6329 del 10 marzo 2010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 6329R del 24 marzo 2011 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso dell'Associazione Amica Castione è irricevibile.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, alla ricorrente e alle parti interessate:
 - Associazione Amica Castione, C.P. 102, 6532 Castione
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario: